



Periodico dell'Ordine Forense di Catania



# VITA FORENSE

*In prima di copertina:* Catania - **Ercole** (busto marmoreo, II-III sec. d.C., *Museo Civico al Castello Ursino*): utilizziamo l'immagine come metafora delle condizioni in cui alcuni vorrebbero ridurre l'Avvocatura...

*All'interno:* Le vignette firmate sono opera della fantasia, della libera opinione e dell'abilità di Luigi Maria Vitali.  
Ogni articolo e servizio nasce dal pensiero liberamente espresso del suo autore, che ne rimane l'unico responsabile, anche sotto il profilo scientifico e contenutistico.



# S O M M A R I O

## L'EDITORIALE

Vogliamo ancora sperare *di Isidoro Barbagallo* 2

## L'ORDINE ED IL "PALAZZO"

La Riforma Forense *di Maurizio Magnano di San Lio* 4

Il Consiglio Nazionale Forense a fianco dell'Avvocatura *di Fabio Florio* 6

Cambia la Geografia Giudiziaria *di Isidoro Barbagallo e Alessia Dell'Ombra* 8

Chiusura dei "tribunalini": svolta epocale o errore strategico? *di Carlo Grassi Bertazzi* 13

Rinnovo del Consiglio dell'Ordine: per la prima volta elezioni elettroniche *di Marco Tortorici* 15

Le nuove Commissioni del Consiglio dell'Ordine di Catania 17

## L'ATTIVITÀ CONGRESSUALE

Da Genova a Bari, passando per Milano *di Daniela Maugeri e Mariangela Corbo* 18



Il programma del XXXI Congresso Nazionale di Bari 21

## CASSA FORENSE

La tutela della maternità nella Previdenza forense *a cura di Giuseppe La Rosa Monaco* 22

## CAMERE PENALI

Le iniziative formative per i penalisti 24

## CAMERE MINORILI

A Catania il Congresso Nazionale dell'UNCM *di Maurizio Benincasa* 25

## FORMAZIONE FORENSE

Alla ricerca del metodo casistico *di Antonino Ciavola* 27

## DEONTOLOGIA

Le modifiche al Codice Deontologico Forense in materia di A.D.R. *di Isidoro Barbagallo* 29

## PROCESSO CIVILE

Sulle prime applicazioni del rito sommario di cognizione *di Giovanni Esterini Sr.* 35

L'impugnazione della delibera Assembleare condominiale di cognizione *di Antonello Guido* 39

L'impugnazione e il rilascio delle copie della sentenza *di Antonino Catanzaro Lombardo* 40

Report Mediazione: superate le 1560 pratiche *di Alberto Giaconia e Marco Tortorici* 42

Contenzioso coniugale: il coniuge "finto povero" *di Antonello Guido* 44

## PROCESSO E TELEMATICA

L'attuazione del P.C.T. a Catania *di Antonino Guido Distefano* 45

## PROCESSO PENALE

Il nuovo Codice Antimafia *di Tommaso Tamburino* 47

Intervista a Sebastiano Ardita *di Fabio Cantarella* 52

Il contraddittorio sulla prova genetica *di Giuseppe Musumeci* 55

## PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 17 bis: il reclamo Tributario e la Mediazione *di Angelica Lampò* 58

## PROCESSO AMMINISTRATIVO

Le perenzioni nel Codice di rito *di Salvatore Trimboli* 61

## DIRITTO INTERNAZIONALE

L'evoluzione del Diritto Internazionale privato e processuale in Italia *di Dario Pettinato* 64

## BIODIRITTO

Biodiritto: teoria e prassi *di Giovanni Di Rosa* 70

## PROFESSIONE FORENSE

Tutela di libertà, autonomia e decoro degli avvocati: la sfida del futuro *di Carmine Catania* 72

Le criticità del D.P.R. n. 137/2012 *a cura di Diego Geraci* 76

## STORIA DEL DIRITTO

Azioni civili e penali: la mediazione nella Storia forense *di Isidoro Barbagallo* 78

Il Diritto degli antichi Greci *di Eugenio G. Zuccaro* 82

## ASSOCIAZIONI FORENSI

Giuristi di alto livello per la formazione degli avvocati acesi *di Roberto Pavone* 85

## RECENSIONI LIBRARIE

La tutela della famiglia e dei minori *di Isidoro Barbagallo* 87

## RICORDI

In memoria di Franco Geraci *di Maurizio Magnano di San Lio* 88

Breve ricordo del Prof. Ignazio M. Marino *di Giovanni Parisi* 89

Ricordo di Pietro Filetti *di Franco Barbagallo* 90

## GUIDA PRATICA

Ecco i Parametri introdotti dal D.M. n. 140/2012 91

Le nuove impugnazioni nel giudizio civile: un rapido prontuario *a cura di Giovanni Barbera* 94

## LETTERA APERTA

«Caro Cliente» *Gli Avvocati del Foro di Catania* 96

# VITA FORENSE

PERIODICO DELL'ORDINE FORENSE DI CATANIA

PALAZZO DI GIUSTIZIA - PIAZZA GIOVANNI VERGA

Sito Web: [www.ordineavvocati.ct.it](http://www.ordineavvocati.ct.it) - E-mail: [segreteria@ordineavvocati.ct.it](mailto:segreteria@ordineavvocati.ct.it)

SOCIO FONDATORE ASTAF

LUGLIO/SETT. 2012 - N. 1 - Tiratura di stampa: 6.700 copie

Autorizzazione Tribunale di Catania n. 299 del 20-6-1964

Direttore Responsabile: **Isidoro Barbagallo**

Coordinatori del Comitato di Redazione: **Diego Geraci, Alberto Giaconia, Marco Tortorici**

Comitato di Redazione: **Fabio Cantarella, Alessia Dell'Ombra, Carlo Grassi Bertazzi, Giuseppe Musumeci**

Stampa: **Arti Grafiche Strano srl** - Via Tagliamento, 19 - Catania

Tel. 095 538714 (fax) • E-mail: [lstrano@libero.it](mailto:lstrano@libero.it)





*Si apre a Bari la massima assise forense*

## VOGLIAMO ANCORA SPERARE

I continui cambiamenti e le radicali riforme che impongono crescenti sacrifici e sforzi all'Avvocatura non hanno avuto da contrappeso il miglioramento tariffario e delle condizioni di lavoro; al contrario: diminuiscono gli introiti e crescono oneri e responsabilità - Il XXXI Congresso Nazionale chiamato a levare alta la voce dell'Avvocatura.

di Isidoro Barbagallo

***In un momento storico davvero particolare, fatto di grandi e non tutti graditi cambiamenti, l'Avvocatura sembra essere stata chiamata ad un grande - vorremmo dire enorme - sforzo di mutamento delle proprie abitudini, di aggiornamento continuo e di crescenti sacrifici, come mai prima d'ora si era verificato da tempo memorabile.***

*Le riforme continue di ogni settore del diritto, i mutamenti frequenti dei riti o di parte di essi, unitamente all'introduzione di un'informaticizzazione a tratti forzata, spinta anche al di fuori delle aule giudiziarie - e che sembra voler pervadere molteplici profili della vita dei cittadini -, insieme a nuove responsabilità sulle spalle degli avvocati, avrebbero dovuto avere, come logica ed immediata conseguenza, quel minimo di incoraggiamento che ci si attendeva: il miglioramento delle condizioni tariffarie e di lavoro.*

*Le tariffe forensi erano ferme, infatti, al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e da anni se ne invocava l'aggiornamento in senso migliorativo.*

*Il tutto mentre per noi crescevano a dismisura le spese (si pensi all'incontrollato aumento dei contributi unificati ed all'introduzione, nel Civile, della mediazione obbligatoria, che qualcosa può risolvere ma che ulteriori esbor-si comporta) e si dilatavano, altresì, oneri e incombenze per gli avvocati. Nel frattempo si è anche riformata la geografia giudiziaria,*

*con l'abolizione delle Sezioni Staccate, che costringerà gli avvocati di provincia - che non sono pochi e non sono tutti giovanotti - a*

*recarsi giornalmente nelle nuove ed unificate sedi di tribunale anche per incombenze minime, con ulteriore aumento dei costi, dei tempi morti e, diciamolo pure, di stress (vi immaginate un avvocato di Bronte o di Calatabiano che per una semplice notifica o per la rapida consultazione di un fascicolo deve recarsi di volta in volta a Catania? E già intuiamo gli aumenti dei costi delle notificazioni, accrescendosi, conseguenzialmente, le distanze chilometriche dalla sede centrale unificata*

*alle località periferiche...).*

*Il tutto passando per le varie normative sulla cd. privacy, quelle sull'antiriciclaggio, il malpagato patrocinio a spese dello Stato (con tempi di attesa talvolta lunghissimi: sappiamo di qualcuno che da tre anni attende ancora il pagamento...), la necessità di munire gli studi legali della strumentazione necessaria per fare fronte all'introduzione della P.E.C. e del processo elettronico, gli aumenti dell'IVA e della CPA, che appesantiscono le fatture, l'assicurazione obbligatoria, le società di capitali e la lista potrebbe ancora continuare.*

*A fronte di tutto questo, si diceva, logica conseguenza sarebbe stata l'incoraggiare questo crescente ed oramai difficilmente sostenibile sforzo degli Avvocati con miglioramenti tariff-*



**La Puglia ospiterà il prossimo Congresso Nazionale Forense (nella foto: il rosone della Cattedrale di Ostuni)**



fari e semplificazioni della loro attività.

Così, ben sappiamo tutti, non è stato, anzi: ad un'avvocatura che per le sue ipertrofiche dimensioni e per i crescenti costi interni ed esterni aveva già visto ridurre notevolmente i margini di guadagno - per tutto quanto sopra e per l'ormai ridotto rapporto clienti/avvocati -, è stato inferto, adesso, il "colpo di grazia", con l'abolizione delle tariffe minime, l'obbligatorietà di preventivi e contratti da stipulare cliente per cliente (con aumento dell'alea e con ulteriore dispendio di energie) e con l'introduzione di parametri retributivi che portano indietro di qualche decennio i guadagni che gli avvocati si attendono dal loro sempre più duro lavoro.

Gli avvocati sono "lavoratori" a tutti gli effetti e contribuiscono in maniera non indifferente alla crescita del P.I.L. nazionale, come hanno evidenziato il Presidente dell'Ordine di Catania, Maurizio Magnano di San Lio ed il Consigliere Segretario, Diego Geraci, nell'affollato incontro formativo del primo di ottobre scorso, svoltosi nei pressi di Palazzo di Giustizia. E sono tanto lavoratori che le loro giornate spesso comportano 10-12 ed anche 14 ore di lavoro, sostenuti a ritmi molto stressanti, con continui spostamenti da una sede giudiziale



**La Virtù della Speranza, secondo Giotto di Bondone (1267 ca. - 1337)**

all'altra e sessioni fuori Studio, ma con margini di guadagno che, paradossalmente, si assottigliano sempre di più.

È un dato di fatto, purtroppo, che negli ultimi lustri tutti i governi che si sono succeduti hanno inferto colpi non indifferenti all'Avvocatura, spesso mascherati da riforme che riformavano sì, ma non sempre nella direzione di un miglioramento delle condizioni di lavoro dell'Avvocatura, del suo prestigio e della sua missione, che è sempre stata quella di essere presidio della tutela dei diritti dei Cittadini, la loro porta di accesso al mondo della Giustizia.

Di questo e di altro se ne parlerà anche nell'ormai prossimo Congresso Nazionale di Bari, dal quale si dovrà levare alta la voce dell'Avvocatura italiana, con l'auspicio del superamento di ogni divisione, come ha dichiarato l'ottobre scorso a Catania Fabio

Florio, membro del CNF.

Il Congresso di due anni addietro, ottimamente organizzato, ebbe per splendida sede la poi sfortunata nave "Costa Concordia". Questa sarà la volta del Teatro Petruzzelli, un simbolo di ciò che sembrava morto ed è, invece, splendidamente rinato.

Cosa dobbiamo attenderci ancora? Quanti di noi potranno resistere sul mercato? Quanti altri

saranno fagocitati dagli Studi più grossi, perdendo la loro indipendenza ed autonomia, in attesa che anche questi Studi siano, a loro volta, "cannibalizzati" dai grossi Studi nazionali ed internazionali?

Mai come questa volta speriamo di poter essere smentiti dai fatti e confidiamo, pertanto, nel buon senso che - malgrado le cronache - ancora risiede nel mondo politico e in quanti contribuiscono, nei rispettivi ruoli, alla determinazione delle politiche giudiziarie.

Il momento è difficile, lo è per tutti, ma la speranza non può venir meno.



**Catania - L'ingresso del Palazzo di Giustizia**





*Profilo e critica dei cambiamenti in atto*

## LA RIFORMA FORENSE

Occorre puntare con più decisione verso l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura - I Consigli di disciplina - L'accesso alla professione - Le tariffe professionali - La pubblicità informativa - I nodi delle società professionali

di Maurizio Magnano di San Lio\*

**È circostanza nota a tutti che, durante lo scorso mese di agosto, è stato dato un primo segnale in tema di riforma della nostra professione.**

**È evidente che quanto verificatosi non può di per sé essere accettabile e ciò che chiede l'Avvocatura è una rivisitazione totale di tutta la legge professionale, ormai polverosa e risalente ai primi decenni dello scorso secolo.**

**La riforma che si attende deve trovare valida piattaforma sui due principi cardini della nostra professione, ossia l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato.**

Non v'è dubbio, allora, che, quanto attuato, di per sé è inaccettabile, se non visto come inizio di un lungo percorso di rinnovamento totale.

Il Consiglio dell'Ordine di Catania ha inteso iniziare un cammino istituzionale per portare doverosamente gli iscritti ad essere ben consci di quelle che sono le innovazioni già poste in essere e di quelle che si prevedono con l'auspicata riforma.

Certo è che l'intervento estivo ha cambiato il modo di interpretare la professione, sia per il singolo Avvocato che nell'espressione collegiale intesa come Organo Istituzionale.

Sotto quest'ultimo profilo va ad inquadrarsi la nuova figura del Consiglio di Disciplina, che pone l'incompatibilità assolutamente innovativa tra la carica di Consigliere dell'Ordine e la carica di Consigliere componente dell'Organo disciplinare.

I Consigli di Disciplina Territoriali vengono istituiti presso i singoli Consigli dell'Ordine e

la nomina viene effettuata dal Presidente del Tribunale locale sulla base delle indicazioni provenienti dallo stesso Consiglio dell'Ordine. Il numero dei Componenti sarà pari a quello del Consiglio dell'Ordine (quindici) e suddivisi in Collegi di tre componenti, con la realizzazione, quindi, di cinque Sezioni.

Squisitamente personali sono le due considerazioni che ritengo di dover fare.

La prima riguarda l'assoluta sfiducia nella Giustizia cosiddetta domestica e se sul punto forse dovremmo fare una qualche autocritica, non credo di poter far passare il principio generalizzato che "Giustizia domestica equivale a non Giustizia".

La seconda considerazione riguarda la circostanza che, ancora una volta, dopo formazione e

specializzazioni (quest'ultima temporaneamente posta in *stand-by*), i costi della riforma vengono posti a carico dei singoli Ordini, conseguenzialmente del singolo iscritto.

Lapalissiana, infatti, la deduzione che la creazione di cinque sezioni comporta la nascita di costi per locali da adibire ad uffici e personale per il servizio, costi per i quali non è previsto intervento alcuno.

Riferivo di riforma che riguarda anche il singolo professionista ed il singolo studio professionale.

L'accesso alla professione, innanzitutto, portato a diciotto mesi rispetto ai ventiquattro precedenti, periodo che, nel limite di sei mesi, può essere effettuato anche all'interno della Facoltà di Giurisprudenza.





Per chi viene, come chi scrive, dalla pratica "vera", basata sulla frequenza dello studio, dalle cancellerie e dalle aule, una qualche perplessità si pone.

Del periodo suddetto, infatti, come detto, 6 mesi possono essere realizzati in un periodo pre-laurea e del restante anno, 6 mesi possono trovare esplicazione anche nella frequenza delle scuole di specializzazione, lasciando così l'effettività della pratica ad un solo semestre.

Di rilievo, invece, la circostanza che viene posto nel numero massimo di tre i praticanti che, contemporaneamente, possono frequentare uno studio, circostanza che permetterebbe un contatto più diretto ed immediato tra Avvocato e Praticante. Un ultimo limite viene posto in capo al *dominus* ed è il requisito di anzianità di 5 anni di iscrizione all'Albo per acquisire dei Praticanti.

Non v'è dubbio che il momento che più ha colpito la quotidianità dell'Avvocato riguarda l'abolizione delle tariffe professionali.

Sotto tale profilo, va detto che, nel rispetto del principio della libera concorrenza, è saltato ogni punto di riferimento dettato dalle tariffe.

Si crea così la necessità di stilare un preventivo che va sottoposto all'assistito, preventivo che, se pur non obbligatorio se non viene richiesto, può divenire per noi Avvocati un momento di tutela.

Solo marginalmente, almeno nella filosofia normativa introdotta, sarebbe la figura dei parametri, utili all'Autorità Giudiziaria che interviene per decidere su una parcella professionale o per quantificare le spese a favore di una delle parti in causa.

Viene salutata, invece, con spirito assolutamente positivo, l'obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale a copertura dei rischi dell'attività.

Va posto nel dovuto rilievo che la sua entrata in vigore, come obbligo, è stata differita di dodici mesi.

In apertura dicevo dell'auspicio di una riforma nel suo complesso della professione forense, sì da potere creare un'Avvocatura moderna e preparata e ciò non può non passare dall'obbligo di formazione continua. Anche sul punto è intervenuto il decreto, che prevede un controllo del Consiglio Nazionale Forense, che deve autorizzare i soggetti che organizzano i corsi suddetti, così come rimane la possibilità, per gli Ordini e per le Associazioni, di organizzare, appunto, corsi di formazione.



Anche in questo caso, come per il tirocinio, viene data una ulteriore incentivazione alla collaborazione tra Ordini ed Università.

Gli ultimi due momenti di analisi della riforma riguardano la pubblicità e la società tra professionisti.

La riforma prevede la possibilità che, con ogni mezzo, si effettui la pubblicità informativa sull'attività professionale e dice che essa pubblicità deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta e non deve essere equivoca, ingannevole e denigratoria.

L'ultimo passaggio riguarda la società tra professionisti che, sia pure prevista, non è stata ancora delineata nei contenuti, con l'auspicata esclusione dei soci di capitale dalle società tra professionisti, presenza che certamente porterebbe a mettere in grave pericolo i citati principi di autonomia ed indipendenza.

Questi, a grandi linee, gli interventi che il Governo del Paese ha ritenuto di fare, mentre si legge che il dialogo tra esponenti del mondo politico ed Avvocatura resta aperto e di grande attualità.

La chiosa finale la lascio a chi sfoglia il nostro periodico ed ha avuto l'amabilità di soffermarsi su queste poche righe. Da parte mia, ciò che posso rappresentare sono delle grosse perplessità per il futuro della nostra professione.

Credo, infatti, che non riusciamo a far comprendere all'opinione pubblica l'importanza della nostra professione ed il ruolo indispensabile di tutela per il cittadino.

Non voglio sembrare retorico e se così le mie parole vengono interpretate da chi legge, ciò è la prova che non riusciamo a fare passare il messaggio.

Il nostro obiettivo non è un mero interesse di casta, ma tutelare quella professione che, nel nome di quei principi di autonomia ed indipendenza, si esercita.

Se non riusciamo a far passare questo messaggio, prima di guardare in maniera critica all'esterno, sarebbe bene riflettere al nostro interno e dirci se l'assoluta mancanza di potere contrattuale non sia dovuta a modalità di intervento effettuata con manie di individualismo e protagonismo.

Solo dopo potremo rivolgerci con forza, facendoci sentire da chi, al momento, brilla per indifferenza verso il mondo forense.



## Riforme e Giustizia

# Il Consiglio Nazionale Forense a fianco dell'Avvocatura

di Fabio Florio\*

**Riforma forense e riforma delle professioni; revisione della geografia giudiziaria e filtro in appello. Non c'è stata novità legislativa degli ultimi tempi che non abbia visto impegnato il Consiglio nazionale forense nella promozione della ormai necessaria revisione dell'ordinamento forense e nella ferma denuncia in tutte le sedi competenti, istituzionali e politiche, delle evidenti criticità dei testi predisposti dal Governo.**

Fino a deciderne l'impugnativa davanti ai giudici amministrativi e, in previsione, anche costituzionali con riferimento alla riforma delle professioni (e atti collegati) e alla revisione della geografia giudiziaria, che si è concretizzata in tagli lineari che non tengono conto delle specificità delle singole sedi.

A questa vigile e costante attenzione sui lavori del legislatore, contestualmente si è accompagnata la necessaria attività di studio e analisi, anche con la predisposizione di documentazione di pronto uso a favore degli iscritti, dei testi che volta a volta sono stati predisposti da Governo e Parlamento.

A tali attività si è aggiunta l'altrettanto necessaria attività di aggiornamento sia tramite il sito istituzionale che le comunicazioni via mail, puntando sulla assoluta trasparenza dell'attività compiuta.

Ogni presa di posizione del Cnf, puntualmente condivisa con tutte le componenti istituzionali e associative dell'Avvocatura nelle riunioni periodiche organizzate in sede, non si è limitata a una dichiarazione di intenti ma si è concretizzata in azioni concrete, a volte in scelte anche difficili ma necessitate dagli eventi, in interlocuzione con i rappresentanti istituzionali e politici, in collegamenti con altre realtà coinvolte nei processi di cosiddetta riforma (si pensi al protocollo con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sul tema della revisione della geografia giudiziaria).

Di seguito, farò riferimento sintetico alle iniziative più rilevanti assunte in questo ultimo mese, se pur non esaustive di tutto quanto il Cnf si impegna a realizzare ogni giorno.

### Riforma organica della professione forense (A.C. 3900)

Sul tema molto sentito della riforma forense, il Cnf sta seguendo quotidianamente l'andamento dei lavori in aula alla Camera. Preoccupato da ogni slittamento dell'esame e consapevole dell'aspettativa con la quale l'Av-



vocatura attenda la riforma del proprio Statuto che superi anche le mancanze del dpr professioni, il Cnf, tramite il presidente Alpa, lo scorso 20 settembre ha scritto una lettera al Presidente della Camera Gianfranco Fini, al Presidente della Commissione Giustizia Giulia Bongiorno e ai capigruppo di tutti i partiti, nella quale si chiede l'approvazione della proposta

di legge di riforma della professione forense, nel rispetto sostanziale del testo varato dalla Commissione Giustizia alla Camera prima della pausa estiva.

Il Cnf ha ricordato ai parlamentari i punti qualificanti della proposta di legge:

- l'accesso qualificante alla professione;
- la qualità della prestazione professionale realizzata con l'aggiornamento permanente e le specializzazioni;
- l'organizzazione professionale attraverso la modifica della struttura delle s.t.p. che escluda soci di puro capitale;
- la nuova struttura del procedimento disciplinare con diverse articolazioni presso gli Ordini;
- la qualificazione della consulenza diretta a





garantire che il cittadino possa essere correttamente e professionalmente assistito, in questa fase non meno rilevante per la tutela dei diritti;

- l'esercizio nobile di un ruolo non sostituibile dei Consigli dell'Ordine, che non può e non deve essere mortificato.

Ed ha stigmatizzato l'atteggiamento del Governo, che ha prodotto una sorta di ostruzionismo al testo approvato dalla Commissione Giustizia e ora rimesso in discussione in aula, e l'assunzione di alcuni provvedimenti senza il necessario confronto con le rappresentanze degli avvocati (come ad esempio il provvedimento sulla geografia giudiziaria) fino alle riforme procedurali del processo civile e al mancato stralcio della professione forense dai regolamenti; scelte che hanno generato molto scontento tra gli avvocati che, produttori di reddito e di occupazione, sono anch'essi colpiti dalla gravissima crisi che attraversa il Paese.

### Riforma delle professioni (D.P.R. n. 137/2012)

Il Cnf ha dato mandato a autorevoli avvocati-professori di predisporre i ricorsi contro il «Dpr professioni» e il «decreto parametri». Le criticità del DPR 137/2012 e i profili di dubbia legittimità costituzionale della legge di autorizzazione (art. 3, comma 5, legge 148/2012) sono infatti evidenti.

Il testo è, in via generale, pieno di riferimenti ai pareri vincolanti del Ministro. Ogni volta che si dà (apparentemente) spazio alla autonomia dell'ordine, attraverso un regolamento del consiglio nazionale, si correda quest'atto di un parere vincolante del ministro. È così, oltre che per la formazione permanente, anche in materia di tirocinio, in materia di procedimento disciplinare (v. artt. 6, 7 e 8).

Si tratta di un sistema di autorizzazioni ministeriali che conduce con tutta probabilità al vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, essendo impossibile che il sistema possa funzionare a regime.

Sul piano più generale, infine, appare assai fragile il meccanismo per cui il regolamento delegato delega ad altri regolamenti attuativi la definizione delle singole discipline, in violazione del principio *delegatus delegare non potest*.

### "Parametri": (D.M. n. 140/2012)

Ugualmente il Cnf sta studiando i ricorsi contro il decreto parametri. Al di là dei nominalismi, i parametri di cui al dm n. 140/2012 sono sostanzialmente tariffe che perseguono

l'obiettivo di una riduzione significativa del compenso di spettanza dell'avvocato.

Senonché non è questo l'obiettivo che il legislatore intendeva perseguire con l'introduzione della categoria logico/giuridica dei parametri, sibbene l'altro – del resto evidenziato e richiamato nella parte relativa all'analisi dell'impatto della nuova regola – consistente nel favorire la prevedibilità dei costi del servizio e, per tal via, la stipula di accordi per la determinazione del compenso tra professionista e cliente. Si tratta, perciò, di un obiettivo eccentrico rispetto a quanto previsto dallo stesso legislatore, traducibile nel vizio di eccesso di potere: il dm 140/2012 produce un abbattimento dei compensi degli avvocati che esorbita dalle finalità fissate dalla fonte primaria.

### Attività a favore di Ordini e iscritti

Nel contempo però, il Cnf ha avviato un collegamento diretto con Ordini e iscritti, chiamati comunque ad applicare le nuove norme. Proprio con lo scopo di supportare i Coa nella gestione degli albi (Albo unico, iscrizioni, disciplinare) e nelle decisioni che riguardano gli iscritti (pubblicità, assicurazione obbligatoria, tirocinio, formazione continua), l'Ufficio studi ha predisposto un documento che sotto forma di domande e risposte fornisce le soluzioni più utili per superare le innumerevoli problematiche imposte dal nuovo intervento normativo.

Il *vademecum* è costantemente aggiornato con i nuovi e ulteriori quesiti che giungono via via dagli Ordini. Non solo. Con specifico riferimento agli avvocati, il Cnf ha anche predisposto uno schema di contratto tipo avvocato-cliente per adempiere alle nuove incombenze normative previste dal decreto Cresci-Italia: obbligo di preventivo, se pur di massima; obbligo di accordo scritto con il cliente sui compensi.

Per rendere ancor più utile ed efficace il contratto tipo, il Cnf ha inserito nello stesso schema tutti gli adempimenti a cui sono stati chiamati gli avvocati in questi ultimi anni: raccolta consenso per il trattamento dei dati personali, informative antiriciclaggio, indicazioni sulla mediazione etc. (tutto ricevibile sul sito istituzionale [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)).

Il Cnf sta anche studiando una polizza tipo per favorire gli avvocati che sono ormai tenuti all'assicurazione obbligatoria.

Intervista al Presidente del Tribunale di Catania, Dott. Bruno Di Marco

## CAMBIA LA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

Era dal 1948 che il tema non veniva più affrontato e lo ha fatto il Governo in carica: gli effetti a Catania e in Sicilia - I riflessi per l'Avvocatura e per gli organici della Giustizia

di Isidoro Barbagallo e Alessia Dell'Ombra

**Sul tema della riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, che ha comportato la soppressione delle sezioni distaccate, e sui riflessi che ciò potrà comportare abbiamo ascoltato l'opinione del presidente del Tribunale di Catania, Dott. Bruno Di Marco il quale, con la consueta disponibilità, ha risposto con franchezza alle domande che gli abbiamo rivolto.**

Dall'intervista ne è venuto fuori un panorama ampio, schietto e abbastanza ben definito dei mutamenti in atto, delle ragioni ad essi sottese e della situazione prossima ventura che ci attende.

*- Qual è la Sua opinione circa le novità introdotte dal recente D. Lgs. in materia e, segnatamente, in relazione alla soppressione delle Sezioni staccate e ai mutamenti della geografia giudiziaria a Catania, in Sicilia e nel Paese?*

Devo anticipare che sul tema delle Sezioni distaccate ho avuto incontri informali con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e devo dare atto che sul tema non vi erano opposizioni di alcun genere. Non intendo coinvolgere il Consiglio dell'Ordine nella condivisione del progetto, ma l'atteggiamento non era contrario, quanto meno all'accorpamento delle Sezioni distaccate.

La mia opinione - lo dico senza infrangimenti - è assolutamente favorevole alla soppressione delle Sezioni distaccate. Il CSM ha sempre posto l'accento sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Le attuali circoscrizioni giudiziarie risalgono a oltre un secolo e mezzo fa e sono anacronistiche. Se si volesse valutare con serenità d'animo e consapevolezza, non è accettabile una distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio che risalga a un secolo e mezzo fa, perché le situazioni, soprattutto strutturali, sono cambiate. Peraltro, non è accettabile l'idea di mantenere uffici con otto, dieci o dodici magistrati, non solo sul piano della ragionevolezza ma anche sul piano della incompatibilità.

Il problema giuridico processuale delle incompatibilità è ignorato da molti eppure già nel

1996 è intervenuta la Corte Costituzionale con delle sentenze che hanno messo l'accento su questo tema, determinando un mutamento della giurisprudenza più stringente su misure



cautelari e G.I.P.: infatti, la Corte ha riconosciuto e stabilito che sia causa di incompatibilità l'ipotesi in cui, nel caso di emissione di una misura cautelare, il G.I.P. che l'ha emessa non può far parte del collegio giudicante. È evidente che in un tribunale composto da pochi magistrati, compreso il presidente, le incompatibilità sono all'ordine del giorno e finiscono per paralizzarne l'attività.

Ma non basta: oggi si punta ad avere uffici che abbiano una dimensione strutturale più ampia, non inferiore a venti magistrati, con lo scopo di ottenere un giudice specializzato; infatti, la specializzazione del giudice è una esigenza fondamentale, perché solo un giudice specializzato - che è cosa diversa dai giudici speciali - è in grado di definire celermente una controversia; viceversa in un tribunale piccolo, laddove il giudice è tenuto ad occuparsi di tutto, dal settore civile a quello penale e, nell'ambito di queste macroaree, è chiamato ad occuparsi di tematiche molto distanti tra di loro, e ciò esige tempo per l'approfondimento: ovviamente questo comporterà per il giudice l'obbligo di studiare, di volta in volta, le questioni giuridiche per

approfondire tutti i passaggi relativi alla corretta qualificazione del fatto. Ciò, naturalmente, rallenta il processo di definizione dei riti.

A questo si aggiunga, nei tribunali piccoli, l'effetto perverso dell'avvicendamento dei magistrati: infatti, il magistrato assegnato ad una piccola sede, dopo un certo periodo, se ne va e questi tribunali, sistematicamente, presentano dei vuoti di organico.

Per quanto mi riguarda, l'accorpamento o la soppressione di tribunali è utile - addirittura necessario - quando riguarda tribunali non più compatibili sul piano delle esigenze di giustizia. Se poniamo un parametro di lavoro ordinario come "1", il Tribunale di Mistretta pesava "0,34" quando venne effettuato lo studio del CSM. Nella Risoluzione del CSM del 2010 si insisteva nella razionalizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio.

Per quanto mi riguarda, il problema e l'opportunità di una riorganizzazione non investe solo i tribunali ma anche le Corti d'Appello: io ho sempre detto, e l'ho anche scritto, che in Sicilia abbiamo il lusso di avere quattro distretti di Corte d'appello per sei milioni e novecentomila abitanti. In particolare, il distretto di Caltanissetta ha un bacino di utenza non superiore a trecentomila abitanti: quanto oggi dovrebbe avere un tribunale di medie, anzi sufficienti dimensioni perché se ne legittimi la presenza nel territorio, sia per i Tribunali che per le Corti d'appello (queste ultime in Lombardia sono due, in Sicilia quattro). Infatti, uno dei parametri presi in considerazione dal decreto legge è la popolazione del circondario, che non deve essere inferiore a trecentotrecentocinquanta mila abitanti. Il che vuol dire che più che un risparmio di spesa, che è conseguente, si ha una razionalizzazione nel territorio degli uffici giudiziari e delle loro strutture organizzative.

Oggi è impensabile avere uffici giudiziari di base con personale di magistratura inferiore alle trenta unità e personale amministrativo inferiore alle sessanta unità: ogni dimensione più piccola di questa, comporta una serie di problemi organizzativi dal punto di vi-

sta dell'efficienza, dell'effettività e dei tempi di definizione dei processi.

Peraltro, ho sentito che qualcuno crede che la soppressione dei tribunali rallenti il meccanismo della giustizia per un certo periodo di tempo. Sono affermazioni non del tutto fondate, giacché nell'ipotesi di accorpamento, il lavoro non viene perso e l'attività continuerà nell'ambito del Tribunale accorpante. Lo schema del decreto legislativo, peraltro, prevede un periodo di transizione di diciotto mesi, soprattutto per consentire la riorganizzazione delle Sezioni distaccate.

Aggiungo che, per quanto riguarda le Sezioni distaccate, la soppressione tanto è più ragionevole in quanto vi è un ulteriore fattore che la legittima ed è, esattamente, il fattore relativo alla gestione del personale amministrativo che opera per ciascuna Sezione distaccata. Questo personale amministrativo ha tutta la mia comprensione, però nessuno sa, ad esempio, che il personale amministrativo delle Sezioni distaccate non può essere gestito dal capo dell'ufficio della sede principale, perché è vincolato, come *status* lavorativo, alla sede lavorativa. Dunque, ogni provvedimento che tocchi la mobilità di questo personale, per esigenze, per esempio, della sede principale, deve essere chiesto al Presidente della Corte d'Appello il quale, se lo condivide, ne dispone l'applicazione e per tempi limitati.

Oggi, con la soppressione, questo personale diventa tutto personale della sede principale e,





quindi, può essere destinato più razionalmente alle esigenze che, di volta in volta, l'ufficio necessita; e quindi, anche ad esigenze più urgenti che oggi non è possibile fronteggiare perché quel personale non si può toccare se non tramite la richiesta di applicazione al presidente della corte d'appello. Con la soppressione delle sezioni distaccate, il personale diventerà automaticamente personale dell'ufficio principale, che può distribuirne meglio la collocazione in rapporto alle esigenze di servizio, compensando meglio gli esuberanti.

Anche per quanto riguarda i magistrati, non vi sono grossi problemi, se non di organizzazione tabellare e di risoluzione di problemi di carattere logistico per ospitare, dal punto di vista spaziale, i magistrati che operano nelle Sezioni distaccate.

- Saranno costituite nuove sezioni oltre la sede centrale?

Allo stato è ancora prematuro dirlo. Noi dovremmo, sulla

base della soppressione delle sedi distaccate, organizzare *ex novo* la struttura tabellare del tribunale.

- È possibile che l'accorpamento delle sezioni distaccate alla sede centrale, col conseguente aumento della mole di lavoro e l'esigenza logistica di ulteriori spazi, possa determinare un ritorno alle udienze pomeridiane?

Io spero di no. Come voi sapete, insieme alla Camera Penale e al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, sono riuscito ad organizzare tutte le udienze monocratiche al mattino, a partire dal mese di aprile del 2012; e il sistema funziona egregiamente.

Non ritengo che ciò possa essere sconvolto dalla soppressione delle Sezioni distaccate, almeno nella misura in cui avremo strutture logistiche che ci consentano di accorpate nel nuovo modello anche le attività delle sezioni distaccate. Peraltro, ho introdotto il modello della centralizzazione delle udienze direttissime nella sede principale, con il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Giudiziario, e questo sistema viene incontro alle esigenze di tutti: si

centralizzano le udienze di convalida e ciò risulta essere premonitore di una organizzazione di tutti i servizi presso la sede principale.

Certo, per un certo periodo di tempo, fino a quando logisticamente non avremo le strutture adeguate, potremmo avere delle difficoltà; ma in questo senso, lo schema del decreto legislativo già prevede che, fino a quando non ci sono strutture, si possono utilizzare gli uffici delle sezioni distaccate dismesse. ai fini della celebrazione dei processi.

A smentita di quanti avventatamente avevano affermato che si farebbero danni all'attività,

nello stesso schema del decreto legislativo è già fissato che le udienze già fissate e i procedimenti già iniziati, verranno celebrati dagli stessi giudici che li hanno in carico e che solo le udienze che verranno fissate successivamente saranno celebrate presso la sede centrale. Da questo punto di vista, sia nel penale che nel civile, tranne ovvie

contingenti difficoltà, non vi sarebbe alcuna rivoluzione dal punto di vista della assicurazione del servizio, né alcun pregiudizio.

L'intervento apportato dal D. Lgs. è al minimo, non al massimo di ciò che si invoca. Il Tribunale di Roma è il più grande d'Europa ed è quasi ingestibile: gli uffici devono essere di medie dimensioni e non grandissime (venticinque - trenta magistrati, per favorire la specializzazione ed evitare le incompatibilità).

Senza contare che, avendo presso la sede principale, tutte le attività giurisdizionali che riguardano anche le sezioni distaccate, mentre oggi è assai complicato provvedere nelle ipotesi di vacanze di posti nelle sezioni distaccate, quando tutto sarà centralizzato e, verosimilmente si formeranno delle sezioni, è evidente che ciò sarà più agevole dal punto di vista della emergenza connessa a vacanze nell'ambito della sezione (la vacanza all'interno della sezione viene gestita con minor difficoltà rispetto a prima).

Anche perché, secondo l'attuale ordinamento interno, anche nelle sezioni distaccate i magistrati devono essere separati per settore: civile e penale (mentre prima, il magistrato destinato



Catania, fine Ottocento: a destra Palazzo del Tezzano, antica sede degli uffici giudiziari catanesi

alla sezione distaccata si occupava promiscuamente dell'uno e dell'altro).

Dalla passata circolare del 2009 nel 2012 sull'organizzazione degli uffici giudiziari, il Consiglio ha stabilito che anche nelle sezioni distaccate il magistrato deve essere specializzato per settore (infatti, i posti vacanti vengono pubblicati per settore di appartenenza: o penale o civile).

*-- Dunque non chiuderanno subito le Sezioni distaccate?*

Lo schema del decreto legislativo è la loro soppressione con effetto immediato; poi è previsto

un intervallo di tempo di 18 mesi per evitare che ci siano dei vuoti improvvisi nell'esercizio e nel rallentamento della giurisdizione. Ribadisco che sono assolutamente favorevole alla nuova previsione: anzi, ritengo che questo sia un intervento "al minimo" e non "al massimo" perché quello di cui oggi è evidente è che non

è possibile gestire né grossissimi uffici né uffici di piccolissime dimensioni. Gli uffici devono essere di medie o di medio grandi dimensioni. Ciò che si è sempre auspicato è di avere uffici giudiziari di base, per zone territoriali, con una struttura composta da almeno 25/30 magistrati e con personale amministrativo adeguato alla presenza del personale di magistratura. Egualmente, uffici giganteschi, rischiano per essere dispersivi e non più gestibili.

*- Come si pone di fronte al problema dello spostamento di massa degli avvocati nella sede centrale? Tale riorganizzazione e minor capillare distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio, con la soppressione delle Sezioni distaccate, creerà difficoltà agli avvocati, soprattutto in provincia?*

Non credo che tra i problemi che possano concernere la razionalizzazione della distribuzione degli uffici vi possano essere quelli di mobilità degli avvocati, dei testi, ecc.: è ora che i professionisti si attrezzino per una visione più moderna del lavoro.

Io non credo che oggi, fra i problemi che possono impedire la riorganizzazione delle circoscrizioni

giudiziarie possano essere presi in considerazione questi aspetti di mobilità, di per se significativi e non trascurabili ma che, certamente, devono fare i conti con una modernizzazione del servizio, che non può assicurare l'ufficio giudiziario sotto porta! È ora che anche i professionisti si attrezzino in una visione del servizio più moderna, che non può essere parcellizzata e diventare inefficiente ma che deve essere aiutata ed entrare in una visione moderna, proprio anche dal professionista, il quale potrà cogliere l'occasione storica per attrezzarsi anche meglio dal punto di vista della gestione della sua attività professionale e della qualità della sua attività. Forse scompariranno alcune figure di provincia, come quella dell'avvocato di paese al quale ci si rivolge per avere un consiglio, ma questi sono i tempi e l'orto non si allarga pensando solo al proprio paese. La realtà italiana è di un numero elevatissimo di avvocati e occorrerà regolare il tutto in maniera nuova.

Se posso comprendere le ragioni affettive e sentimentali del professionista abituato a lavorare in un ambito ristretto, tuttavia inconsapevolmente questo ambito ristretto finisce per limitare l'ampiezza di orizzonti professionali e qualitativi del professionista stesso, le cui competenze rimarrebbero circoscritte in un orto che difficilmente si allarga; viceversa, il professionista che viene fuori dalla realtà piccola, si potrebbe aprire a nuovi sviluppi e nuovi approfondimenti, anche professionali e quindi cogliere meglio questa opportunità, soprattutto in una realtà come quella italiana, in cui gli avvocati sono tanti. Questo imporrà di attrezzarsi meglio, ma è una opportunità che non può essere lasciata sfuggire.

La reazione contro la nuova organizzazione degli uffici giudiziari non le condanno e, in qualche misura mi amareggiano; francamente, rendo merito al Consiglio dell'Ordine che in tutte le conversazioni informali svoltesi con esponenti dell'Avvocatura non ho mai sentito voci contrarie alla riorganizzazione della Magistratura.



L'odierno Palazzo di Giustizia di Piazza Verga

- *Ci si può aspettare una modernizzazione anche del Tribunale? La possibilità di una informatizzazione maggiore?*

Dobbiamo distinguere due prospettive: quella del processo civile telematico e quella del processo penale.

Siamo in una fase molto più avanzata sotto il versante del processo civile telematico (PCT), anzi: Catania è la sede pilota di tutto il Mezzogiorno e ciò grazie anche al protocollo di intesa stipulato tra Tribunale, Camera di Commercio, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Ordine dei Commercialisti: queste quattro istituzioni – sinergicamente – sono parte attiva per lo sviluppo e per l'affermazione e il consolidamento del processo civile telematico. Il che, certamente, in un tribunale concepito senza le sezioni distaccate e con tutte le attività presso la sede principale, costituirà un ulteriore dato per far migliorare l'applicazione del PCT. Anche questa, dunque, sarà una occasione per modernizzare gli uffici e dare loro vitalità e dinamismo e quella esigenza di specializzazione per accelerare la definizione dei processi.

Faccio una digressione sul c.d. "Tribunale delle imprese", la cui entrata in vigore è stata fissata per il 22 settembre: esso è fondato non già su un rito o un modello processuale diversificato ma sul concetto della specializzazione del giudice: ci si aspetta una maggiore celerità nella definizione delle controversie che riguardano le società per azioni e quelle a responsabilità limitata proprio perché il giudice ha detto al tribunale delle imprese: il giudice è specializzato; cosa che non avveniva nei piccoli tribunali). Anche questo rappresenterà un momento per ristrutturare gli uffici e fare rispondere meglio gli uffici alle domande di giustizia.

- *E per il settore penale?*

Per quanto riguarda il penale, siamo un passo indietro in rapporto al civile, perché le difficoltà sono maggiori da tanti punti di vista, perché le esigenze di tutela delle indagini rispondono ad un certo tipo di requisiti e perché, mentre nel civile le notificazioni si possono effettuare direttamente al procuratore, nel penale è pensabile una informatizzazione solo limitatamente alle notifiche al difensore ma non anche all'imputato o alle persone offese. Comunque, si stanno compiendo tutta una serie di passaggi che vanno nella direzione di informatizzare il più possibile i collegamenti tra pubblico ministero, GIP, dibattimento, difensori e parti.

Quello che, infine, mi preme sottolineare è che la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie è una occasione perché l'Avvocatura possa esprimere in maniera serena il suo punto di vista, per evitare che ancora una volta non si possano co-

gliere i momenti storici per sbloccare una situazione che nessuno aveva mai toccato. Dal 1948 ad oggi, mai nessun governo, di nessun colore, ha posto mano alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie perché vi è una enorme difficoltà, insuperabile: la soppressione di un ufficio giudiziario o l'istituzione di un ufficio nuovo esige una legge del parlamento e, ogni qual volta si affronta il tema di istituire un nuovo ufficio giudiziario ovvero accorpate o sopprimere un tribunale, insorgono tutte le realtà e i notabili locali per impedire che questo venga effettuato. E fino ad ora nessun governo lo aveva fatto.

Io ricordo che quando nel 1998 venne istituito il giudice monocratico di primo grado, all'epoca ci si chiese il perché, riformando così radicalmente l'amministrazione della giustizia, non si approfittasse per rivedere la distribuzione degli uffici nel territorio? Neanche all'epoca si intervenne; il giudice monocratico di primo grado venne introdotto, senza però mettere mano alla riorganizzazione degli uffici giudiziari. E quella sarebbe stata un'ottima occasione perché venivano soppresse le preture, che venivano accorpate ai tribunali: quella, quindi, sarebbe stata un'ottima occasione per poter rivedere la distribuzione degli uffici.

In Sicilia, a mio avviso, sarebbero sufficienti due distretti di Corte d'Appello: Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale.

Al Congresso nazionale dell'AIGA di quest'anno, quando porsi il saluto, affrontai il problema delle Corti d'appello dicendo che è un lusso averne quattro: due sarebbero sufficienti.

È necessario evitare di dover sopportare la presenza di uffici giudiziari che sono permanentemente in sofferenza. Questa è la mia posizione, ma è anche la posizione del CSM che da diversi anni ha sfornato tutta una serie di risoluzioni per la redistribuzione del sistema.

- *Verranno create nuove sedi per gli uffici giudiziari?*

Sono in corso delle offerte circa la costruzione di nuovi edifici giudiziari e di questo se ne occupa la Commissione per la manutenzione, ma se ne occupa esclusivamente per rappresentare le esigenze di spazi. Per quanto riguarda le scelte, esse competono all'Autorità politica: sarà il Comune di Catania a decidere quali poli privilegiare. Noi abbiamo già rappresentato le esigenze nuove, scaturenti dalla soppressione delle sezioni distaccate e abbiamo anche indicato le superfici che ci occorrono, anche in metri quadrati, per assorbirle.

*Ringraziamo il Presidente Dott. De Marco per l'intervista rilasciatoci con la sua pronta disponibilità il suo consueto garbo.*





Vengono meno importanti presidi dello Stato nel territorio

## CHIUSURA DEI "TRIBUNALINI": SVOLTA EPOCALE O ERRORE STRATEGICO?

Il risparmio che si realizzerà dalla chiusura di Tribunali e Sezioni Staccate, 50 milioni di euro, è di gran lunga inferiore a quello ottenuto con la diminuzione delle "auto blu" (280 milioni di euro – fonte RCS), ma i costi sociali rischiano di pesare molto di più

di Carlo Grassi Bertazzi

**Con l'avvento dell'era del risparmio e della cosiddetta revisione delle spese, il nostro legislatore – ma sarebbe forse più corretto parlare dell'esecutivo – ha fissato il proprio sguardo anche sul capitolo di spesa legato alla distribuzione dei Tribunali nel territorio.**

La questione – annosa e complicata per le innumerevoli ragioni ad essa sottese (non ultimo quella di un possibile riscontro politico negativo che ne discenderebbe) – era ormai da diverso tempo sul tavolo delle "italiche riforme" che da anni costituiscono materia di proclami e *spot* elettorali.

Di sicuro però il problema di un'attenta rivisitazione e di un logico riordino della geografia degli uffici giudiziari costituiva priorità assoluta non solo in vista dei possibili risparmi di spesa ma soprattutto in un'ottica di ottimizzazione dell'organizzazione della macchina "Giustizia".

Secondo gli stessi "addetti ai lavori" risultava infatti innegabile una rimodulazione della materia, ma ciò non soltanto nell'ottica – posta in posizione prioritaria dal legislatore – del mero risparmio di spesa bensì in quella, certamente più importante, di una migliore efficienza organizzativa.

E ciò innanzitutto per due ordini di ragioni: da un lato per la natura di interesse generale e imprescindibile che riveste, in un paese che si vuol ritenere civile, un'efficiente organizzazione della "Giustizia" intesa come fondamentale esigenza di vita sociale; dall'altro, per l'evidente esiguità dei risparmi di spesa

che, secondo le stesse proiezioni realizzate dal Governo, discenderebbero da una chiusura *sic et simpliciter* delle sedi di Tribunali e "Tribunalini".

In realtà dunque, una corretta riforma della materia – come detto auspicata da diverso tempo – si sarebbe dovuta svolgere in chiave non tanto, o comunque non soltanto, della necessità di un risparmio di spesa ma piuttosto nel segno di una migliore offerta del servizio reso e ciò attraverso un'attualizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio.

Ciò naturalmente passando anche attraverso un necessario ridimensionamento del numero delle sedi distaccate dei Tribunali ma





che tenesse conto di una loro logica ri-distribuzione sulla base degli innegabili avvenuti mutamenti territoriali sia dal punto di vista economico che demografico.

Nell'agosto 2011 il nostro Parlamento ha quindi approvato una legge con la quale, oltre a convertire in legge un precedente decreto del Governo, veniva conferito – tramite specifico emendamento - allo stesso esecutivo il potere, mediante delega, di riordinare le circoscrizioni giudiziarie e più in generale l'intera presenza dei Tribunali e delle sedi distaccate nel territorio.

Nel mese di luglio 2012 il nuovo esecutivo, in esecuzione della delega ricevuta, e dopo un lungo e tormentato *iter* preparatorio, ha dunque deciso di cancellare in un sol colpo tutte le 220 sezioni distaccate di Tribunale oltre a 37 (poi divenute 31) sedi di Tribunale.

Risparmio di spesa previsto per i primi tre anni (con la nuova organizzazione) pari a circa 50 milioni di euro.

A fronte di ciò però si pongono una serie di inconfutabili argomentazioni che di fatto costituiscono le vere ragioni "contro" un siffatto provvedimento di portata certamente epocale e rivoluzionario ma forse mal concretizzato rispetto ad una imprescindibile e prodromica verifica del rapporto costi-benefici.

In primo luogo appare certamente plausibile il dubbio circa l'effettiva portata dei risparmi previsti in termini di "sistema generale".

La concentrazione delle sedi in un unico luogo non inciderà infatti in alcun modo sull'entità del carico dei nuovi procedimenti che annualmente viene ad incrementare la già affannata macchina della giustizia.

Allo stesso modo non si rinvergono ragioni tali da far auspicare una possibile accelerazione dei tempi di definizione delle cause già pendenti e così una migliore efficienza del si-

stema capace di apportare benefici anche in ambito di minor costi di gestione.

Di contro, piuttosto, appare chiaro come risulterà necessario per molti Tribunali provvedere alla predisposizione di nuove strutture che siano capaci di accogliere i giudici, i cancellieri, gli avvocati, i consulenti, gli imputati, le parti ed i testimoni che quotidianamente affollano le aule delle sedi oggi soppresse.

A ciò si aggiunga una necessaria riflessione sulla capacità ricettiva, anche in termini di logistica e trasporto, che molti dei centri storici nei quali sorgono i Palazzi di Giustizia deputati ad accogliere le sedi soppresse, possono offrire ad un numero non indifferente di operatori del diritto e cittadini chiamati a frequentare a diverso titolo le aule di giustizia.

Pare proprio allora che si sia persa l'ennesima buona occasione per procedere ad una vera e buona riforma della materia che, anche attraverso la riorganizzazione delle strutture – aspetto quest'ultimo di fondamentale importanza anche in termini di immagine e presidio di legalità sul territorio dello Stato – partendo dal riconoscimento della mutata situazione socio-economica del territorio sapesse coniugare esigenze di risparmio (sacrosante) e efficienza organizzativa.

Di certo però resta soltanto la consapevolezza che il taglio secco e categorico di quelli che secondo l'esecutivo costituivano dei veri e propri "rami secchi" (ovvero 31 Tribunali, 32 Procure della Repubblica, 220 sedi distaccate di Tribunale e 671 Uffici del Giudice di Pace) rappresentano un risparmio di spesa stimato in appena 50 milioni di euro nel prossimo triennio.

Ci sia concesso l'uso dell'avverbio: esso sorge spontaneo al solo pensiero che l'avvenuta attuazione, nell'ultimo anno, di un taglio del 16% delle cosiddette "auto blu" in forza alla pubblica amministrazione ha generato un risparmio annuo di 280 milioni di euro (*fonte Rcs*).



A Catania

# Rinnovo del Consiglio dell'Ordine: per la prima volta elezioni elettroniche

di Marco Tortorici



**Il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, in occasione della sua prima seduta.**

Il Tribunale di Catania, com'è noto, ha fatto parte di una delle sedi pilota individuate dal Ministero per la sperimentazione dell'avvio del processo civile telematico.

Un importante e valido aiuto al raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato dato dal Foro etneo che sin dal primo momento, con la costituzione di una commissione composta da Avvocati sperimentatori, si è messa a disposizione per l'introduzione e l'avvio del processo civile telematico.

Proprio in quest'ottica da qualche anno il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, visto il costante crescendo dei propri iscritti, ha voluto considerare l'opportunità di introdurre la votazione elettronica per l'elezione dei propri componenti.

Valutate alcune offerte, la scelta è stata per la società CEPA s.r.l. di Francesco Rizzo, con sede in Sant'Agata Li Battiati (CT).

Si tratta di una novità assoluta in campo nazionale in quanto il *software* elaborato dalla CEPA ha consentito un'accelerazione nella procedura di voto e nella elaborazione dei dati finali.

Ma vediamo come si sono svolte le operazioni di voto.

All'elettore, presentatosi presso il seggio elettorale, veniva fornito un codice di ac-

cesso del tutto casuale e monouso che doveva essere digitato su un *monitor touch screen* presente all'interno di una delle dieci cabine elettorali. Abilitata la scheda, l'elettore poteva scegliere da un elenco di candidati posto sul *monitor* oppure digitare il nome di qualunque avvocato iscritto all'albo.

Effettuata la scelta una schermata visualizzava

## Consiglio dell'Ordine Biennio 2012-2013

### Presidente

MAGNANO di SAN LIO Avv. Maurizio

### Consigliere Segretario

GERACI Avv. Diego

### Consigliere Tesoriere

CIAVOLA Avv. Antonino

### Consiglieri

LI VOLSI Avv. Santo  
PAPPALARDO Avv. Carla  
CARUSO Avv. Roberto  
LA ROSA MONACO Avv. Giuseppe  
DISTEFANO Avv. Antonino  
GIACONIA Avv. Alberto  
TORTORICI Avv. Marco  
SEMINARA Avv. Fabrizio  
CALVO Avv. Giuseppe  
GUALTIERI Avv. Jessica  
TORO Avv. Salvatore Walter  
DANZUSO Avv. Ignazio

### Delegati Nazionali Ordine Avvocati Catania

#### Componente Consiglio Nazionale forense

FLORIO Avv. Fabio

#### Delegato Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

LA ROSA MONACO Avv. Giuseppe

#### Delegato Organismo Unitario dell'Avvocatura

PIZZINO Avv. Rosario

#### Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente BRANCA Avv. Vito

Componente FINOCCHIARO Avv. Piergiorgio

Componente TARANTO Avv. Vincenzo





**CATANIA - Il seggio elettorale elettronico, allestito nella Biblioteca degli Avvocati**

la scheda e l'elettore quindi, ove non volesse procedere a qualche modifica del nominativo, ne confermava la stampa.

Uscita la scheda all'interno del seggio questa veniva ripiegata dall'elettore e posta, all'uscita della cabina, all'interno dell'urna. Si provvedeva, quindi alla restituzione del documento per confermare la votazione.

Il voto veniva acquisito da un sistema centralizzato presente all'interno del seggio, mentre la scheda cartacea sarebbe servita in caso di contestazioni sull'esito finale.

La libertà di voto e la segretezza sono stati pienamente garantiti in quanto nessuno poteva ricondurre il nominativo dell'elettore alla scheda.

Al termine delle votazioni si è provveduto all'elaborazione dei dati finali con il risultato finale degli eletti in appena dieci minuti.

Certamente sono lontani i tempi in cui per lo spoglio delle schede si dovevano trascorrere lunghe ore e giorni prima di conoscerne l'esito; è mancato quel *patos* che sicuramente dava delle forti emozioni sia ai candidati che a tutti quelli che partecipavano alla tornata elettorale.

Il crescente numero di elettori non rendeva possibile proseguire con il metodo tradizionale.

Gli Avvocati del Foro di Catania dopo un comprensibile iniziale momento di smarrimento hanno apprezzato l'innovazione del sistema di voto, con grande plauso

anche da parte degli "anziani".

Tuttavia al fine di consentire un apprendimento delle modalità di voto l'Ordine di Catania aveva allestito, alcune settimane prima delle votazioni, una postazione dimostrativa presso i propri uffici dove gli avvocati potevano prendere materialmente confidenza con il nuovo sistema elettorale di voto.

Inoltre all'interno del sito dell'Ordine è stato inserito un video dimostrativo che riproduceva il sistema di voto. Ecco alcuni dati.

Le candidature ufficiali, cioè di coloro che hanno presentato la domanda nei termini, sono state ventidue, con un'unica lista formata da tredici consiglieri uscenti.

Su un numero di elettori di 5.128 al primo turno hanno votato in 2.370,

mentre al ballottaggio in 2.408. Al primo turno hanno raggiunto il *quorum* sei candidati, mentre per gli altri nove si è andati al ballottaggio.

Al termine sono risultati eletti per il biennio 2012/2013 gli Avvocati : Maurizio Magnano di San Lio, Diego Geraci, Antonino Ciavola, Santo Li Volsi, Carla Pappalardo, Roberto Caruso, Giuseppe La Rosa Monaco, Antonino Distefano, Alberto Giaconia, Marco Tortorici, Fabrizio Seminara, Giuseppe Calvo, Jessica Gualtieri, Salvatore Walter Toro e Ignazio Danzuso.

Il Consiglio, nell'ottica di continuare il lavoro svolto nel precedente biennio, ha poi confermato come Presidente Maurizio Magnano di San Lio, come Segretario Diego Geraci e Tesoriere Antonino Ciavola.



**Votazioni elettroniche: la schermata di accesso alla scheda elettorale**

# Le nuove Commissioni del Consiglio dell'Ordine di Catania

## COMMISSIONI DI STUDIO

Delibera del 22 Maggio 2012

### DIRITTO E PROCEDURA CIVILE - Avvocati:

Angelo AZZARO, Giovanni BARBERA, Maria DI GREGORIO, Silvana DOLEI, Francesco FICHERA, Claudio FIUME, Antonello GUIDO, Angelica LAMPÒ, Francesco MAUCERI, Valeria PATERMO, Giovanni PERROTTA

**Coordinatori:** Cons. Roberto CARUSO,  
Cons. Alberto GIACONIA

### DIRITTO E PROCEDURA PENALE - Avvocati:

Tiziana ALOISIO, Salvatore CATANIA MILLUZZO, Alessandro COCO, Alfio LEANZA, Ernesto PINO, Francesco RUGGIERI, Vincenzo SCUDIERY, Carmen TORO, Sergio ZICCONI

**Coordinatori:** Cons. Ignazio DANZUSO,  
Cons. Fabrizio SEMINARA

### DIRITTO AMMINISTRATIVO - Avvocati:

Alberto CARUSO, Nicola D'ALESSANDRO, Paolo LI ROSI, Giovanni MANDOLFO, Silvio MOTTA, Andrea SCUDERI, Biagio SPAMPINATO, Salvatore TRIMBOLI, Salvatore VITTORIO, Salvatore ZAPPALÀ

**Coordinatore:** Cons. Alberto GIACONIA



La Commissione di Diritto e Procedura Civile, durante un informale incontro con la Direzione di Vita Forense. Da sinistra: Silvana Dolei, Francesco Mauceri, Marinella Di Gregorio, Antonello Guido, Roberto Caruso, Angelica Lampò, Giovanni Perrotta, Angelo Azzaro, Isidoro Barbagallo (per la nostra Rivista), Alberto Giaconia, Giovanni Barbera, Valeria Paterno.

### DIRITTO DEL LAVORO - Avvocati:

Febo BATTAGLIA, Fabrizio CALVO, Giuseppe ESTERINI, Giovanni LOTÀ, Emilio MASCHERONI, Carmelo MARZÀ, Giuseppe PAPPALARDO

**Coordinatore:** Cons. Santo LI VOLSI

### DIRITTO TRIBUTARIO - Avvocati:

Gianmarco ABBADESSA, Marcello AUTERI, Sergio CACOPARDO, Giovanna FONDACARO, Germano GARAO, Massimo INGARAO, Andrea LIBRANTI, Rosario MARCHESE

**Coordinatore:** Cons. Antonino DISTEFANO

### PROBLEMATICHE GIOVANI AVVOCATI - Avvocati:

Salvatrice CATALDI, Anna GIRANIO, Dott. Sebastiano GAZZO, Elisa LAZZARO, Francesco LIPARI, Filippo MAUGERI, Dott. Graziana MORINA, Lucia PLATANIA, Viviana SIDOTI, Carla SORRENTINO, Grazia URSO

**Coordinatore:** Cons. Alberto GIACONIA

### ENTI PUBBLICI - Avvocati:

Matteo FRENI, Vincenzo MARTINES, Giovanna MUSCAGLIONE, Francesco ORTOLEVA, Vincenzo REINA, Agata SENFETT,

**Coordinatore:** Cons. Alberto GIACONIA

### PARI OPPORTUNITÀ - Avvocati:

Maria Carmela BARBAGALLO, Marzia D'ARRIGO, Marina FLORIO, Patrizia PAPALIA, Claudia PERROTTA, Angela PENNISI, Lucilla TROMBETTA, Rossana VACCARISI, Angela ZANGARA, Deborah ZAPPARATA

**Coordinatori:** Cons. Jessica GUALTIERI,  
Cons. Carla PAPPALARDO

### RIFORMA LEGGE PROFESSIONALE - Avvocati:

Palma BALSAMO, Simone MELATO, Rosario PIZZINO, Giuseppe SILECI,

**Coordinatore:** Cons. Antonino CIAVOLA

### INFORMATICA - Avvocati:

Giuseppe CALVO, Francesco ISOLA, Giuseppe RICCHIUSA, Pietro SGRO, Antonio ZINGALI, Augusto ZOZZO

**Coordinatore:** Cons. Antonino DISTEFANO



Opinioni: L'appuntamento per il XXXI Congresso Nazionale Forense

## DA GENOVA A BARI, PASSANDO PER MILANO

«L'Avvocatura per una democrazia solidale - il cittadino prima di tutto»: questo il tema che i delegati tratteranno nel capoluogo pugliese dal 22 al 24 novembre. Le esperienze di due congressiste sulle precedenti assise

di Daniela Maugeri e Mariangela Corbo

**Quando nel 2010 siamo state elette, per la prima volta nella nostra vita professionale, delegate al XXX Congresso Nazionale Forense "L'Avvocatura Italiana al servizio del cittadino" ci siamo, con grande entusiasmo, lanciate in questa avventura forense.**

Da delegate avevamo, finalmente, la possibilità di vedere e valutare cosa succede negli alti vertici dell'Avvocatura, soprattutto in un momento molto delicato per la classe forense italiana, cercando di portare il nostro piccolo contributo per un positivo cambiamento.

La posta in gioco era sicuramente alta: stava infatti per diventare legge il disegno sulla mediazione obbligatoria, che trovava contrari la maggior parte degli avvocati "consapevoli" che temevano la privatizzazione della giustizia, con un notevole aggravio di tempi e costi sottaciuti al cittadino.

La sede del Congresso era la "Costa Concordia", nave recentemente e tristemente naufragata, così come le nostre speranze di congressiste neofite.

L'elegantissima *location* era estremamente pratica, perché consentiva di seguire i lavori congressuali in "modalità *non stop*" in quanto venivano evitati gli spostamenti logistici.

Abbiamo toccato con mano tutto quello che prima conoscevamo solo astrattamente e per sentito dire e abbiamo riscontrato come ad esempio le mozioni che vengono votate dai delegati nell'ultima giornata dei lavori congressuali spesso non sono sufficientemente divulgate e spiegate ai congressisti; pertanto è difficile esprimere un voto consapevole e ragionato.

Bisogna dare atto che sin dal primo giorno dei lavori congressuali si veniva continua-



Il Presidente del C.N.F., prof. Guido Alpa

mente contattati dai colleghi che raccoglievano le firme necessarie per la presentazione delle mozioni, solo che alcuni non riuscivano a spiegare chiaramente il contenuto delle mozioni e il fine delle stesse, sconoscendone essi stessi i dettagli.

Uno degli aspetti sicuramente positivi dei Congressi è stato la conoscenza con i colleghi dei Fori di tutta Italia con i quali ci siamo spesso confrontate condividendo esperienze e progetti.

Ricorderemo sempre come "il giorno della verità" quello dell'intervento dell'allora Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che dimostrò come il governo fosse assolutamente sordo alle istanze dell'avvocatura.

Dalle parole del ministro emerse anche, l'assoluto scollamento tra i vertici e la base





# XXXI Congresso Nazionale Forense

L'AVVOCATURA PER UNA DEMOCRAZIA SOLIDALE  
IL CITTADINO PRIMA DI TUTTO

Bari  
22-24  
novembre  
2012

dell'Avvocatura. Le parole di Alfano, infatti, sono state: «Non comprendo la vostra contestazione su argomenti già discussi e concordati con i vostri vertici».

Questo intervento provocò la crescente e fortissima indignazione di gran parte dei congressisti, che prima sventolarono i cartellini rossi in segno di espulsione e, alla fine, abbandonarono l'aula in segno di protesta.

Un secondo momento di tensione si è avuto il giorno seguente quando è stato il momento di votare sulle c.d. "specializzazioni", oggetto di un regolamento approvato dal CNF e duramente contestato.

Con votazione a maggioranza, i 1.194 delegati in rappresentanza di 155 ordini degli avvocati italiani dicono «no» al testo messo a punto dal Consiglio Nazionale Forense con le attuali previsioni. La reazione composta del Presidente Alpa faceva ben sperare in un ripensamento, ma è stata necessaria una sentenza del TAR Lazio per cancellare quel regolamento: il CNF, infatti, non ha dato seguito alla volontà congressuale.

Rientrati da Genova, il periodo caldo dell'Avvocatura è continuato: la mediazione è divenuta obbligatoria (alla corte Costituzionale pende ricorso relativo alla sua incostituzionalità).

Alla luce dei sempre più impopolari provvedimenti adottati dal governo volti a modificare la figura dell'Avvocato, a volte snaturandola, si sono formati alla base sempre maggiori movimenti di protesta con il comune obiettivo di cambiare il volto dell'Avvocatura, considerati anche i profili di rappresentatività.

Considerate tutte queste istanze nonché gli ennesimi provvedimenti poco garantisti nei confronti degli avvocati (riforma delle professioni ed abolizione delle tariffe), veniva convocato il Congresso straordinario di Milano intitolato: "I diritti non sono merce".

A tale congresso straordinario abbiamo partecipato quali delegati di diritto (i delegati del congresso straordinario sono infatti gli stessi del precedente ordinario). Occorre, a questo punto, ricordare che la partecipazione al Congresso di Milano non è stata così



scontata, in quanto nel nostro Foro, così come in altri d'Italia, si discuteva sull'opportunità di essere presenti a un Congresso considerato poco utile al fine di ottenere una modifica dei provvedimenti legislativi.

Noi abbiamo creduto, in concordia con gli altri delegati, che partecipare fosse importante per dare un segno e tentare di contribuire al "cambiamento" e quindi il nostro Foro ha deciso in favore di una partecipazione attiva al Congresso, informando soprattutto l'utente "cittadino" delle ragioni della nostra protesta.

L'Ordine di Catania ha acquistato, infatti, uno spazio pubblicitario, sia sul quotidiano



**Il Congresso Nazionale di Genova, nel 2010: gli avvocati ascoltano in piedi le note dell'Inno di Mameli, sulla poi naufragata nave "Costa Concordia"; ma le speranze degli Avvocati e dei Cittadini non possono naufragare nell'indifferenza per la salvaguardia dei loro Diritti essenziali e delle legittime aspettative verso una Giustizia accessibile ed efficiente.**



**Milano, marzo 2012: l'espressiva locandina del Congresso Nazionale Forense straordinario**

locale "La Sicilia", sia sul "Sole 24ore" per la pubblicazione di una lettera aperta rivolta al «Caro cliente» [v. oltre, p. 96, *N.d.R.*] in cui spiegavamo le ragioni della protesta, invitando i vertici a rivedere le proprie posizioni.

Ma anche a Milano, la mattina dell'inizio del Congresso straordinario abbiamo avuto l'ennesima delusione in quanto abbiamo scoperto che il "Sole 24 ore", quotidiano che viene distribuito in sede congressuale, nonostante la stipula di un regolare contratto, aveva rifiutato la pubblicazione commissionata.

Abbiamo fotocopiato il nostro documento e con l'aiuto dei nostri giovani colleghi lo abbiamo distribuito a tutti i congressisti per fare comunque sentire la nostra voce.

Dobbiamo ammettere, però, che nonostante tutte le nostre migliori intenzioni, l'impegno profuso e la capacità e la volontà di credere ancora che qualcosa potesse cambiare, Milano si è rivelata in parte l'ennesima occasione perduta.

Tante parole, pochi fatti concreti.

Siamo così alle soglie del Congresso di Bari, non più delegate ma comunque decise a partecipare per andare a vedere come andrà a finire, con l'ovvio disincanto di chi ormai ha capito come funziona ma con la mai riposta speranza di credere che qualcosa possa ancora cambiare.



## Il programma del XXXI Congresso Nazionale di Bari

### GIORNATA INAUGURALE

Giovedì, 22 novembre

Ore 08.00

Apertura desk di segreteria presso Teatro Petruzzelli

Ore 09.30

Apertura dei lavori e Saluto delle Autorità

Ore 10.30

RELAZIONI

Avv. Prof. Guido ALPA

Presidente CNF

Avv. Maurizio de TILLA

Presidente OUA

Avv. Alberto BAGNOLI

Presidente Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Ore 13.30

Colazione di lavoro

Ore 15.30

Ripresa dei lavori congressuali

Ore 18.30

Chiusura dei lavori

### GIORNATE SUCCESSIVE

Venerdì, 23 novembre

Ore 08.00

Apertura desk di segreteria presso Teatro Petruzzelli

Ore 09.30

Apertura dei lavori

Ore 13.30

Colazione di lavoro

Ore 15.30

Ripresa dei lavori congressuali

Ore 18.30

Chiusura dei lavori

Sabato, 24 novembre

Ore 08.00

Apertura desk di segreteria presso Teatro Petruzzelli

Ore 09.30

Apertura dei lavori

Ore 13.30

Colazione di lavoro

Ore 15.30

Ripresa dei lavori congressuali

Ore 18.30

Chiusura dei lavori



XXXI Congresso Nazionale Forense





# La tutela della maternità nella Previdenza forense

Uno schema per meglio comprendere la destinazione delle risorse e come accedervi

a cura di Giuseppe La Rosa Monaco\*

**Pubblichiamo qui di seguito - in maniera schematica, al fine di una sua più immediata lettura e comprensione - un "quadro" il più possibile completo e concreto delle fonti normative e della disciplina vigente sulla tutela della maternità nella disciplina previdenziale forense.**

Ciò è utile anche a meglio comprendere l'utilizzazione delle risorse che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense riceve dagli avvocati - sia uomini che donne - mediante i loro versamenti per l'«indennità di maternità». Lo schema comprende sia le fonti normative che il contenuto della tutela - eventi tutelati inclusi -, con l'indicazione su come istruire le relative pratiche e l'importo delle indennità corrisposte.

## Fonti normative

- Artt. 31 e 37 della Costituzione
- Legge 11.12.1990, n. 379, "Indennità di maternità per le libere professioniste";
- Legge 8.3.2000, n. 53, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
- Decreto Legislativo 26.3.2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53";
- Legge 15.10.2003, n. 289, "Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in materia di indennità di maternità per le libere professioniste".

## Contenuto della tutela

- La tutela si attua mediante la corresponsione dell'indennità di maternità
  - Diversità rispetto al lavoro dipendente:
    - compatibilità con lo svolgimento dell'attività lavorativa;
    - nessun obbligo di astensione dal lavoro.
- (Corte Cost., 29.1.1998, n.3)

## Eventi tutelati

- Indennità di maternità in caso di parto;
- Indennità di maternità in caso di adozione o affidamento preadottivo;



- Indennità di maternità in caso di aborto spontaneo o cd. terapeutico.

## Indennità di maternità in caso di parto

### Requisiti

- Iscrizione alla Cassa alla data dell'evento (nascita del bambino);
- Inesistenza del diritto a percepire l'indennità di maternità da altra struttura.

### Termini di presentazione della domanda

- **Non prima** del compimento del sesto mese di gravidanza;
- **Non oltre** il termine perentorio di 180 giorni dal parto.

### Documentazione da allegare alla domanda:

- Certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
- Certificato medico o autodichiarazione attestante la data del parto.

*Importo dell'indennità:*

- L'indennità è pari all'80% di 5/12 del reddito netto IRPEF prodotto nel secondo anno antecedente l'evento.
- Non può essere inferiore a quello stabilito dalle tabelle INPS vigenti al momento dell'evento (art. 70, comma 3°, D.Lgs. n. 151/01): anno 2011: 4.626,95 lordi; anno 2010: 4.554,15 lordi;
- Allo stato non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo di cui al punto sopra:
- con la facoltà per la Cassa di stabilire un importo più elevato, con delibera del C.d.A. soggetta ad approvazione ministeriale (art. 70, comma 3 bis, introdotto con la L. n. 289/2003).
- L'indennità costituisce effettiva sostituzione alla eventuale carenza o inesistenza di reddito e va pertanto dichiarata nel Mod. 5, nel riquadro relativo al reddito ai fini IRPEF, sommando l'importo agli eventuali redditi professionali.



**Maternità e continuità professionale**

L'anno di nascita del bambino e quello antecedente o successivo sono comunque convalidati ai fini della continuità professionale (in totale per due anni).

**Indennità di maternità in caso di adozione o affidamento preadottivo**

*Requisiti*

- Iscrizione alla Cassa alla data dell'evento;
- Inesistenza del diritto a percepire l'indennità di maternità da altra struttura.

*Termini di presentazione della domanda:*

- Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino nella casa materna.

*Documentazione da allegare alla domanda*

- Copia del provvedimento di adozione o di affidamento;
- Autodichiarazione attestante la data di nascita del bambino e il giorno dell'ingresso nella casa materna.

*Importo dell'indennità:*

(Cort. Cost. 23.12.2003, n. 371)

- Se il bambino non ha superato i sei anni:
- 80% di 5/12 del reddito netto IRPEF prodotto nel secondo anno antecedente l'evento:

- Se il bambino ha superato i sei anni:
- Adoz. Internazionale: 80% di 3/12 (fino ai 18 anni)
- Adoz. Nazionale: Nessuna indennità
- Anche in tal caso sono previsti limiti minimi e limiti massimi, analoghi a quelli dell'indennità in caso di parto.

**Indennità di maternità in caso di adozione o affidamento preadottivo e continuità professionale**

L'anno di ingresso del bambino nella famiglia e quello successivo sono comunque convalidati ai fini della continuità professionale, **a condizione che** il bambino non abbia superato i sei anni di età.

- L'indennità costituisce effettiva sostituzione alla eventuale carenza o inesistenza di reddito e va pertanto dichiarata nel Mod. 5 nel riquadro relativo al reddito ai fini IRPEF sommando l'importo agli eventuali redditi professionali.

**Indennità di maternità in caso di aborto spontaneo o cd. "terapeutico"**

*Requisiti*

- Iscrizione alla cassa alla data dell'evento;
- Inesistenza del diritto a percepire l'indennità di maternità da altra struttura;
- L'aborto deve essere verificato non prima del 61° giorno di gravidanza ed entro la 26ª settimana.

*Termini di presentazione della domanda:*

- Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'evento.

*Documentazione da allegare alla domanda:*

- Certificato medico comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o cd. terapeutico.

*Importo dell'indennità:*

- 80% di 1/12 del reddito netto IRPEF prodotto nel secondo anno anteriore all'evento.
- Anche in tal caso sono previsti limiti minimi e limiti massimi, analoghi a quelli dell'indennità in caso di parto, ma rapportati a 1/12.
- L'indennità costituisce effettiva sostituzione alla eventuale carenza o inesistenza di reddito e va pertanto dichiarata nel Mod. 5 nel riquadro relativo al reddito ai fini IRPEF

Camera “Serafino Famà” di Catania

## Le iniziative formative per i penalisti

Previsto un incontro in materia deontologica ed un seminario articolato in cinque sedute

**CATANIA - La Camera Penale di Catania “Serafino Famà”, aderente all’Unione Camere Penali Italiane, nel quadro della sua attività di formazione continua, ha organizzato da ottobre a dicembre una serie di eventi di grande interesse.**

“La responsabilità penale e deontologica del difensore” è il tema dell’incontro fissato per il 27 ottobre, alle ore 9,30, nella Sala delle Adunanze di Palazzo di Giustizia. Relatori, come da programma, la dott. Maria Grazia Vagliasindi, Presidente del Tribunale del Riesame di Catania, l’Avv. Salvatore Scuto, presidente della Camera Penale di Milano e l’avv. Fabrizio Seminara, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Catania.

È in corso di programmazione un seminario di studi che sarà articolato in cinque incontri a cadenza mensile, il primo dei quali è previsto per il prossimo mese di dicembre.

Numerosi i temi che saranno trattati nel seminario, quali i reati in materia di bilancio e di comunicazioni sociali, il Diritto penale tributario, la responsabilità penale degli enti, i reati fallimentari, quelli relativi all’attività bancaria e dell’intermediazione finanziaria, nonché le la legislazione antiriciclaggio e le misure di prevenzione patrimoniale: tutti temi di grande interesse, che non mancheranno di suscitare la giusta attenzione negli operatori del diritto.

I.B.

sommando l’importo agli eventuali redditi professionali.

### Oneri finanziari

*Art. 7, regolamento dei contributi*

- Gli oneri derivanti dall’indennità di maternità sono coperti con un contributo dovuto da tutti (uomini, donne e pensionati) gli iscritti e determinato annualmente dal C.d.A. (anno 2011: € 158,00 - anno 2012: € 116,00)

### A chi spetta l’indennità di maternità?

- Corte Costituzionale, 14 ottobre 2005, n. 385: Illegittimità cost. artt. 70 e 72, D.Lgs. n. 2001/151, nella parte in cui non prevedono che al padre libero professionista spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità;
- Corte Costituzionale 28 luglio 2010, n. 285: Non fondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell’art. 70 del D.Lgs. n. 151 del 2001, sollevata dalla Corte d’Appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.

### Maternità e assistenza indennitaria

- Gravidanza a rischio con **impedimento assoluto** allo svolgimento dell’attività professionale per almeno **tre mesi** prima del sesto mese di gravidanza:
  - Possibilità di aggiungere all’indennità di maternità **l’assistenza indennitaria ex art. 18**, 2° comma L. n. 141/92;
  - Purché l’iscrizione alla Cassa decorra da almeno **tre** anni.

Questo il quadro vigente della disciplina, riassunto in uno schema che ha la funzione di essere di pratica utilità.

\* **Delegato Cassa Forense per il Distretto di Corte di Appello di Catania**



Unione Nazionale Camere Minorili

## A Catania il Congresso Nazionale dell'UNCM

*I lavori hanno avuto ampio respiro, con qualificate presenze internazionali e nazionali - I qualificati interventi - Auspicata l'unitarietà della giurisdizione minorile e della famiglia*

di Maurizio Benincasa

**CATANIA - Si è tenuto nelle giornate del 12 e 13 ottobre 2012 a Catania, presso l'Hotel Excelsior, il Congresso annuale dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili, articolatosi nella prima giornata in un Convegno di studi di respiro internazionale e nella seconda nei lavori congressuali dell'Associazione.**

I lavori sono stati aperti dall'Avv. Maurizio Benincasa che, a nome della Camera Minorile di Catania e dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili, ha salutato i numerosissimi partecipanti al Convegno provenienti da tutte le regioni d'Italia e da tutte le province della Sicilia, nonché tutte le numerose presenze istituzionali e associative.

Tra gli ospiti del Convegno numerose autorità locali e nazionali, tra quali i rappresentanti della magistratura catanese, con il Dott. Bruno di Marco, Presidente del Tribunale di Catania, la Dott.ssa Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, la Dott. Marisa Scavo, Sostituto Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Catania.

Per l'Avvocatura di primaria importanza la presenza dell'Avv. Maurizio De Tilla, Presidente dell'OUA e dell'Avv. Fabio Florio, in rappresentanza del CNF.

Per l'associazionismo forense erano presenti: l'Avv. Dario Greco presidente dell'AIGA, Avv. Ferdinando Testoni Blasco, vice - presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, l'Avv. Remigia D'agata, per l'AIAP e l'Avv. Giuseppe Caltabiano per l'AGI.

Il Consiglio dell'Ordine di Catania, assente per impegni di lavoro il presidente Avv. Maurizio Magnano di San Lio, è stato rappresentato dal segretario Avv. Diego Geraci.

Tra le autorità locali erano presenti e sono intervenuti il sindaco della città, Avv. Raffaele



Stancanelli, il magnifico rettore dell'Università di Catania, Prof. Antonino Recca.

Per il Dipartimento della Giustizia Minorile è intervenuta la Dott.ssa Isabella Mastropasqua e per *Save The Children* Vittoria Pugliese.

Di primaria importanza per l'avvocatura l'intervento del presidente dell'OUA, Maurizio De Tilla, che ha indicato alla platea l'esigenza imprescindibile della formazione specialistica degli operatori nella materia del Diritto Minorile e della Famiglia e l'importanza del rispetto delle regole deontologiche in questo campo.

Maurizio De Tilla si è soffermato anche sul momento critico che sta attraversando l'Avvocatura e sull'esigenza di addivenire al più presto all'approvazione della legge professionale. Il presidente dell'OUA, De Tilla, ha concluso promettendo uno spazio di ampia discussione all'interno del prossimo Congresso Nazionale dell'Avvocatura di Bari al tema della tutela e della difesa dei minori.

Allo stesso modo, di alto profilo è stato l'intervento dell'Avv. Fabio Florio, in rappresentanza del CNF, il quale si è soffermato sull'attuale momento di crisi dell'avvocatura e sulla necessaria ed imprescindibile esigenza di unitarietà fra tutte le componenti dell'avvocatura.

Prestigiosa anche la presenza del Garante Nazionale dell'Infanzia e Adolescenza, Dott. Vincenzo Spadafora, la cui presenza a Catania, ha attirato l'attenzione delle maggiori

emittenti televisive nazionali, al fine di commentare il fatto, televisivamente documentato, dell'esecuzione di un provvedimento di affidamento di un bambino al padre avvenuto con una modalità assolutamente criticabile e ingiustificabile, lesiva dei diritti primari del minore.

Sul punto l'Unione Nazionale delle Camere Minorile ha diffuso un'immediato comunicato a tutela dei diritti dei bambini [www.camereminorili.it](http://www.camereminorili.it)

Dopo gli interventi programmati, la memorabile *Lectio magistralis* del Professor Pietro Barcellona, la cui penetrante riflessione ha preso le mosse dalla prima parte del titolo del Convegno: "Che ne sarà di noi?". Il filosofo ha evidenziato l'assoluta centralità del minore in ogni discorso che parli di diritti e in ogni intervento professionale che voglia occuparsi seriamente del rispetto della persona e della creazione di norme giuridiche per la sua realizzazione. Questo perché il futuro di una collettività dipende dalla cura che essa riserva al bambino, la cui infanzia viene spesso non adeguatamente supportata dalle sovrastrutture sociali, minando in radice il benessere della stessa compagine sociale. L'attenzione (o la disattenzione) al bambino, così anche al ruolo sociale rivestito dall'uomo e dalla donna in quanto genitori, sta alla base di tutti gli equilibri relazionali, dunque non se ne può prescindere; perfino nel guardare alle cause della attuale crisi economica globale. L'infanzia, ha insistito il filosofo e giurista catanese, va preservata a ogni costo.

Nel pomeriggio si è, poi, avuta una folta serie di interventi aventi ad oggetto in particolare la seconda parte del titolo del Convegno, "L'Europa dei minori: tutela e difesa dei diritti".

Ha introdotto Joseph Moyersoer, Presidente dell'*International Association of Youth and Family Judges and Magistrates*, il quale ha offerto alla platea uno sguardo d'insieme sulle principali fonti normative comunitarie in materia di diritto minorile. A seguire tre tavole rotonde, in coincidenza con i tre settori dell'UNCM, civile penale e psicosociale.

La prima ha visto l'Avv. Grazia Cesaro a colloquio con Paola Accardo, Giudice e Rappresentante del Governo Italiano presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo. La seconda l'Avv. Tiziana Petrachi a collo-

quio con l'Avv. Alice Pisapia, esperta in materia di diritto dell'Unione europea. La terza l'Avv. Katia Di Cagno a colloquio con Roberta Ruggiero, ricercatrice presso lo *University Institute Kurt Bòsch* di Sion.

Infine, sebbene estrinseca molto significativa, la testimonianza dell'Oro olimpico di Judo Pino Maddaloni, il quale ha evidenziato l'importanza dello sport nella formazione del bambino e dell'adolescente, rendendo testimonianza di una realtà di integrazione sociale attraverso la condivisione dell'arte marziale. Ha concluso i lavori il Presidente dell'UNCM, Avv. Luca Muglia, il quale ha salutato i numerosi partecipanti.

Il giorno dopo, sempre all'Hotel Excelsior di Catania, si sono svolti i lavori congressuali alla presenza dei rappresentanti delle oltre trenta Camere Minorili presenti in Italia. Tra quelle siciliane erano presenti le Camere di Catania, Palermo, Enna e Siracusa. I lavori hanno rivestito primaria importanza in quanto avevano all'ordine del giorno la decisione inerente la posizione dell'UNCM in ordine alla questione relativa al modello di autorità giudiziaria auspicabile nella materia minorile e della famiglia.

Sul punto, fermo restando un'analisi approfondita della questione all'emanazione di un documento ufficiale, si può dire che l'UNCM auspica l'unitarietà della giurisdizione minorile e della famiglia, con accorpamento di tutte le competenze minorili, della famiglia e delle persone in capo ad un'unica, nuova e diversa struttura giudiziaria, che garantisca l'imprescindibile specializzazione del giudice, il mantenimento della competenza dei giudici onorari nel Collegio Giudicante, il collegamento imprescindibile tra i procedimenti penali minorili e quelli civili ed un rafforzamento della tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.



## Scuola Forense di Catania - Fondazione "Vincenzo Geraci"

# Alla ricerca del metodo casistico

di Antonino Ciavola

**Le regole per una scuola forense funzionante non sono state ideate dall'umile autore di questo articolo, ma hanno una precisa base normativa: il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. Dalla fonte si trae la diffusa e fondata convinzione che la didattica di queste scuole non dovrebbe riproporre quella dei corsi universitari, ma essere rivolta alla concreta formazione professionale attraverso lo studio del caso pratico, apprezzando il rapporto interdisciplinare tra diverse materie.**

Occorre pertanto partire dal caso pratico e recuperare, attraverso l'esame del precedente, le basi di diritto sostanziale e l'evoluzione dottrina e giurisprudenziale dell'argomento.

La ricerca della concreta applicazione del metodo casistico incontra notevoli resistenze, che del resto riscontriamo anche nello sbocco finale, che è l'esame di avvocato.

Anche qui la prestazione richiesta dalla legge è di natura pratica: prima la redazione di pareri e atti giudiziari (parte scritta), poi un colloquio su alcune materie scelte dal candidato, con l'aggiunta della "dimostrazione di conoscenza" (non a caso) dell'unica materia che non si studia all'Università: deontologia e ordinamento professionale.

Il vero esame non sempre si svolge così, ma è così che dovrebbe andare secondo la legge. La scuola forense, pertanto, dovrebbe prevedere non tanto lezioni su «materie» (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo), quanto piuttosto discipline e tecniche di svolgimento della difesa e quindi argomentazione e linguaggio giuridico, ricerca del precedente, tecnica difensiva, simulazione di udienza e, naturalmente, simulazione dell'esame sia scritto che orale.

Come ripete spesso David Cerri (uno dei *Guru* della formazione forense italiana) il



docente dovrebbe domandarsi: «Che formazione avrei voluto avere da praticante, e non ho avuto?».

Si risponderebbe che la pratica vera è stata quella trasmessa dal Maestro, mentre la scuola (se frequentata) era soltanto un insieme di lezioni teoriche e di compiti scritti, magari corretti superficialmente.

A proposito dei Maestri, si suole spesso ripetere che non esistono più quelli di una volta.

La verità è che la professione ha ormai assunto, malgrado l'aiuto dell'informatica e a dispetto della lentezza dei processi, tempi sempre più stressanti; e il Maestro trova sempre meno tempo da dedicare all'attività formativa, suscitando lamentele del tipo: «La mia pratica consiste nel notificare, chiedere copie, fare estenuanti file in cancelleria. Per di più non mi pagano».

A quest'ultimo aspetto sembra aver provveduto il Legislatore che, rendendo norma imperativa quella preesistente disposizione contenuta nell'art. 26 del codice deontologico, ha stabilito l'obbligo del *dominus* di retribuire il praticante.

Mi sembra che ciò sancisca per legge la fine



del rapporto inteso, in senso tradizionale, come trasmissione del sapere tra generazioni successive: sarà il tempo a dirci se è davvero così, ma il segnale mi sembra inequivoco.

Così la figura del formatore professionista, cioè del docente/*tutor* della scuola forense, diventa centrale e decisiva, perché il rapporto tradizionale somiglierà sempre di più a una parasubordinazione senza alcun obbligo in capo al Maestro (salva, s'intende, la sua personale predisposizione) di reale formazione nei confronti di un praticante che provvede a retribuire.

Tutti siamo formatori, per dirla con il formatore Pedrazzoli: non solo il Maestro ma anche gli interlocutori occasionali del praticante come il giudice, il cancelliere, il mediatore, l'ufficiale giudiziario: tutti accrescono il bagaglio di conoscenza, e il formatore professionale deve saper concentrare in sé tutte queste conoscenze, e soprattutto (fattore decisivo) saperle trasmettere.

Forse l'idea del formatore ideale è un'utopia; resta il fatto – certo e testato – che valenti professori a volte riescono, a volte no; e che, di contro, talvolta avvocati non particolarmente famosi si rivelano, a sorpresa, come formidabili formatori.

Non resta, quindi, che affinare queste tecniche e trasferirle sul campo.

Domanda prevedibile (se vuoi fare il formatore devi saper leggere nel pensiero): quale



sarebbe questa lezione che coniuga teoria e pratica, affrontando tematiche interdisciplinari?

Risposta offerta al formatore: prova a sederti tra i tuoi allievi e raccontare loro una storia realmente accaduta, quella del Crocifisso nelle scuole e nelle aule di giustizia, quella di chi voleva toglierlo e di chi voleva lasciarlo dov'era.

Alla fine, ti renderai conto di aver trattato, partendo dal caso pratico, almeno le seguenti materie: civile, processuale civile, penale, processuale penale, amministrativo, costituzionale, ecclesiastico e comunitario!

Ed avrai applicato, con Maestria, il metodo casistico.



## Arbitrato e Mediazione

# Le modifiche al Codice Deontologico Forense in materia di A.D.R.

di Isidoro Barbagallo

**SOMMARIO:** 1 - *L'impatto della Mediazione civile e commerciale nell'ordinamento italiano e nella classe forense*; 2 - *La natura del procedimento di Mediazione*; 3 - *Il principio della incompatibilità*; 4 - *La modifica dell'art. 55, Cod. Deont. Forense (Arbitrato)*; 5 - *L'introduzione nel Cod. Deont. Forense dell'art. 55 bis sulle incompatibilità dell'Avvocato nella Mediazione civile e commerciale*; 5.1 - *Le incompatibilità di cui all'art. 55 bis, Cod. Deont. Forense*; 6 - *Le modifica agli artt. 16 e 54 del Cod. Deont. Forense*; 7 - *Responsabilità disciplinare e criteri di giudizio nell'azione disciplinare*; *Bibliografia*.

## L'impatto della Mediazione civile e commerciale nell'ordinamento italiano e nella classe forense

1. L'oramai relativamente recente introduzione nel nostro ordinamento, a seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 28/2010, dell'istituto della Mediazione civile e commerciale, con il suo inizialmente timido ingresso nel panorama giudiziario del Paese, ha comportato tra le sue più immediate conseguenze la necessità di talune modifiche al Codice Deontologico Forense. Il nuovo istituto riesce persino a sconfinare, almeno collateralmente, nell'ambito penale, prevedendo la sua applicazione anche alle fattispecie di diffamazione a mezzo stampa e di risarcimento dei danni per responsabilità medica, benché, invero, l'"invasione" non sia del tutto effettiva, essendo la mediazione applicabile solamente a fini risarcitori.

Troppe e non esenti da critiche e proteste – com'è noto – sono state le novità introdotte nel nostro ordinamento dall'istituto, con l'evidente profilarsi di profondi e non del tutto graditi mutamenti nella professione forense, talché il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), soprattutto nella seduta del 15 luglio 2011 per quanto concerne la Mediazione Civile e Commerciale e in quella del 16 dicembre 2011 per l'Arbitrato, ha ritenuto opportuno novellare l'assetto deontologico della professione laddove esso trovasi a doversi confrontare con le recenti innovazioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie. Sia il C.N.F. che l'O.U.A. si sono mossi con for-

za al riguardo e ne sono venuti fuori un ampio dibattito ed un vivace stato di agitazione dell'Avvocatura.

## La natura del procedimento di Mediazione

2. Non è del tutto agevole esprimersi in termini di immediata certezza circa la natura giudiziale o stragiudiziale della procedura di Mediazione, né ogni affermazione al riguardo può *tout court* esprimersi senza un'attenta ponderazione di taluni elementi della questione. Si può dire con sufficiente sicurezza che trattasi di un sistema alternativo di risoluzione delle controversie capace di esplicare effetti in sede giudiziaria e nella sfera dei diritti soggettivi delle parti, con differenti sfaccettature a seconda se esso pervenga o meno alla conciliazione. L'interposizione di tale procedimento anteriormente all'iscrizione a ruolo del processo lascia propendere per la sua stragiudizialità. Il Mediatore, tra l'altro, non giudica attenendosi strettamente al diritto delle parti ma, senza del tutto tralasciarne l'analisi, cura la ricerca dei rispettivi "interessi", al fine di farli "incontrare" in una soluzione conciliativa cui le parti stesse pervengono, con l'assistenza maieutica del Mediatore.

Laddove la procedura di mediazione è prevista come obbligatoria, propedeutica all'instaurazione di un contenzioso giudiziale, tuttavia, essa – pur nella sua stragiudizialità di fondo – meglio si configura come un istituto "pregiudiziale", stanti anche le sue conseguenze processuali sull'eventuale procedimento, civile o penale, che dal suo insuccesso dovessero scaturire (ad es., nel caso di proposta formulata dal Mediatore su istanza di una sola delle parti, ove essa risulti, poi, coincidente con il contenuto della decisione giudiziale). Per l'esattezza, la Mediazione civile e commerciale, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce una condizione di procedibilità dell'azione.

L'omologazione dell'avvenuta conciliazione, invece, è un atto processuale, *ergo* giudiziale (potendo essa, potenzialmente, anche essere

rigettata dal Giudice, laddove emergessero, ad es., profili di nullità).<sup>1</sup>

### Il principio della incompatibilità

3. Sia l'art. 55, in relazione all'Arbitrato, che l'art. 55 bis del *Cod. Deont. Forense* vertono quasi per intero sulla specificazione del regime delle incompatibilità ostative allo svolgimento dell'attività di arbitro ovvero di mediatore.

Il cd. "principio della incompatibilità", sia pure in relazione all'attività forense, era stato previsto già dall'art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento dell'attività di Avvocato e procuratore, cd. *L. Forense*) che, tuttavia, aveva sciolto gli Ordini degli Avvocati e Procuratori trasferendone le competenze al direttorio del sindacato forense, ampliando la sfera di controllo statale sulla professione.<sup>2</sup> Tale normativa – pur con le sue successive e importanti modifiche ed integrazioni – costituisce ancora oggi l'asse portante di regolamentazione dell'Avvocatura, unitamente ad altre disposizioni legislative nel tempo intervenute, pur con i correttivi di cui al D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (con la ricostituzione degli Ordini forensi e l'istituzione del Consiglio Nazionale Forense), laddove si era formulata anche l'espressa riserva di una mai intervenuta riforma generale della professione forense,<sup>3</sup> di cui tanto oggi si discute.

L'art. 3, *L. Forense*, infatti, stabiliva norme deontologiche sull'incompatibilità della professione forense con altre professioni, ovvero attività ed impieghi, sia pubblici che privati, con ciò impedendo l'iscrizione all'Ordine a

chi vertesse in tale stato, ovvero disponendone la cancellazione dagli stessi ove essa fosse stata sopravveniente.

Nel caso che qui ci riguarda, tuttavia, non viene in essere alcuna compatibilità all'iscrizione all'Ordine degli Avvocati, ben potendo un iscritto ricoprire il ruolo di mediatore civile e commerciale al servizio di Organismi all'uopo istituiti.

Il regime delle incompatibilità che viene in essere in materia di norme sulla risoluzione alternativa delle controversie e, segnatamente, in materia di mediazione civile e commerciale e di arbitrato, è posto essenzialmente a difesa della libertà di determinazione del professionista, oltre che a garanzia di un corretto ed equilibrato esercizio dell'attività mediativa nei confronti delle parti.

Il primo di tali due profili può considerarsi tipico delle norme deontologiche per quanto concerne le incompatibilità.<sup>4</sup> Nella sua sent. del 27.5.1988 il C.N.F. ha più ampiamente precisato che la *ratio* delle norme in materia di incompatibilità risiede nell'esigenza di tutela non soltanto dell'autonomia del giudizio, ma anche del prestigio e del decoro dell'Ordine forense dal discredito che può derivare da ogni violazione dei principi di autonomia di giudizio e di libertà di determinazione. Un mediatore con le mani legate, al pari di un avvocato in pari condizioni, potrebbe non rendere un servizio sereno e/o obiettivo nella sua svolta mediativa e conciliativa, con ciò suscitando ombre sulla trasparenza e sull'onestà del suo operato.

Il secondo profilo sopra cennato, quello di garanzia del corretto ed equilibrato esercizio dell'attività mediativa nei confronti delle parti, è conseguenziale al primo. È anche premessa indispensabile alla validità pratica dell'istituto, che è stato collocato nel nostro ordinamento allo scopo di dirimere le controversie in un modo soddisfacente per entrambe le parti, conciliandole nella valorizzazione dei diversi interessi individuali sottesi e/o contigui all'oggetto del contendere.

Vediamo, adesso, più da vicino il regime delle incompatibilità nel *Cod. Deont. Forense*, nel quadro delle modificazioni che hanno comportato le novità legislative in materia di A.D.R. (risoluzione alternativa delle controversie) e, segnatamente, di Mediazione civile e commerciale. Il regime delle incompatibilità scaturisce anche dal dovere di in-

1 Da non confondersi con quanto sopra, sotto il profilo della natura della Mediazione civile e commerciale, è altro punto di vista circa un'altra *summa divisio* che, invece - strettamente guardando alla funzione dell'avvocato (e non, dunque, in termini più generali e astratti) -, autorevole dottrina, ha così esplicitato: «L'attività dell'avvocato si distingue in giudiziaria e in stragiudiziale (nel processo e fuori del processo), la prima risolvendosi nel patrocinio, l'altra nella consulenza»: cfr. F. Carnelutti, voce *Avvocato e procuratore*, in *Enc. Dir.*, 1959, IV, p. 645. Ciò, tuttavia, potrebbe indurre a consimili considerazioni anche in materia di Mediazione civile e commerciale, ma pur sempre per quanto concerne l'attività resa dall'avvocato al proprio assistito e non, invece, circa la natura in sé dell'istituto. Stante la rilevanza, in qualche modo anche giudiziaria, che possiede la Mediazione, infatti, è previsto il patrocinio innanzi agli Organismi di Mediazione, previo conferimento di procura da parte del cliente al proprio difensore. Anche in questo caso, tuttavia, non sfuggono all'analisi le difficoltà di inquadramento sistematico della materia e le conseguenze - talvolta ibridi - che ne derivano.

2 Per un ulteriore approfondimento sul punto rinviamo a P. Gianniti, *Principi di Deontologia forense*, CEDAM, Padova, 1992, pp. 45 e ss.; 114 e ss.

3 Il primo comma dell'art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella L. 22 gennaio 1934, n. 36.

4 Sul punto rinviamo a P. Gianniti, *cit.*, p. 115 e ss.



dipendenza sancito dall'art. 10, *Cod. Deont. Forense*, ai sensi del quale «nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni» e di non tener conto nemmeno di «interessi riguardanti la propria sfera personale».

#### La modifica dell'art. 55, Cod. Deont. Forense (Arbitrato)

4. Compriamo solamente *en passant* un breve cenno alla modifica dell'art. 55 del *Cod. Deont. Forense*, concernente l'arbitrato, immediatamente dopo del quale è stato "innestato" il nuovo art. 55 *bis*, come a voler disegnare un ambito diverso e definito, ma per certi versi contiguo.

L'art. 55 del *Cod. Deont. Forense*, in tema di "Arbitrato", evidenzia sin dal suo esordio che «l'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza». È inteso che la «probità» e la «correttezza» personale siano condizioni necessarie ad una attenta e corretta vigilanza sull'andamento del procedimento in termini di imparzialità e di indipendenza.

La norma deontologica nei cpv. successivi esplicita i casi in cui l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro, il che avviene: 1) quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti ovvero, comunque, ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, C.p.c. concernente i motivi di ricusazione degli arbitri;<sup>5</sup> 2) se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

«In ogni caso», precisa la norma, «l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il

consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico».<sup>6</sup>

Gli obblighi di probità e di correttezza non si limitano alla fase anteriore allo svolgimento dell'arbitrato, ma si estendono anche alla fase procedimentale (e persino oltre: v. più innanzi), talché «l'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo».

Egli, inoltre, «ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale; non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti».

Una volta definitasi la procedura arbitrale, l'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non siano decorsi almeno due anni dalla chiusura del procedimento e se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

L'estensione del divieto ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali da un canto appare sorretta dal lodevole intento di evitare posizioni potenzialmente conflittuali con l'interesse preminente ad un giudizio corretto ed imparziale, scevro da condizionamenti di sorta.

L'estensione del divieto ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali da un canto appare sorretta dal lodevole intento di evitare posizioni potenzialmente conflittuali con l'interesse preminente ad un giudizio corretto ed imparziale, scevro da condizionamenti di sorta.

#### L'introduzione nel Cod. Deont. Forense dell'art. 55 *bis* sulle incompatibilità dell'Avvocato nella Mediazione Civ. e Comm.

5. Notevoli sono nel *Cod. Deont. Forense* le analogie tra le incompatibilità stabilite per l'avvocato nella procedura arbitrale e disegnate per la Mediazione civile e commerciale, pur con qualche importante elemento di differenziazione, dettato perlopiù dalle note-



5 Il canone è stato così modificato dal C.N.F. con delib. del 16 dicembre 2011. Il testo precedente recitava: «L'avvocato non può assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti».

6 Il canone è stato così modificato dal C.N.F. con delib. del 16 dicembre 2011. Il testo precedente recitava: «L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico».

Si notino le lievi ma significative differenze tra i due testi originari e quelli risultanti dalle recenti modifiche ad essi apportate dal C.N.F.

voli differenze tra i due istituti <sup>7</sup> che, invece, a nostro avviso andrebbero meglio prese in considerazione. Occorre osservare, al riguardo, un primo importante elemento di differenziazione tra i due istituti: la pattuizione delle parti di devolvere ad un collegio arbitrale la soluzione delle controversie tra di loro insorte perfeziona, infatti, una rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato e, pertanto, giustifica la severità del regime deontologico delle incompatibilità ivi istituito.

Non altrettanto avviene, invece, nel caso della Mediazione civile e commerciale, ove – al contrario – l'adesione delle parti non comporta necessariamente la rinuncia alla giurisdizione dello Stato, soprattutto laddove non si dovesse pervenire alla conciliazione (ed è proprio questo uno degli elementi principali di differenziazione tra gli istituti dell'Arbitrato e della Mediazione civile e commerciale), né il mediatore possiede una funzione strettamente definibile come "giudicante".

Malgrado tali considerazioni, tuttavia, il regime delle incompatibilità vigenti per la Mediazione civile e commerciale ricalca, in linea di massima, quello relativo all'Arbitrato, senza evidenti attenuazioni e con le medesime difficoltà applicative cui abbiamo fatto cenno nel par. che precede.

L'art. 55 bis in materia di Mediazione civile e commerciale è stato interamente inserito nel *Cod. Deont. Forense* dal C.N.F. con delibera del 15 luglio 2011 ed esordisce precisando che «l'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del codice».

Qui si presenta un ulteriore importante elemento di differenziazione con il regime delle incompatibilità vigenti per l'arbitrato, vale a

dire la necessità per il mediatore (così come per le parti) di rispettare i vincoli e le procedure imposti dall'organismo di mediazione, pur nei limiti in cui le sue previsioni non

contrastino con quelle del Codice deontologico.

Non si tratta, invece, di incompatibilità, ma di sussistenza o meno di uno dei presupposti essenziale per il corretto ed ordinato svolgimento dell'incarico, l'immediatamente successiva prescrizione ai sensi della quale «l'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza».

Sarebbe più logico e preferibile, tuttavia, ritenere che la competenza cui fa riferimento detta disposizione concerna la materia del contendere e

non, invece, quella relativa alla mediazione in sé e per sé considerata, che deve – invece – ritenersi acquisita dal superamento con esito positivo del corso previsto dalla legge come requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività di Mediatore civile e commerciale. Fa eccezione il caso – non di certo impossibile – del mediatore che ritiene di non avere acquisito sufficiente capacità mediativa ovvero di non avere più dimestichezza (ad es.: per la scarsa attività svolta) con le norme sulla Mediazione: un caso del genere, infatti, ben potrebbe rientrare in una più lata accezione del concetto di «adeguata competenza».

Come, infatti, è stato osservato alla luce della relazione di accompagnamento delle modifiche al *Cod. Deont. Forense*, il dovere di «adeguata competenza» per l'avvocato che decide di svolgere anche le funzioni di mediatore valorizza i suoi requisiti di professionalità «che non possono non esprimersi non solo nella capacità di dominare e padroneggiare le essenziali ed imprescindibili tecniche di mediazione, ma anche nella capacità di evitare che i cittadini incorrano in irreversibili pregiudizi derivanti dalla scarsa conoscenza o valutazione degli elementi loro offerti per chiudere o no l'accordo di mediazione».<sup>8</sup>



<sup>7</sup> La nostra analisi è nel presente lavoro limitata al rapporto tra Mediazione Civile e commerciale e *Codice Deontologico Forense*. Per i profili che concernono, invece, la deontologia del Mediatore civile e commerciale v., tra gli altri, Buffarini Guidi G., *Ruolo ed obblighi del mediatore – Profili deontologici alla luce delle disposizioni di cui al d. lgs. 4.3.2010, n. 28 ed al d.m. 18.10.2010, n. 180*, in *Temi Romana*, a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, gennaio/dicembre 2010, pp. 285-295.

<sup>8</sup> Così Florio F., *La mediazione civile e commerciale: attività e servizi in favore degli Ordini*, in *Attualità forensi*, Fondazione dell'Avvocatura Italiana presso il C.N.F., numero speciale 2011, p. 9.

### Le incompatibilità di cui all'art. 55 bis, Cod. Deont. Forense

**5.1.** L'art. 55 bis del Cod. Deont. Forense prosegue nel cpv. successivo esplicitando i casi i cui si configura una vera e propria incompatibilità («non può assumere la funzione di mediatore l'avvocato...»): a) per chi abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali; c) in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, del C.p.c.; sin qui anteriormente all'assunzione dell'incarico di mediazione.

Per quanto concerne, invece, gli obblighi successivi allo svolgimento della mediazione, l'avvocato non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Anche qui, come per l'Arbitrato e con pari difficoltà applicative, il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali e, invero, appare sin troppo stringente se si considerano le differenze tra gli istituti della Mediazione e dell'Arbitrato.

Proseguendo più innanzi nell'analisi dell'art. 55 bis del Cod. Deont. Forense, riteniamo sia pienamente condivisibile l'ultima sua disposizione, per la quale «è fatto divieto all'avvocato consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione».

Ciò dovrebbe limitare il discutibile costume che inizialmente pareva profilarsi di avvocati «mediatori» di clienti di colleghi con lui aventi rapporto di associazione o di contiguità spaziale nei propri studi, direttamente ovvero per interposta persona, con evidente imbarazzo del collega che si trovava ad assistere propri clienti; i quali, tra l'altro, dovevano essere dirottati o accompagnati nell'altrui Studio per una mediazione su cui potrebbe pesare l'ombra della dubbia imparzialità o di una sorta di *captatio benevolentiae* di una parte a discapito del collega che l'assisteva.

È da ritenersi che sia deontologicamente scorretta anche ogni forma di elusione di tale divieto quale, ad es., l'utilizzazione, quale sede di organismo di mediazione, di uno Studio occupato da un iscritto all'Ordine degli Avvocati, anche quando questi, ingannevolmente, occulti la propria qualità apponendovi all'esterno, ad es., una targa indicante una qualità apparentemente diversa, per poi parimenti svolgervi al suo interno attività forense.

### Le modifica agli artt. 16 e 54 del Cod. Deont. Forense

**6.** Con la delibera C.N.F. del 15 luglio 2011 sono stati, altresì, modificati gli artt. 16 (*Do-vere di evitare incompatibilità*) e 54 (*Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici*) del Cod. Deont. Forense.

L'art. 16 implica il dovere dell'avvocato di evitare situazioni di incompatibilità ostative alla sua permanenza nell'albo e, comunque, in caso di dubbio, di richiedere il parere del proprio Consiglio dell'Ordine. L'ultimo suo punto precisa che «costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno».

Il par. precedente, nella sua nuova formula, ha eliminato il divieto di porre in essere attività di mediazione, lasciando, però, aperta una finestra verso un indeterminato (e non agevolmente determinabile) divieto di porre in essere un'attività «incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense».

Il divieto di mediazione dapprima vigente riguardava i mediatori di beni immobili e/o di merci e, pertanto, aveva un contenuto ed una *ratio* non assimilabili al tipo di attività posta in essere dai Mediatori civili e commerciali e, pertanto, forse avrebbe meritato migliore specificazione.

È rimasto invariato, nell'art. 16, il divieto di esercitare attività commerciale.

L'art. 54 concerneva già i rapporti con arbitri, conciliatori, consulenti tecnici: adesso riguarda, per come sin dalla sua rubrica specificato, anche i rapporti con i mediatori. A nostro avviso sarebbe stato opportuno anche qui precisare: «Mediatori civili e commerciali», per distinguere questa categoria, che opera in un ambito strettamente giuridico ed al servizio della Giustizia, da altre categorie, orientate alla mediazione nello scambio di beni e/o servizi. L'attuale formu-





la lascia un margine di indeterminazione che andrebbe meglio definito e colmato, per sua maggiore precisione.

In tutti i casi previsti dall'art. 54 l'avvocato è tenuto a ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

#### **Responsabilità disciplinare e criteri di giudizio nell'azione disciplinare**

7. Il *Cod. Deont. Forense*, nel suo Titolo I (*Principi generali*), all'art. 1, definisce il proprio ambito di applicazione, che espressamente si estende a tutti gli avvocati e praticanti avvocati nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

L'art. 3 (*Volontarietà dell'azione*) dispone che la responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se di tipo omissivo.

Oggetto di valutazione nel giudizio disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato, il quale deve essere giudicato esaminando, pur con la dovuta severità, ogni profilo oggettivo e soggettivo incidente sul fatto contestato e non, invece, solamente l'immediato aspetto formale, che rimane in ogni caso l'elemento centrale su cui focalizzare l'analisi sul dolo commissivo ovvero omissivo. Dispone, altresì, l'art. 3 che «quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica». È il precedente art. 2 a dettare le norme sulla potestà disciplinare, prevedendo che spetti «agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche».

I criteri di «adeguatezza» e di «proporzionalità» che devono informare l'irrogazione delle sanzioni sono così sinteticamente delineati dalla disposizione: «Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamen-

ti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione». Criteri, questi, che – pur nell'inevitabile margine di discrezionalità che esse lasciano al giudizio – appaiono improntati ad una valutazione saggia, seria ed equilibrata di un insieme di elementi e di circostanze intorno alla quale far perno nell'espressione finale della decisione disciplinare.

È, indubbio, tuttavia, che talune indeterminazioni dovute alla genericità di taluni indicati termini lessicali, unitamente ad altre considerazioni *supra* svolte circa la *ratio* e le ragioni di opportunità o meno di alcune delle incompatibilità vigenti per il Mediatore civile e commerciale, lasciano aperta la strada verso miglioramenti del testo codicistico: questo anche alla luce di una più approfondita valutazione dell'impatto che l'istituto della Mediazione civile e commerciale avrà sull'attività forense complessivamente considerata e su quella delle diverse tipologie di avvocati, ancora non determinabile, stante il sin troppo recente esordio dell'istituto.

#### **BIBLIOGRAFIA**

AA.VV. (a cura di CORRADINO M. e STICCHI DAMIANI M.), *ADR e Mediazione*, Giappichelli, Torino, 2012.

BUFFARINI GUIDI G., *Ruolo ed obblighi del mediatore – Profili deontologici alla luce delle disposizioni di cui al d. lgs. 4.3.2010, n. 28 ed al d.m. 18.10.2010, n. 180*, in *Temi Romana*, a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, gennaio/dicembre 2010, pp. 285-295.

CARNELUTTI F., voce: *Avvocato e procuratore*, in *Enc. Dir.*, 1959, IV.

FRAGOMENI T., *Mediazione e Conciliazione*, CELT – La Tribuna, Piacenza, 2010.

FLORIO F., *La mediazione civile e commerciale: attività e servizi in favore degli Ordini*, in *Attualità forensi*, Fondazione dell'Avvocatura Italiana presso il C.N.F., numero speciale 2011, pp. 7-10.

GIANNITI P., *Principi di Deontologia forense*, CEDAM, Padova, 1992.

*Numerosi i punti oscuri della normativa ancora da chiarire*

## SULLE PRIME APPLICAZIONI DEL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

di Giovanni Esterini Sr.

**SOMMARIO:** 1 - Introduzione; 2 - La prima obiezione; 3 - Tutela cautelare e rito sommario di cognizione; 4 - La chiamata di terzo nel procedimento sommario di cognizione; 5 - La trascrivibilità ex art. 702 bis.

**1. Talune criticità o questioni controverse sono emerse nelle prime applicazioni del rito sommario di cognizione.**

**Una prima questione controversa riguarda la compatibilità del procedimento sommario di cognizione con i procedimenti di cognizione soggetti al rito lavoro ed in particolare a quello locatizio che a quest'ultimo si richiamano.**

Per le controversie *lato sensu* locatizie, giudice competente per materia è il tribunale che "giudica in composizione monocratica", in seguito allo svolgimento di un processo ordinario di cognizione, per quanto le scansioni in rito si caratterizzano per specialità di regolamentazione.

In linea teorica potrebbe ipotizzarsi la compatibilità di siffatti accertamenti giudiziari in materie peculiari rispetto al procedimento sommario di cognizione.

Sono state, tuttavia, evidenziate possibili obiezioni alla verifica di compatibilità, che in parte, riposano, sulla constatazione della speciale regolamentazione che ricevono i processi ordinari di cognizione a rito speciale.

### La prima obiezione

**2.** La prima obiezione risulta fondata sul dato letterale. L'art. 702 *ter*, 3° co., c.p.c. impone al giudice, il quale non ritenga ammissibile la sommaria istruzione del procedimento, la fissazione «dell'udienza cui all'art. 183». Il richiamo a questa disposizione, tipica del processo ordinario, evidenzia che il nuovo procedimento sommario è stato concepito quale strumento alternativo rispetto al processo, archetipico, ordinario di cognizione, di cui al II° libro del c.p.c. Tale rilievo trova conforto nell'ulteriore richiamo compiuto dall'art. 702 *bis* all'art. 163 c.p.c., in riferimento all'avvertimento previsto dal n. 7 che l'attore deve dare al convenuto in riferimento al fatto che la costituzione tardiva in giudizio implica le decadenze previste dagli artt. 167 e 38 c.p.c.

A tale argomento si è replicato evidenziando che "l'obiezione potrebbe non risultare decisiva (mostrandosi singolare l'esclusione di un procedimento accelerato proprio nelle controversie in cui tale esigenza è più pressante); sarà allora necessario

sostituire l'udienza di cui all'art. 183 con quella di cui all'art. 420". Quest'operazione di cosmesi giuridica dovrebbe, però, ulteriormente confrontarsi con la previsione, caratteristica del rito laboristico, dell'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c., ove vanno espletate composite e varie attività processuali. Questo è il luogo deputato, in via preliminare, al tentativo di conciliazione delle parti, oltre che al loro libero interrogatorio. L'espletamento di tali attività processuali preliminari non è, viceversa, previsto nell'udienza di trattazione del processo ordinario di cognizione, che ha uno snodo decisamente vario e diversificato.

Va aggiunto un ulteriore rilievo negativo in punto di compatibilità. Nei processi soggetti al rito del lavoro sono individuabili specifiche preclusioni istruttorie che maturano sin dalla costituzione in giudizio delle parti (artt. 414, 416 in correlazione con l'art. 420 c.p.c.); preclusioni che, invece, non sono riscontrabili nel procedimento sommario di cognizione, ove le deduzioni istruttorie e la produzione documentale possono avvenire, teoricamente, anche in apertura di udienza.

Come è evidente, il regime giuridico del procedimento sommario e di quello ordinario soggetto a rito speciale appare largamente divergente e non sembrano ravvisabili spazi di comunicabilità tra di essi.

A queste considerazioni ostative potrebbe aggiungersi un'ulteriore rilievo in punto di *ratio legis*.

La struttura semplificata e deformalizzata degli snodi caratterizzanti il rito laboristico, (che è concentrato e destinato a concludersi in una sola udienza, l'udienza di discussione, con pronuncia immediata della sentenza; v. art. 420 c.p.c.) tendenzialmente non dovrebbe scontare le lentezze ed i tempi lunghi di definizione cui soggiace il rito ordinario di cognizione.

Si tratta già di per sé di un rito ampiamente semplificato nella struttura, analogamente alla previsione del rito sommario di cognizione che su questa fisionomia è stato concepito. Ciò che sembra escludere alcuna comunicabilità di esso rispetto all'ambito del rito speciale.

Una volta esclusa la compatibilità del procedimento sommario di cognizione con il rito laboristico, v'è da chiedersi quale sia la sorte del procedimento in tal modo erroneamente introdotto. Ebbene, la decisione di inammissibilità del ricorso è prevista dal 2° comma dell'art. 702 *ter* c.p.c. Tale de-

claratoria può essere resa nell'eventualità in cui la domanda non rientri nel novero dei casi in cui "il tribunale giudica in composizione monocratica" (ai sensi dell'art. 702 *bis*, primo comma), perché, in forza dell'art. 50 *bis* c.p.c., la controversia deve essere decisa collegialmente, ovvero, da un giudice diverso dal tribunale. L'inammissibilità è pronunciata con "ordinanza non impugnabile", ovvero, un provvedimento non revocabile, né modificabile da parte del giudice che l'ha pronunciato, ai sensi dell'art. 177, 3° comma, n. 2, c.p.c. Sembra che la pronuncia di inammissibilità non vada resa solo nell'ipotesi indicata, ma anche nei casi di proposizione del ricorso secondo le forme speciali, ossia al di fuori dei casi previsti dalla legge, ove emerge un'erronea scelta nel rito applicabile. In alternativa potrebbe ipotizzarsi l'applicazione dell'art. 426 c.p.c., con mutamento dal rito ordinario a quello speciale.

L'obiezione a tale soluzione è che la disposizione in questione è dettata proprio dal rito speciale locatizio/laburistico che si ritiene incompatibile e pertanto inapplicabile.

### Tutela cautelare e rito sommario di cognizione

**3.** Altra questione controversa è quella della compatibilità della tutela cautelare in corso di causa assoggetta al rito sommario di cognizione.

Il problema è stabilire se vi sia una effettiva incompatibilità tra i due riti o se, piuttosto, le peculiarità del procedimento sommario non siano destinate a comportare più semplicemente un diverso margine di utilità e di utilizzabilità della tutela cautelare rispetto a quanto avviene nel contesto del processo ordinario di cognizione.

In un caso la giurisprudenza di merito ha ritenuto l'incompatibilità tra tutela cautelare e procedimento sommario di cognizione, sulla scorta di due differenti ragioni strutturali: una generale costituita dalla collocazione – e indi dalla natura – del procedimento sommario tra quelli speciali; una specifica derivante dalle caratteristiche del rito, utilizzabile soltanto per le cause per le quali è sufficiente un'istruttoria non complessa. Ma tali argomenti sono stati contestati in dottrina. Il *nomen iuris* adottato dal legislatore e la collocazione tra i processi speciali non forniscono da soli argomento utile ad escludere la possibilità di innesto di un'ulteriore tutela speciale, come è dimostrato dall'art. 669 *quinquies* che disciplina la competenza cautelare in caso di convenzione di arbitrato o di pendenza del procedimento arbitrale.

È noto che la tutela cautelare è funzionale a tenere indenne la parte dal pregiudizio determinato dalla cadenza dei tempi necessari per far valere in via ordinaria il diritto azionato. È proprio perché la ragion d'essere della tutela cautelare risiede nella manchevolezza della tutela ordinaria sotto il profilo temporale, vi è incompatibilità ogni qualvolta in cui l'ordinamento predispone altri strumenti per garantire il medesimo risultato.

In quest'ottica la qualificazione del procedimento sommario e le esigenze di celerità cui è improntato potrebbero costituire argomento sufficiente ad escludere la compatibilità tra le due forme di tutela.

Tuttavia il rito sommario di cognizione non è limitato alla tutela di particolari diritti o volto ad ottenere esclusivamente taluni provvedimenti, potendo essere utilizzato per tutte le controversie rientranti nella competenza del tribunale in composizione monocratica; nemmeno è subordinato alla ricorrenza di presupposti o condizioni di ammissibilità specifici.

Inoltre, proprio perché alternativo alle forme della cognizione ordinaria ma suscettibile di proseguire secondo quelle, la fase introduttiva è modellata su quella del libro II, con la conseguenza che è assicurato *ab origine* il contraddittorio tra le parti, per cui la decisione – sia essa interinale di mutamento del rito o definitiva – viene pronunciata dopo che attore e convenuto abbiano potuto esporre il contenuto delle proprie pretese e difese. Infine, l'ordinanza che definisce il processo non fornisce soltanto un titolo esecutivo ovvero un provvedimento provvisorio destinato ad essere altrove superato ma è idonea, al pari delle sentenze al giudicato sostanziale.

Nessuna incompatibilità può riscontrarsi tra tutela cautelare e rito sommario di cognizione attesa l'idoneità al giudicato sostanziale dell'ordinanza che lo conclude, la piena alternatività di esso al rito ordinario e la circostanza che la cognizione semplificata e per ciò più celere, non dipende da ragioni di urgenza ma dalla valutazione delle caratteristiche della controversia.

L'altro argomento utilizzato per escludere la compatibilità tra tutela cautelare e rito sommario è costituito dal rilievo che il procedimento sommario di cognizione deve rimanere confinato alle fattispecie di pronta e facile risoluzione ed in effetti la domanda cautelare in corso di causa innesta nel procedimento introdotto il sub procedimento cautelare che senz'altro aumenta il grado di complessità oggettiva della causa. È stato obiettato non però con riferimento all'istruzione. L'istruzione cautelare, infatti, non potrà mai definirsi più complessa o meno sommaria di quella prevista dall'art. 702 *ter*.

La misura cautelare garantisce l'effettività della tutela di un diritto non ancora accertato ma la cui verosimiglianza è stata scrutinata in via d'urgenza, cioè limitando all'indispensabile gli atti di istruzione. L'ordinanza che definisce il procedimento sommario, al contrario, accerta l'esistenza e il modo d'essere del diritto in via tendenzialmente definitiva ma più celere rispetto a quanto discenderebbe dall'applicazione delle forme della cognizione ordinaria repute sovrabbondanti rispetto all'oggetto del processo.

L'istruzione sommaria è funzionale all'assunzione di un provvedimento dotato di una stabilità ed efficacia precettiva diversa da quella propria del



provvedimento cautelare, sia pure anticipatorio, con la conseguenza di non poter senz'altro essere quantitativamente o qualitativamente meno complessa. Ne discende che la proposizione della domanda ai sensi dell'art. 702 *bis* non preclude sotto questo profilo la possibilità di accedere nelle more del giudizio alla tutela cautelare.

#### La chiamata di terzo nel procedimento sommario di cognizione

4. Altra questione dibattuta è quella relativa alla possibilità di chiamata in causa del terzo nel procedimento sommario di cognizione.

L'art. 702 *bis* ultimo comma prevede espressamente la chiamata di terzo in garanzia da parte del convenuto, disponendo che quest'ultimo debba farne dichiarazione, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Due i problemi che si sono posti:

- 1) la limitazione alla chiamata in garanzia.
- 2) la possibilità di chiamata in causa da parte dell'attore.

Quanto al primo problema la maggior parte della dottrina si è pronunciata nel senso della natura meramente esemplificativa del limite posto dalla lettera della legge.

Secondo altra dottrina tale limitazione letterale delle legge risulta omogenea con la struttura semplificata del rito, con la sua *ratio* acceleratoria e con il favore chiaramente rivolto alla separazione delle domande come quelle riconvenzionale, ove, non possano trattarsi con le forme del procedimento sommario di cognizione.

Anche la giurisprudenza di merito nelle prime pronunzie ha optato per tale soluzione, nel caso di chiamata del terzo responsabile esclusivo (c.d. *laudatio auctoris*).

Il ragionamento svolto da queste prime pronunzie è il seguente:

- la chiamata del terzo responsabile esclusivo dà vita ad una causa autonoma rispetto a quella introdotta dall'attore avverso il chiamante e - pur avendo caratteristiche contigue rispetto ad altre azioni, quali ad esempio la chiamata di "corresponsabile" in rivalsa - non potrebbe essere equiparata ad una chiamata in garanzia, domanda alla quale il convenuto ha interesse proprio ed autonomo in quanto potenziale obbligato e non in quanto estraneo all'addebito mossogli dal ricorrente;
- la chiamata del terzo nel rito sommario è consentita solo quando in garanzia e la soluzione è conforme alla *ratio* di introdurre nell'ordinamento un procedimento di rapida definizione;
- l'inammissibilità della *laudatio auctoris* non potrebbe pregiudicare il convenuto, che potrà liberamente sostenere la responsabilità del terzo anche in difetto di contraddittorio con lo stesso, e, nel caso di fondatezza della propria tesi, ottenere un semplice rigetto del ricorso,

- l'attore, dal canto suo, non potrebbe dolersi dell'omessa partecipazione del terzo al giudizio non avendolo chiamato e potendo peraltro convenire il terzo in autonomo giudizio;

- sul piano sistematico, la teorica maggiore possibilità di un contrasto di giudicati discendente dall'applicazione letterale della norma in questione non potrebbe giustificare una interpretazione estensiva, o forzata, poiché il rischio suddetto sussisterebbe in ogni caso anche ove il convenuto si dovesse ritenere nella facoltà della chiamata del responsabile esclusivo, posto che tale facoltà non costituisce in ogni caso un obbligo, eccetto che nei casi di litisconsorzio necessario.

Quanto al secondo problema, quello della possibilità della chiamata in causa dell'attore, per il fondamentale principio del giusto processo, di cui fa parte quello della parità delle armi, dovrebbe consentirsi - come consente l'art. 269, 3° co. c.p.c. - che il ricorrente sia autorizzato a chiamare in causa un terzo qualora l'esigenza derivi dalle difese del resistente.

#### La trascrivibilità del ricorso ex art. 702 *bis*

5. Altra questione interessante, ma connessa solo indirettamente con il rito sommario di cognizione, è quella relativa alla trascrivibilità *ex* dell'art. 2652 c.c. del ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c., prima della notifica del ricorso stesso.

È accaduto che il difensore di un ricorrente avesse chiesto al Conservatore dei RR.II. la trascrizione ai sensi dell'art. 2652 c.c. di un ricorso presentato ai sensi dell'art. 702 *bis*, con cui aveva instaurato una causa per ottenere la revoca *ex* art. 2901 c.c. di un atto di trasferimento della proprietà di alcuni immobili compiuto dal suo debitore.

Il Conservatore ha provveduto alla trascrizione con riserva, ai sensi dell'art. 2674 *bis* c.c., dubitando sia che il ricorso *ex* art. 702 *bis* c.p.c. potesse rientrare nel novero delle domande trascrivibili ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. e, in caso affermativo, dubitando ulteriormente della possibilità di prescindere dalla notifica alla controparte ai sensi dell'articolo 2658 c.c. ultimo comma. La giurisprudenza di merito ha escluso la trascrivibilità del ricorso sulla scorta dei seguenti argomenti:

- gli articoli 2652 e 2653 c.c., in tema di trascrizione di domande giudiziali relative a questioni elencate nelle norme stesse, non stabiliscono alcuna limitazione circa la forma dell'atto contenente la domanda da trascrivere;
- parimenti, l'art. 2658 c.c., in tema di atti da presentare al conservatore per la trascrizione di domanda giudiziale, al secondo comma, si limita a prescrivere che sia presentata copia autentica del documento che la contiene. Di conseguenza, non si riviene alcun ostacolo alla trascrizione nel caso in cui la domanda giudiziale sia contenuta in un ricorso anziché in un atto di citazione.

Quanto alla necessità che l'atto contenente la domanda giudiziale sia munito della relazione di notifica alla controparte, il secondo comma dell'articolo 2658 c.c., è chiarissimo e non lascia spazio ad interpretazioni additive; peraltro, nemmeno avuto riguardo alla *ratio* della norma si perviene alla conclusione che l'atto introduttivo di un giudizio possa essere trascritto prima della sua notificazione, ossia prima che il convenuto sia messo in condizioni di averne conoscenza.

È ben vero che la trascrizione della domanda persegue principalmente la salvaguardia dell'interesse dell'attore (o del ricorrente) a che la sua iniziativa non sia paralizzata e vanificata dalla successiva trascrizione di atti in suo pregiudizio da parte del convenuto o di terzi (anche, e soprattutto, se in buona fede); d'altro canto, a controbilanciare tale primaria esigenza vi è anche quella di tutelare il controinteresse del convenuto, tutela che la legge persegue imponendo che ai fini della trascrizione l'atto contenente la domanda sia corredato della relazione di notifica dell'atto introduttivo. Quest'ultimo adempimento non è fine a se stesso, né si spiega semplicemente con la mera esigenza di certificare la pendenza del giudizio (che nel caso disciplinato dall'articolo 702 *bis* c.p.c. si verifica già con il deposito del ricorso), circostanza tutto sommato irrilevante ai fini della trascrizione; piuttosto serve ad assicurare che il convenuto (o resistente) sia informato della instaurazione del giudizio e, quindi, dell'eventuale trascrizione, e così messo in condizione di attivarsi per le contromisure del caso; invero, si potrebbe fare l'ipotesi che l'atto introduttivo non venga mai notificato alla controparte, caso in cui v'è il presupposto per l'estinzione del processo ma non per l'automatica cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale: affinché la cancellazione debba e possa essere ordinata dal giudice d'ufficio, occorre che ve ne sia in atti notizia, situazione che quasi mai si verifica in assenza della segnalazione del controinteressato, soprattutto se costui sia ignaro della pendenza del giudizio.

La preoccupazione del ricorrente è comprensibile: è evidente che la notifica del ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. può avvenire anche con molto ritardo rispetto al deposito del ricorso, perché va effettuata unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, la cui emissione dipende dai tempi del tribunale e sfugge completamente al controllo della parte; ed in considerazione di ciò si è posto il dubbio che imponesse di depositare con la richiesta di trascrizione non solo il ricorso, ma anche la sua notificazione alla controparte determina un'ingiusta disparità nella effettività della tutela offerta dalla legge alla parte che si avvale del ricorso *ex art. 702 bis* rispetto a quella che utilizzi l'atto di citazione; l'osservazione è giusta: mentre nel caso di atto di citazione, l'attore può subito attivarsi per la notifica, così mettendosi in condizione di trascrivere la domanda, l'emissione del decreto di fissazione udienza a seguito di ricorso

*ex articolo 702 bis* c.p.c. dipende esclusivamente dalle esigenze del tribunale, sicché il ricorrente potrebbe trovarsi esposto ad una lunga attesa e nell'impossibilità di conseguire subito gli effetti della trascrizione per paralizzare atti in suo pregiudizio compiuti dalla controparte. Ma la conclusione del giudice è che la evidenziata disparità di trattamento, però, non è ingiustificata, ma trova fondamento nelle diversità di disciplina tra il processo ordinario di cognizione e il procedimento sommario di cognizione, certamente più agile del primo ma penalizzante per certi aspetti, tra cui quello appena evidenziato; ma, soprattutto quella disparità di trattamento non è ingiusta: infatti, i privati sono liberi di orientarsi, a seconda delle strategie concrete, per uno strumento più svelto quanto a forme e procedure, qual è il ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c., oppure optare per il tradizionale atto di citazione, caratterizzato da maggiori oneri ma con il vantaggio di consentire la pronta trascrizione della domanda.

La paventata lesione di principi fondamentali del diritto di difesa, che imporrebbe di ricercare un'interpretazione dell'art. 2658 c.c. conforme a quei principi oppure di sollevare una questione di legittimità, sussisterebbe invece se il ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. fosse unico strumento a disposizione dell'interessato.

Prima di concludere, una brevissima riflessione personale. La *ratio* ispiratrice dell'introduzione nel nostro ordinamento del rito sommario di cognizione è stata quella di creare una corsia privilegiata per alcuni tipi di controversia, garantendone la celerità. Credo che il motivo per cui questo nuovo rito abbia avuto scarsa fortuna è perché gli avvocati non si fidano del nuovo strumento processuale ed in particolare non nutrono certezze né sulla uniformità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine all'ambito di applicabilità ed ammissibilità del rito, né sulle concrete garanzie di maggiore celerità del processo sommario a fronte della rinuncia ad usufruire delle garanzie consolidate del rito ordinario.

Il legislatore persevera nell'utopia di ritenere di poter raggiungere l'obiettivo della celerità del processo civile attraverso la creazione di nuovi riti o la sostituzione di quelli esistenti. Sarebbe sufficiente l'esperienza delle numerose precedenti riforme a farlo desistere. Basti pensare all'introduzione del rito lavoro ispirato sostanzialmente dalle medesime esigenze del rito sommario di cognizione, ma che alla resa dei conti non ha minimamente prodotto i risultati sperati.

La celerità della giustizia – come ben sappiamo avvocati e magistrati – passa non già attraverso la ricerca della forma processuale perfetta, che non esiste, ma passa da un lato attraverso i giusti interventi di adeguamento e razionalizzazione delle strutture e delle risorse umane del mondo giustizia e dall'altro attraverso un effettivo cambiamento culturale nel modo di intendere la professione di avvocato e la funzione di magistrato.

## CITAZIONE O RICORSO? LE SS.UU. RISPONDONO L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE CONDOMINIALE

di Antonello Guido

**Le Sez. Unite Civ. della Suprema Corte di Cassazione, con Sent. n. 8491 del 14 aprile 2011, componendo un contrasto interno alla Seconda Sez., hanno affermato che le impugnazioni delle delibere delle assemblee condominiali, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 del C.P.C., vanno proposte con citazione e non con ricorso, non disciplinando l'art. 1137 C.C. la forma di tali impugnazioni.**

A tale conclusione giunge la Suprema Corte spiegando che la locuzione "ricorso" contenuta nell'art. 1137 del codice civile ha natura atecnica, essa cioè non indica la forma dell'atto introduttivo della relativa domanda, e che, pertanto, la forma corretta da adottare per la introduzione del giudizio di opposizione alle delibere assembleari di condominio è la citazione. Pur tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che la opposizione proposta con il deposito del ricorso, benché risulti essere un *modus irrituale* di introduzione del giudizio, è in ogni caso idonea a costituire il rapporto processuale. Ne consegue, quindi, che il deposito del ricorso effettuato nel termine di trenta giorni fa comunque salva l'impugnazione della delibera assembleare. A questo punto, però, è utile rispondere al quesito che in tanti si sono posti e cioè se la domanda di impugnazione di una deliberazione assembleare di condominio, erroneamente proposta con ricorso anziché con citazione, possa essere ritenuta valida solamente se presentata al Giudice entro i trenta giorni dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti, così per come stabilito dall'art. 1137 del codice civile, o se detto termine debba essere dilatato ri-

spetto alla notificazione del decreto di fissazione dell'udienza. Chiarisce in merito la Suprema Corte che l'adozione della forma del ricorso non inficia l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale che, si ritiene, sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria. Cosicché, estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine previsto dall'art. 1137 del codice civile non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse della parte convenuta in giudizio, gravando di contro l'attore di un *incombente sproporzionato* in ragione del fatto che l'eventuale decadenza del termine dopo il deposito del ricorso potrebbe non dipendere da una sua inerzia ma dai tempi impiegati dall'Ufficio Giudiziario per la emissione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. Le due analizzate forme di impugnazione, oltre alla loro diversa intrinseca impostazione, vanno osservate, a parere dello scrivente, sempre in relazione al rispetto del termine dei trenta giorni, anche in relazione della esigenza di domandare la sospensione dell'esecutività della delibera assembleare che in caso di citazione non potrebbe essere ammessa prima dell'udienza di comparizione. Ben valutati i motivi di opposizione e la strategia difensiva da adottare allo specifico caso, dunque, il ricorrente si avvarrà dell'atto introduttivo ritenuto più idoneo al raggiungimento dello scopo prefissato. Di contro, il condominio convenuto in giudizio, e per esso il suo amministratore pro tempore, se ben accorto, si guarderà bene dal porre in esecuzione la delibera assembleare nelle more di un pendente giudizio di impugnazione dall'esito sconosciuto. Una lungimirante percezione dell'errore porterà poi l'amministratore condominiale più avveduto a convocare tempestivamente, possibilmente prima di essere chiamato in giudizio, una nuova assemblea condominiale volta ad annullare e/o a correggere le deliberazioni oggettivamente affette da violazioni di legge. Infine, capitolo a parte è quello relativo ai costi del procedimento al quale si accenna sol perché sistematicamente lamentato dall'utenza. Può, infatti, in tal senso affermarsi che, alla luce dei proibitivi costi di iscrizione a ruolo dei procedimenti di impugnazione delle delibere assembleari, tale esperimento processuale è oggi prevalentemente riservato ai cittadini più abbienti.



Catania - Il più antico grattacielo della città



Le incongruenze tra C.p.c. e realtà di fatto, a seguito della riduzione del termine per l'appello

## L'IMPUGNAZIONE E IL RILASCIO DELLE COPIE DELLA SENTENZA

*I disservizi degli uffici vanificano l'utilizzazione del termine breve per impugnare – Le SS.UU. della Cass., con sent. n. 7607/2010, ribadiscono il principio del rilievo solamente fiscale della registrazione, per cui i Cancellieri potrebbero rilasciare copia delle sentenze e degli altri atti giurisdizionali non registrati, per la prosecuzione del giudizio.*

di Antonino Catanzaro Lombardo

**Le varie modifiche apportate nel corso degli ultimi anni al Codice di procedura civile hanno, tra l'altro, ridotto il termine lungo per impugnare una sentenza civile da un anno a sei mesi il che ha, di fatto, vanificato il diritto a servirsi del termine breve per l'impugnazione, non potendo le parti ottenere le copie della sentenza prima della registrazione, adempimento impossibile per quanto appreso.**

In atto, la Cancelleria del Tribunale civile impiega circa trenta giorni per annotare le sentenze a repertorio e trasmetterne copia all'Agenzia delle Entrate che svolge il servizio della tassazione.

L'Agenzia delle Entrate riesce a tassare le sentenze (Tribunali e Corte di Appello) non prima di quattro mesi dal ricevimento della copia. Aggiungasi il tempo di notificare gli interessati e di trasmettere loro il modello, di procedere al pagamento (se dispongono delle somme che in talune ipotesi possono essere rilevanti) e di farne eseguire l'annotazione all'Agenzia delle Entrate.

E sommando le tre modalità si ottengono i seguenti tempi: giorni 30 + 120 + 15 + 15 = 180: cioè, per ottenere le copie si decorrono 180 giorni dalla pubblicazione.

Le Cancellerie, osservando il parere reso dal Ministero della Giustizia il 10 marzo 2006, non rilasciano copie di sentenze per uso notifica se non sono registrate. Il rilascio di copia di sentenza non registrata è consentito per uso appello oppure per porre in esecuzione il titolo, cioè soltanto di sentenze esecutive per legge, munite della relativa formula.

In definitiva, il termine lungo spira e la parte che ha interesse ad una sollecita definizione, di fatto subisce il diniego del proprio diritto.

La Corte Suprema a Sezione Unite è intervenuta sul punto, con sentenza del 30 marzo 2010, n. 7607 ed ha ribadito il principio «rilevando la registrazione della sentenza esclusivamente ai fini fiscali» per cui i Can-



cellieri possono rilasciare copia delle sentenze e degli altri atti giurisdizionali non registrati, per la prosecuzione del giudizio. La Corte Costituzionale, con sent. 10 giu-



gno 2010, n. 198 ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 66, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al primo comma non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo «perché nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello dell'attuazione della tutela giurisdizionale il primo è sufficientemente garantito dal dovere imposto al Cancelliere di informare l'ufficio finanziario della mancata registrazione dell'atto giudiziale».

La problematica a questo punto si sposta sull'interpretazione della frase «prosecuzione del giudizio».

Il Ministero, con il parere sopra menzionato, ha posto il divieto del rilascio di copie di atti per uso notificazione, posto che la norma prevede il diritto al rilascio quando gli atti sono finalizzati alla prosecuzione del giudizio e tali ipotesi sono state individuate nella messa in esecuzione dell'atto e nella impugnazione dell'atto. L'interpretazione è restrittiva in quanto la notificazione di un atto costituisce prosecuzione del giudizio perché finalizzata a far decorrere il termine

breve per l'esercizio del diritto di impugnazione, diritto che si esercita sia mediante il rilascio di copia ai fini di impugnazione che mediante rilascio di copia ai fini della notificazione provocando questa, sia nell'altra parte che in sé stessa, il decorso del termine per l'esercizio del diritto ad impugnare.

Quindi, se è consentito il rilascio della copia della sentenza per uso impugnativa deve essere, del pari, consentito il diritto ad ottenere le copie dell'atto per la sua notificazione, perché questa è diretta a provocare il decorso del termine assegnato alle parti (notificante e notificato) per proporre o meno impugnativa e, cioè, copie finalizzate alla prosecuzione o alla definizione del giudizio.

Le due ipotesi costituiscono due profili del medesimo problema.

In tal senso ha deciso il Presidente del Tribunale di Lecce, con decreto del 30 marzo 2009.

Qualche difensore, nella ipotesi di sentenza esecutiva, ha eluso l'ostacolo richiedendo le copie della sentenza in forma esecutiva e notificandole sia alla parte, ai fini esecutivi, e sia al difensore, ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnare.

Non condivido «la soluzione» sia perché non la giudico corretta sia perché i problemi si affrontano, si risolvono e di conseguenza le soluzioni si rispettano anche se sfavorevoli e non si eludono.

La Cancelleria sostiene che in tali casi, malgrado la notificazione, il termine breve non decorre e la parte, dopo la registrazione, deve rinotificare la sentenza ai fini del decorso del termine per l'impugnazione e solo successivamente ottenere, nel caso di mancata impugnazione, la certificazione di passaggio in giudicato.

Tale indirizzo della Cancelleria non si rinviene in alcuna norma e, quindi, non può essere in alcun modo condiviso.

Condivido, invece, l'indirizzo tracciato dal Presidente del Tribunale di Lecce che auspico venga adottato dagli altri Tribunali d'Italia e quindi anche dal Tribunale di Catania.

Catania: il punto sulla Mediazione e Conciliazione  
(Organismo dell'Ordine degli Avvocati)

## Report: superate le 1560 pratiche

Le numerose mediazioni rimaste senza controparte indicano che ancora occorre lavorare per sviluppare la mentalità conciliativa nello spirito della riforma

di Alberto Giaconia e Marco Tortorici

**CATANIA - L'Organismo di Conciliazione del Foro di Catania ha superato il numero di 1560 pratiche mediative. Com'è noto, dal 21 marzo 2012 la mediazione è diventata condizione di procedibilità anche nelle materie relative al risarcimento danni per responsabilità civile da sinistri e al condominio.**

L'Organismo di Conciliazione dell'Ordine Avvocati di Catania è la realtà più attiva nell'ambito degli organismi che operano nel territorio etneo.

È retto da un Consiglio direttivo composto da sette componenti e presieduto dal Presidente dell'Ordine, Avv. Maurizio Magnano di San Lio. Gli altri componenti sono gli Avvocati Santo Li Volsi, Carla Pappalardo, Antonino G. Distefano, Marco Tortorici, Alberto Giaconia, Jessica Gualtieri.


Pubblichiamo qui di seguito alcuni diagrammi cd. "a torta" costituenti un vero e proprio report sullo stato delle attività di mediazione e di conciliazione a Catania, secondo i dati fornitici dall'Organismo di conciliazione e mediazione dell'Organo degli Avvocati di Catania, una grossa e funzionale realtà che brilla per efficienza e per numero di pratiche d'incarico sin qui ricevute e disbrigate.

Se tutto questo da un canto è chiaro segno della fiducia che l'Avvocatura e l'utenza ripongono nel nostro Organismo e nei suoi Mediatori, non si può, d'altro canto, non evidenziare come ancora non in tutti si sia sviluppata adeguatamente la mentalità giusta per affrontare nel modo migliore la realtà di questo nuovo istituto in via di espansione e trarne così la possibile utilità, sia in termini di celerità della definizione della controversia che di soluzioni felicemente condivise dalle parti. Il segnale inequivocabile circa questa carenza di mentalità, ancora da sviluppare, proviene inequivocabilmente dal numero eccessivamente alto di pratiche aperte ma nelle quali non si è costituita la controparte. Può darsi che ciò, tuttavia, sia anche dovuto all'attesa per quanto la Corte Costituzionale vorrà decidere sul futuro dell'obbligatorietà della Mediazione delle cause in Italia.


I diagrammi, per il resto, ci offrono uno "spaccato" obiettivo dell'attuale funzionamento della mediazione e della conciliazione a Catania e nel Distretto giudiziario, in sintonia con analoghi altri dati pro-

venienti da altre parti d'Italia, ove non mancano segnali incoraggianti e di sicuro interesse. Analizziamoli insieme:


Statistiche ODC 2012 - GENERALE



Statistiche ODC 2012 - Materia CONDOMINIO




Statistiche ODC 2012 - Materia AFFITTO DI AZIENDE







Statistiche ODC 2012 - Materia CONTRATTI ASSICURATIVI




Statistiche ODC 2012 - Materia LOCAZIONE




Statistiche ODC 2012 - Materia CONTRATTI BANCARI




Statistiche ODC 2012 - Materia RCA




Statistiche ODC 2012 - Materia DIRITTI REALI




Statistiche ODC 2012 - Materia RESPONSABILITA' SUCCESSIONI EREDITARIE



Statistiche ODC 2012 - Materia DIVISIONE



Statistiche ODC 2012 - Materia RESPONSABILITA' VOLONTARIE O VOLONTARIE MA DEMANDATE DAL GIUDICE



**ALTRE MATERIE - Comodato:** dep.te 7 e definite 7, con assenza di controparte. **Diffamazione a mezzo stampa:** dep.te 2 e definite 2, con assenza di controparte. **Patti di famiglia:** dep.te 2 e definite 2, con assenza di controparte. **Contratti finanziari:** dep.te 14, definite 11, 6 con assenza di controparte. **Responsabilità medica:** dep.te 72, definite 58 (una di esito positivo, 3 negativo per mancato accordo), 52 con assenza di controparte e 2 rinunce alla mediazione.

## Diritto di Famiglia

# CONTENZIOSO CONIUGALE: IL CONIUGE “FINTO POVERO”

di Antonello Guido

**Uno dei momenti salienti delle controversie tra i coniugi nella fase giudiziale della lite è rappresentato dalle problematiche inerenti le questioni economico - finanziarie. Esse, com'è noto, si manifestano sotto una molteplicità di aspetti.**

**Richieste economiche più o meno smisurate, rilanci, proposte e controproposte di accordo impegnano gran parte dell'attività professionale degli avvocati nel tentativo ingrato di districarsi dal complesso groviglio di richieste formulate a raffica dagli incolleriti clienti e dalle controparti.**

Quando finalmente giunti ad un ragionevole compromesso, non rari, poi, i casi di repentini mutamenti di pensiero accompagnati da contraddittorie ed irrazionali richieste delle parti in causa.

Cosicché, tutte, o quasi tutte, le liti giunte innanzi al Giudice, aventi ad oggetto la patologia del matrimonio, hanno un unico comune denominatore: il denaro e le infinite questioni ad esso collegate.

Rientrano tra esse anche le difficili tematiche fiscali ed i reati associati, riscontrabili a seguito di particolari comportamenti posti in essere dai coniugi più maldisposti. Tra le prime dispute riscontrabili nella fase di accertamento del reddito dei coniugi vi è quella del c.d. “coniuge povero” o pseudo tale improvvisamente colpito dalla crisi di San Francesco.

Infatti, determinare l'effettivo reddito prodotto del coniuge sino al momento della crisi coniugale e/o quello prodotto in corso di lite, nonché stabilire la attitudine reddituale derivante dalle competenze scolastiche – professionali acquisite e dall'età anagrafica del soggetto ai fini della determinazione della attuale capacità produttiva, costituisce, nella prassi, una delle più spinose tematiche di approfondimento del contenzioso coniugale.

Lo studio delle grandi variabili di un sistema denominato della c.d. economia sommersa del coniuge, comporta, pertanto, non poche e non semplici difficoltà nell'accertamento del dato reale.

Gli avvocati familiaristi conoscono molto bene il fenomeno laddove non è difficile incontrare processualmente, ma anche al di fuori del processo nelle auspicate fasi stragiudiziali, coniugi che si dichiarano d'un tratto caduti in disgrazia, assolutamente privi di reddito, di lavoro, di risparmi e di qualsiasi prospettiva economica incoraggiante. L'attenzione dello studioso, a questo punto, non può non concentrarsi su tale inesplicabile aspetto e, in particolare, sul difficile fenomeno del coniuge lavoratore in assenza di un rapporto formalizzato in grado, così, di sfuggire alla osservazione del Giudice e del fisco.

A tal fine, occorre rilevare come non sia per nulla raro il caso in cui il coniuge è un doppio lavoratore in nero ovvero un lavoratore regolarizzato a basso reddito con un secondo lavoro non ufficializzato ad alto reddito. Non sono, altresì, infrequenti i casi del coniuge che trasferisce a terzi i propri beni, che si licenzia spontaneamente dal lavoro o che si fa licenziare, o che percepisce in nero copiosi straordinari, compensi fuori busta paga, *bonus* produttivi e percentuali a vario titolo generate, con il solo scopo di apparire ufficialmente povero agli occhi del Giudice e della sua controparte in causa.

Le suddette ipotesi rappresentano l'elemento della c.d. “economia sommersa” del coniuge di cui il fisco non ha assoluta cognizione od una conoscenza solo parziale.

Dal punto di vista dell'avvocato tali fenomeni, se ben esaminati/indagati ed abilmente utilizzati, possono costituire un formidabile elemento di lavoro.

Il coniuge che si finge povero o caduto in improvvisa rovina mette assai frequentemente in atto tortuosi meccanismi di elusione e/o di sottrazione dal controllo fiscale che, immancabilmente, lasciano qualche traccia.

Di tal guisa, egli inizia a porre in essere tutta una serie di comportamenti contrari alla legge compiendo reati, anche molto gravi, a vario titolo sanzionabili, quali l'evasione fiscale e/o contributiva, l'elusione delle norme fiscali e lavoristiche, la inosservanza delle norme amministrative, le false dichiarazioni, ecc.

A tali violazioni si espongono tanto il coniuge datore di lavoro quanto il lavoratore dipendente che gode della complicità del datore di lavoro che avalla, a sua volta, taluni comportamenti attraverso meccanismi di omissione e/o di elusione.

Dunque, l'avvocato che riuscirà ad appassionarsi e ad analizzare attentamente il fenomeno attraverso un avveduto meccanismo di indagine, anche attuativo, nelle opportune sedi, dei mezzi di accertamento istituzionali, potrà costituire a favore dei propri assistiti una straordinaria fonte di prove spendibili nel processo. Ciò, anche alla luce del noto orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ritiene non costituire testimonianza certa ed ineccepibile dell'effettivo ammontare dei redditi la dichiarazione fiscale atteso che essa ha valore solo

fino a prova contraria potendo ben essere impugnata o rettificata dal fisco (Cass. Civ., Sez. VI, 8.5.1981, n. 7937).

I profili economico – finanziari e fiscali delle controversie coniugali offrono una avvincente ed inesauribile fonte di studio che sarà fatta oggetto di ulteriori approfondimenti da parte della Commissione di Studi di Diritto e Procedura Civile dell'Ordine degli Avvocati di Catania.



## Avviato il deposito legale degli atti telematici

# L'ATTUAZIONE DEL P.C.T. A CATANIA

di Antonino Guido Distefano

**Tenendo fede all'impegno, assunto all'inizio del nostro mandato, di fornire attraverso queste pagine un puntuale resoconto dell'attività svolta dal Consiglio, nel percorso verso l'informatizzazione del processo, possiamo senz'altro dire che i progressi compiuti superano le aspettative iniziali.**

Due anni fa, scrivevamo di un progetto che, dopo un'entusiastica partenza ed una sperimentazione come sede pilota, aveva per varie ragioni contingenti, subito una battuta d'arresto, ma anche della voglia di dare nuovo impulso ad un meccanismo estremamente complesso, che richiede la contemporanea e sinergica attività di molti protagonisti. Si era al tempo in cui era già possibile a Catania il deposito telematico dei decreti ingiuntivi, ma si trattava ancora di un'attività riservata a pochi avvocati. Già nello scorso numero, circa sei mesi fa, avevamo dato atto del nuovo coinvolgimento dell'intera classe forense nell'informatizzazione del processo, ottenuto per buona parte con il riconoscimento del valore legale alle comunicazioni telematiche dei biglietti di cancelleria, in tutto il circondario del Tribunale di Catania, comprese le sette sedi distaccate.

E proprio in quell'occasione, dopo avere tracciato un primo bilancio dell'attività svolta, si erano individuati i successivi traguardi, costituiti dall'estensione del valore legale delle comunicazioni telematiche al Distretto della Corte d'Appello di Catania, dal riconoscimento del valore legale al deposito telematico di tutti gli atti del processo ed al pagamento telematico delle spese di Giustizia.

Il primo obiettivo è stato raggiunto, con effetto dallo scorso mese di settembre, con l'emissione del decreto del Ministro della Giustizia del 15 giugno 2012, ed è disponibile sul nostro sito il *vademecum* delle notifiche telematiche elaborato dal "Gruppo di lavoro per le notifiche telematiche" costituito su iniziativa del Magistrato Referente per l'informatica distrettuale, dott. Giuseppe Fichera.

Ma può senz'altro dirsi che l'obiettivo più ambizioso era costituito dal riconoscimento del valore legale al deposito di tutti gli atti

del processo civile. Anche questo traguardo è stato raggiunto e con effetto dal 16 maggio 2012 è stato attribuito valore legale ai depositi telematici degli atti effettuati presso il Tribunale di Catania (comprese tutte le sue sette Sezioni Distaccate).




Adesso possiamo ben dire che è stata data piena attuazione al PCT, con riferimento alla disponibilità degli strumenti necessari alla completa digitalizzazione del processo, che può svolgersi, con la sola eccezione delle udienze, interamente per via telematica ed attraverso documenti informatici.

Si è provveduto alla redazione di "Linee guida per il processo civile telematico" elaborate dal Gruppo operativo per il PCT a Catania, che sono state anch'esse pubblicate sul sito dell'Ordine.

Quanto al pagamento delle spese di Giustizia, è proprio di questi giorni l'avvio di una più concreta sperimentazione che dovrebbe portarci, a breve, ad una positiva conclusione.

Nel frattempo si è assistito ad un'imponente accelerazione normativa nel campo della digitalizzazione della Giustizia con interventi che hanno interessato nella gran parte le comunicazioni di Cancelleria, ma si sono estese alla possibilità di procedere alla notifica in via telematica per gli avvocati e, con l'attivazione del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, hanno aperto una nuova dimensione nell'interlocuzione con gli





uffici giudiziari.

Ed allora appare davvero importante fare il punto su quella che è stata l'esperienza del nostro Tribunale per capire ed affrontare le criticità che, inevitabilmente, ci troviamo ad affrontare ogni giorno quando ci avviciniamo ad una rivoluzione culturale quale è stata, e sempre più sarà, l'applicazione dell'informatica al processo.

Chi non abbia avvicinato prima, per curiosità o per passione, questi temi vive inevitabilmente con fastidio l'imposizione di adempimenti di natura informatica ed è comprensibilmente smarrito di fronte ad un progresso tecnologico che non conosce e non governa. Ma nel quadro che abbiamo sopra delineato appare di tutta evidenza che la strada imboccata non prevede possibilità di ritorno e che il cammino sarà sempre più spedito.

L'esperienza acquisita nel nostro Foro permette oggi a tutti i colleghi di vivere senza particolari affanni anche le innovazioni normative più recenti, che vengono ad inserirsi in un contesto già pronto a recepirle o che, nella gran parte, le aveva già potute assimilare con adeguata preparazione.

È unanime la soddisfazione per le grandi potenzialità che sono derivate dalla possibilità di consultazione tramite Polisweb e per la fruizione delle comunicazioni telematiche, con allegazione del

testo integrale del provvedimento, ora resa obbligatoria anche normativamente.

Siamo consapevoli che tutto è perfettibile e che molto altro si dovrà fare, ma in questa prospettiva, ritengo oggi assolutamente prioritario finalizzare i prossimi sforzi alla realizzazione di corsi che, oltre a fornire una generica formazione di base sul PCT (per molti versi già acquisita sul campo con le consultazioni), consentano di assicurare a tutti gli avvocati un'adeguata padronanza dei meccanismi di deposito degli atti.

Infatti, l'obiettivo di un'effettiva diffusione del PCT non può prescindere da una vera e propria alfabetizzazione informatica degli utenti. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, pienamente consapevole della necessità di imboccare il percorso del PCT, ma anche della necessaria gradualità che si imponeva per fare conoscere ai Colleghi lo strumento, ha ritenuto di seguire puntualmente e secondo la scansione consigliata in sede ministeriale i passaggi che dovevano portare alla sua piena attuazione.

Farsi trovare pronti all'appuntamento con l'innovazione tecnologica è necessario perché la scelta fra l'essere fruitori o meno del sistema telematico sarà sempre meno libera o opzionale.

Deve quindi concludersi che, in questo contesto, soltanto con l'acquisizione di un'adeguata dimestichezza con gli strumenti informatici si potrà continuare ad esercitare questa sempre più difficile professione, con la necessaria serenità.



Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 159/2011

## IL NUOVO CODICE ANTIMAFIA

*Riordinate in un unico testo di legge le varie normative succedutesi nel tempo, con il risultato di uno strumento più agile nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata – Le novità alla previgente disciplina in materia*

di Tommaso Tamburino

**Con il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 è entrato in vigore il nuovo codice antimafia, da più parti presentato come un nuovo strumento, più agile ed efficace del passato, nella lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata.**

**In realtà, la normativa oggi in vigore appare più come una utile opera di ricognizione e di armonizzazione della normativa**

bio merito di avere condensato in un unico testo di legge le varie normative succedutesi nel tempo, spesso frutto di logiche emergenziali conseguenti a gravi fatti di sangue. Non sfuggono, poi, alcune importanti novità (quali l'istituto della revocazione della confisca) che rendono certamente attuale la normativa, grazie all'esperienza maturata negli anni in materia di lotta alla criminalità organizzata.

### **Le Misure di prevenzione: profili generali**

Il decreto legislativo n. 159/2011 è suddiviso in tre libri, il primo dei quali (certamente il più consistente) è dedicato alle misure di prevenzione: lo stesso libro è, a sua volta, diviso in cinque titoli, dedicati rispettivamente alle misure di prevenzione personali, alle misure di prevenzione patrimoniali, all'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali ed, infine, agli effetti delle misure

di prevenzione ed alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle stesse.

In tema di misure di prevenzione personali, il nuovo testo di legge distingue ai primi due capi le misure che possono essere applicate dal Questore (avviso orale e foglio di via obbligatorio) dalle misure riservate alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Sul punto non si ravvisano differenze sostanziali dalla normativa previgente: opererà, pertanto, quel costante indirizzo giurisprudenziale – formatosi nel vigore delle precedenti disposizioni di legge – secondo cui l'applicazione della misura di prevenzione personale

**previgente in materia di misure di prevenzione personale e patrimoniale, che non un organico tessuto normativo che affronti in modo esaustivo tutte le tematiche in materia di mafia e criminalità organizzata:** basti pensare che nessuna novità è stata introdotta dalla legge in materia di reati di mafia (l'art. 416/*bis* del codice penale è stato del tutto ignorato), né in ordine agli istituti processuali che regolamentano lo svolgimento delle indagini ad opera degli organi di polizia giudiziaria e dei Pubblici Ministeri (intercettazioni telefoniche ed ambientali, durata delle indagini preliminari, etc.).

La nuova legislazione ha, comunque, l'indub-





presuppone l'accertamento, in capo al soggetto, di una concreta ed attuale pericolosità sociale.

Ciò che, invece, costituisce una indubbia novità è la previsione di un'unica disciplina che regolamenta le misure di prevenzione personali applicate a soggetti cui vengono contestati reati profondamente diversi, a fronte della precedente normativa caratterizzata, invece, da una sorta di "doppio binario" che distingueva soggetti portatori di una "pericolosità qualificata" (gli appartenenti ad asso-



ciazioni di tipo mafioso) da soggetti portatori di una "pericolosità semplice".

L'art. 4 del D.Lgs. n. 159/2011, infatti, accomuna – quali possibili soggetti destinatari della misura – individui la cui pericolosità sociale è certamente differente: si mettono sullo stesso piano, infatti, soggetti appartenenti a sodalizi mafiosi e soggetti del tutto estranei alle suddette organizzazioni criminali.

Tale precisa scelta legislativa – che pure adempie alle indicazioni contenute nella legge delega, che richiedeva una normativa quanto più omogenea in tema di misure di prevenzione – ha finito per assimilare all'interno di una disciplina unitaria fattispecie invero del tutto differenti.

Le conseguenze sotto il profilo procedurale possono essere assai rilevanti: basti riflettere sulla circostanza che – nel vigore delle precedenti normative – si riteneva di dover distinguere, proprio in base alla diversa tipologia di reato contestato, i casi in cui la condizione di "attuale" pericolosità sociale dovesse essere di volta in volta dimostrata dai casi in cui tale attualità era, in virtù della gravità del reato contestato, presunta.

Riguardo, poi, la competenza in ordine alla richiesta di applicazione delle misure di prevenzione, l'art. 5 elenca – oltre al Procuratore Nazionale Antimafia ed al Direttore della Di-

rezione Investigativa Antimafia (le cui competenze sono estese su tutto il territorio nazionale) – il Questore ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

Sul punto, è stato correttamente rilevato che tale moltitudine di soggetti competenti a richiedere al Presidente del Tribunale l'applicazione della misura di prevenzione può nuocere ad un corretto coordinamento delle forze in campo nella lotta alla mafia, non potendosi escludere duplicazioni di richieste che ingolfino inevitabilmente il corretto percorso giudiziario.

### Il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione

Per ciò che concerne il procedimento volto all'applicazione della misura di prevenzione, è opportuno evidenziare che il nuovo quadro normativo non apporta alcuna sostanziale modifica rispetto a quanto previsto dalla previgente legislazione.

Le uniche due novità possono essere individuate nella possibilità che il procedimento si svolga in pubblica udienza (art. 7, 1° comma), nonché nella espressa previsione che sia le dichiarazioni dell'interessato, qualora detenuto (art. 7, 4° comma) che l'interrogatorio dei testimoni (art. 7, 8° comma) possano avvenire mediante videoconferenza.

Nonostante, infatti, l'art. 7 preveda espressamente che il procedimento si svolga in camera di consiglio e senza la presenza del pubblico, la stessa norma ha stabilito che – quando l'interessato ne faccia richiesta – il Presidente debba disporre che l'udienza si svolga con la presenza del pubblico: sul punto, il legislatore ha opportunamente adeguato il nuovo impianto normativo ad una recente pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 93 del 12.3.2010) che aveva dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che non consentivano che, su istanza dell'interessato, il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si svolgesse innanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello nelle forme dell'udienza pubblica.

Lo strumento della videoconferenza, inoltre – prevista, in alternativa alle dichiarazioni rese al magistrato di sorveglianza del luogo, "ove siano disponibili strumenti tecnici idonei" – costituisce certamente una novità di rilievo, diretta a consentire all'interessato il pieno esercizio del proprio diritto di difesa ed, al contempo, al Tribunale una piena e diretta cognizione dei dati processuali rilevanti ai fini della decisione.



### Le impugnazioni avverso i provvedimenti di prevenzione personale

Anche in ordine alle modalità ed ai termini entro cui vanno proposte le impugnazioni avverso i provvedimenti del Tribunale in materia di misure di prevenzione personale il nuovo testo di legge si limita a riprodurre la normativa previgente.

Sul punto, è rimasto immutato il principio – più volte oggetto di critica – secondo cui l'impugnazione avverso il provvedimento che applica la misura di prevenzione non ha effetto sospensivo, a differenza di quanto avviene, in materia penale, per tutti gli ordinari mezzi di impugnazione.

### Le misure di prevenzione patrimoniali

Ma gli aspetti forse più rilevanti introdotti dalla nuova normativa attengono alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali, non perché siano state previste novità eclatanti rispetto alla precedente legislazione, quanto perché si è voluto – nel solco dei numerosi interventi normativi succedutisi nel tempo, nonché alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale – codificare in modo più armonico e completo i principi cardine della materia.

Sul punto, l'art. 18 del D.Lgs. n. 159/2011 ha, infatti, cristallizzato una volta per tutte il principio – già introdotto con la legge n. 206/2008 (c.d. "Pacchetto Sicurezza") – di "autonomia" tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali.

E' stato definitivamente abbandonato, pertanto, il principio secondo cui il sequestro e la successiva confisca dei beni devono essere necessariamente preceduti dall'accertamento che gli stessi sono riconducibili a persona indiziata di appartenere ad una associazione mafiosa ed "attualmente" pericolosa (meritevole, quindi, di una misura di prevenzione personale).

L'aver, infatti, stabilito espressamente che *«le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione»* comporta la possibilità di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale anche in caso di rigetto (o di mancata richiesta) della misura personale, a fronte di una pericolosità sociale già accertata ma non più attuale.

È chiaro, comunque, che l'applicazione del-

la misura patrimoniale non può prescindere dall'accertamento della pericolosità sociale del proposto (se così non fosse tale normativa – che consentirebbe il sequestro e la successiva confisca dei beni appartenenti a soggetti non socialmente pericolosi – si porrebbe certamente in contrasto con i principi costituzionali): ciò che il legislatore ha inteso affermare è che l'applicazione della misura di prevenzione non presuppone necessariamente la persistenza, e quindi l'attualità, della pericolosità sociale.



Ciò che conta, in altri termini, è che tale pericolosità sia stata sussistente al momento dell'acquisizione del bene da parte del proposto: una volta accertata la pericolosità del proposto – nonché la illegittima provenienza del bene a lui riconducibile – potrà applicarsi la misura patrimoniale, ancorché la stessa venga richiesta in un momento in cui tale pericolosità non è più oggettivamente sussistente.

Si è passati, in sostanza, dalla "pericolosità del soggetto" alla "pericolosità della cosa", cioè del bene oggetto di apprensione: del resto, tale precisa (e rigorosa) scelta legislativa risponde alla chiara esigenza di rafforzare la lotta alla criminalità organizzata, colpendo i patrimoni illecitamente acquisiti.

Naturale conseguenza di tale corollario è la previsione (contenuta all'art. 18, 2° e 3° comma) dell'applicabilità della misura patrimoniale anche in caso di morte del proposto intervenuta nel corso del procedimento applicativo della misura (in tale ipotesi il procedimento proseguirà nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa), così come nel caso in cui il procedimento stesso sia iniziato dopo la morte del soggetto nei cui confronti potrebbe essere disposta la confisca (in tale ipotesi la richiesta di applicazione della misura potrà essere proposta, entro cinque

anni dal decesso, nei confronti dei successori a titolo universale o particolare).

### Misure di prevenzione patrimoniale: i presupposti

I presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sono la disponibilità (diretta od indiretta) del bene in capo alla persona nei cui confronti è iniziato il procedimento, nonché la circostanza che detto bene sia di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta del proposto, ovvero costituisca il frutto di attività illecite o ne costituisca il rimpiego. Al fine di accertare l'esistenza dei presupposti di applicabilità della misura, l'art. 19 elenca tutta una serie di capillari indagini patrimoniali che possono essere eseguite dagli organi inquirenti per far piena luce sul tenore di vita e sulle reali disponibilità finanziarie del soggetto interessato, e che possono essere estese anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto; non è superfluo ricordare che – qualora il procedimento di prevenzione dovesse concludersi con la revoca del sequestro, non sussistendone le condizioni – l'esito di tali indagini patrimoniali potrà essere utilizzato ai fini fiscali (art. 20, 3° comma). Sussistendone i presupposti, pertanto, il Tribunale disporrà (anche d'ufficio) il sequestro dei beni in funzione della futura confisca: sul punto, il legislatore ha opportunamente stabilito che – mentre (ai sensi dell'art. 20) il sequestro può essere disposto quando «sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritenere» che i beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il rimpiego – per la confisca

è indispensabile (ai sensi del successivo art. 24) accertare che gli stessi «risultino essere» frutto di attività illecite o ne costituiscano il rimpiego.

Evidenti ragioni di garanzia hanno, pertanto, indotto il legislatore a prevedere un quadro probatorio esauriente in vista della confisca dei beni, mentre il sequestro – tenuto conto del carattere provvisorio del provvedimento – potrà essere disposto anche in presenza di «sufficienti» indizi.

Il legislatore, inoltre, ha adeguato la nuova normativa alla moderna disciplina del sequestro «per equivalente»: l'art. 25 stabilisce, infatti, che se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni, il sequestro e la confisca avranno ad oggetto «denaro o altri beni di valore equivalente»; allo stesso modo si procederà qualora gli stessi beni siano stati trasferiti legittimamente a terzi in buona fede.

### La durata massima del procedimento

Una previsione del tutto nuova contenuta nel D.Lgs. n. 159/2011 – e che non ha mancato di sollevare perplessità negli operatori del diritto – è quella che stabilisce un limite di durata massima al procedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, pena il venir meno delle stesse misure disposte.

La legge, infatti, prevede la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario (art. 24, 2° comma) nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso (art. 27, 6° comma); è altresì prevista, in caso di indagini particolarmente complesse, la possibilità di proroga dei suddetti termini per la durata di sei mesi e per non più di due volte.

Sul punto, da più parti è stato sostenuto che la previsione di un termine perentorio (non superiore in ogni caso a due anni e sei mesi per il primo grado di giudizio) cozza inevitabilmente con l'esigenza – soprattutto in relazione a patrimoni assai ingenti – di accertamenti patrimoniali complessi (indagini bancarie, perizie contabili, esami di







testimoni e di collaboratori di giustizia) con il grave rischio che, per esigenze di speditezza, si finisca per fare giustizia “sommara”.

In realtà, tale scelta legislativa appare condivisibile e risponde a precise esigenze di garanzia, in attuazione a parametri costituzionali quali la presunzione di non colpevolezza e la ragionevole durata del processo: in altri termini, il legislatore ha voluto far prevalere queste ultime esigenze rispetto a quelle antagoniste (privilegiate in passato) di accertamenti *sine die* di patrimoni spesso di ingenti dimensioni.

### La revocazione della confisca

Ma la novità forse maggiormente incisiva di tutto il nuovo testo di legge attiene alla disciplina della “revocazione” della confisca, introdotta con l’art. 28 del decreto legislativo. È previsto, infatti, che in casi eccezionali (scoperta di nuove prove decisive, nuove sentenze penali definitive che abbiano accertato fatti che escludono in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca, decisione sulla confisca motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato) l’interessato possa richiedere alla Corte di Appello la revocazione della decisione definitiva sulla confisca (in tal caso, la richiesta dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato uno dei casi sopra elencati o dalla data in cui l’interessato ne è venuto a conoscenza).

Con una norma di chiusura di non facile interpretazione, poi, il legislatore ha affermato che – comunque – la revocazione

può essere richiesta dall’interessato al fine di «dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura»: nessun dubbio che l’interpretazione letterale di tale inciso comporti un chiaro ampliamento dei casi di richiesta di revocazione (in questo caso formulabile, deve ritenersi, entro sei mesi dalla data di irrevocabilità della misura).

### La restituzione per equivalente

Di rilievo, infine, la norma che prevede che – in caso di accoglimento della richiesta di revocazione – si proceda alla “restituzione per equivalente”, secondo le modalità indicate dall’art. 46 del decreto legislativo.

L’intento del legislatore è stato, evidentemente, quello di consentire agli enti assegnatari dei beni confiscati di poterli gestirli senza il timore di doverli restituire; in tal caso, infatti, la legge – ispirandosi agli orientamenti giurisprudenziali sorti in tema di espropriazione per pubblica utilità – ha previsto che, salvo che per i beni di particolare pregio storico-artistico, verrà restituita solo una somma di denaro equivalente al valore del bene.

### Conclusioni

Conclusivamente, il nuovo codice antimafia – certamente apprezzabile per i profili “ricognitivi” sopra rilevati – appare incompleto, dovendo essere ancora disciplinate intere aree della normativa di settore: l’auspicio è che la seconda parte dello stesso codice non si faccia attendere troppo e che fornisca agli operatori del diritto strumenti semplici ed efficaci nella lotta alla criminalità organizzata senza, al contempo, sacrificare le irrinunciabili garanzie difensive.





*Il più giovane Procuratore Aggiunto d'Italia*

## INTERVISTA A SEBASTIANO ARDITA

L'esperienza da Direttore Generale del D.A.P. - Il rapporto tra Accusa e Difesa - La sua attività letteraria - Da Capaci a Via D'Amelio e la cd. "trattativa Stato-mafia" - La responsabilità dei magistrati - Il rinnovamento della Procura di Catania

di Fabio Cantarella

**Sebastiano Ardita è uno dei magistrati più apprezzati non solo in Sicilia ma anche nel resto d'Italia dove ha lasciato uno stupendo ricordo negli anni in cui ha guidato, da direttore generale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.**

Chiusa la formativa esperienza al D.A.P., Ardita ha prima fatto rientro in Procura a Catania, dove in passato si era distinto nel contrasto alla criminalità organizzata ricevendo apprezzamenti sia dalla Commissione parlamentare antimafia che dallo stesso Procuratore nazionale Antimafia, per poi insediarsi nel nuovo incarico assegnatogli dal Consiglio superiore della magistratura, ovvero quello di procuratore aggiunto di Messina. A soli 46 anni, Sebastiano Ardita è il più giovane magistrato che ricoprirà il ruolo di aggiunto, peraltro all'interno di una Procura della Repubblica importante e strategica qual è quella di Messina. Per l'efficacia e l'intraprendenza della sua azione Sebastiano Ardita è stato più volte fatto oggetto di minacce e nel 2004 anche di un attentato orchestrato con l'invio di un ordigno esplosivo. Nuove intimidazioni le ha subite nel 2010, periodo che lo vedeva protagonista in una rigorosa applicazione del regime speciale del 41 bis.

Proprio in questi giorni il dott. Ardita ha lanciato il suo nuovo libro, "Ricatto allo Stato", un'opera che sta riscuotendo tanto successo per com'è scritta e soprattutto per i suoi contenuti inediti.

Una curiosità: nel 2009 il Csm ebbe a pro-

porlo a procuratore capo di Modica ma vi rinunciò per completare il lavoro che aveva intrapreso alla guida dell'Amministrazione penitenziaria.



*- Dott. Ardita, lei per diversi anni ha diretto il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e sappiamo che l'ha giudicata un'esperienza altamente formativa: per quali motivi? Lei, che è stato un magistrato in prima linea alla DDA di Catania, non ha sentito la mancanza della Procura e delle indagini?*

L'amministrazione penitenziaria è l'altra faccia della Giustizia: quella delle conseguenze vere, delle pene che si scontano, della sofferenza dietro le sbarre e del tentativo

di rieducazione. Per un magistrato è importante sapere come è organizzata l'amministrazione penitenziaria, perché essa è sinonimo di governo degli spazi di libertà residua: ecco perché la ritengo una esperienza formativa pressoché irrinunciabile.

La Procura è un ufficio unico e affascinante, ma non è una esperienza professionalmente ripetibile: ogni indagine, ogni processo è collocabile nel suo tempo, ed è frutto di una serie di combinazioni che non potranno mai essere rivissute. Ed è per questo che l'esperienza in Procura genera spesso nostalgia, perché ciascuno di noi sa che potrà vivere esperienze nuove e diverse, ma non potrà mai rivivere le stesse emozioni.

*- È noto che lei nutra molto rispetto per il lavoro*

*ro degli avvocati, ma ritiene che le attività investigative possano essere migliorate da una più efficace sinergia tra magistrati e legali? E come la si potrebbe rendere più effettiva questa sinergia?*

Nutro rispetto per gli avvocati perché so che svolgono un ruolo necessario e profondamente diverso da quello dei magistrati. Tra avvocati e magistrati non è necessaria nessuna sinergia, semmai una energia spesa in una direzione diversa, ma nel comune rispetto delle regole del processo.

L'armonia del processo è data dalla dialettica di posizioni opposte ma correttamente sostenute. I magistrati per essere credibili devono spendere le loro energie nell'interesse della giustizia, senza travolgere le garanzie individuali. Gli avvocati devono tutelare gli interessi dei loro assistiti, anche quando non coincidono con gli interessi della giustizia, ma operando sempre con lealtà.

*- Si parla da tempo della opportunità di giungere ad una sorta di parità delle posizioni processuali di Accusa e Difesa: lei crede che sia utile? Con quali interventi la si potrebbe rendere utile?*

La risposta è la prosecuzione di quella precedente. Accusa e difesa si esercitano per conto d'altri, e dunque tra esse vi è la stessa parità che esiste tra lo Stato e il cittadino: una parità difficile, se non impossibile. Una cosa diversa è la pari dignità tra le persone che svolgono ruoli nella dialettica del processo. La dignità del ruolo dell'avvocato non è diversa da quella del pubblico ministero e di qualsiasi professionista che opera nelle aule giudiziarie. Non è il colore dei cordoni della toga, ma l'uomo che la indossa che fa la differenza.

*- Un tema che ha dato vita a duri dibattiti tra l'A.N.M. e il Parlamento è quello della opportunità di mettere mani alla c.d. normativa che regola la responsabilità dei magistrati: che ne pensa? Come giudica la proposta di riforma o come la migliorerebbe?*

In tutti gli Stati moderni la normativa sulla responsabilità dei giudici è frutto di una elaborazione oramai condivisa anche sul piano interna-

zionale. Definire la responsabilità civile di chi è chiamato a dirimere le controversie, pone la necessità di stabilire confini sia sulla natura e sulla soglia del comportamento lesivo, sia sulla entità del risarcimento. Così viene concepita in tutta Europa la responsabilità dei magistrati, proprio per evitare situazioni paradossali che vedano i giudici intimiditi dalla minaccia di richieste risarcitorie provenienti da controparti forti, e che dunque possano renderli meno liberi ed indipendenti a tutto danno dei cittadini più deboli. Fermo restando che in Italia i giudici, quando sbagliano, vengono sanzionati duramente sul piano disciplinare ed anche penale.

Ma nel nostro Paese la singolarità del dibattito sulla giustizia, e le anomalie che si sono registrate nell'azione di governo su questa materia, hanno portato i politici a sollevare in termini paradossali la questione nell'opinione pubblica. Quasi a far sì che si considerasse un privilegio ciò che rappresenta una garanzia nel giudicare. Viene da pensare che qualcuno abbia interesse a mortificare i giudici e sottometterli, utilizzando la responsabilità come strumento di pressione, piuttosto che migliorare il servizio giustizia.

*- Lei è molto apprezzato non solo come magistrato, forse è uno degli aggiunti più giovani in Italia, ma anche come autore di libri che hanno riscosso ampi apprezzamenti da parte della critica: dopo "Ricatto allo Stato" ha in mente di scrivere una nuova opera? Di cosa si occuperà questa volta?*

Ricatto allo Stato è solo il diario di bordo dell'esperienza irripetibile di un direttore dell'ufficio detenuti che si avventura nei meandri di una cosa più grande di sé che è il 41 bis. Diciamo che è il libro scritto da un lettore di



saggi sulla giustizia, forse è per questo che risulta scorrevole, perché da lettore conosco lo stile che il pubblico preferisce. Ma se dovessi decidere cosa scrivere, senza tenere conto delle esperienze professionali, preferirei dedicarmi alla narrativa.

*- Siamo nell'anno del ventennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio, due magistrati eroi, oggi più vivi di quando non lo fossero in vita. Lei è stato pure sentito per dare un contributo alle indagini, ma come giudica la vicenda? Crede che dietro alla stragi ci possa essere stata anche una regia statale alla luce del patto del quale si parla con insistenza? E come giudica la legge sui pentiti specie alla luce dei falsi pentiti che hanno inquinato i processi sulle stragi?*

Più che di un contributo alle indagini, sin dal 2002, quando ho conosciuto Gabriele Chelazzi, sono stato onerato del compito di ricostruire documentalmente tutti i complessi passaggi della vicenda. Ed è anche per questo che ho scritto un libro, perché dovendo ricostruire tutta la storia, mi è stata offerta una opportunità unica. Mi sembra chiaro che attorno al 41 bis, e non solo, vi sia stata una chiara minaccia allo Stato. Ed è impossibile sostenere che le scelte istituzionali non siano state influenzate dal ricatto, specie quando appaiono irragionevoli e ingiustificatamente cedevoli rispetto alle aspettative di cosa nostra. Mi riferisco non solo al c.d. "carcere duro", ma anche alle proposte di legge per abolire l'ergastolo,

alla chiusura delle carceri sulle isole di Pianosa e Asinara, alle iniziative per ridimensionare il ruolo dei pentiti. A questo proposito, le leggi sui collaboratori di giustizia non c'entrano niente con i possibili errori nella loro gestione. Cosa Nostra ha fatto di tutto per screditare e distruggere i pentiti, ma per fortuna non c'è riuscita. Le leggi sui collaboratori complessivamente sono valide, ma il vero problema è gestirli con professionalità.

*- Dopo anni di assenza, come ha ritrovato la Procura di Catania e in generale la città? Lei ha una grande stima per il procuratore Salvi, aveva avuto modo di conoscerlo prima?*

La Procura di Catania appare rinnovata e formata da giovani con grandissime qualità umane e professionali, e il procuratore Salvi saprà organizzarne l'azione nel modo migliore, fornendo quel valore aggiunto di esperienza e di capacità di cui l'ufficio aveva bisogno. Il giudizio generale sulla città non mi compete da magistrato. Mentre sul versante dei poteri illegali mi sembra di capire che la criminalità ha fatto evolvere i suoi interessi in modo sommerso e molto più insidioso rispetto al passato.

*- Ultima domanda, si dice che Catania non sarà mai all'altezza della Procura di Palermo che esegue importanti operazioni ai danni di colletti bianchi ogni mese: è d'accordo? È vero che a Catania è più difficile incriminare i politici e i big delle istituzioni?*



Se si fa eccezione per l'inchiesta sulla trattativa, che ha catalizzato l'attenzione dei media in questi ultimi tempi, non ho visto grande distanza tra l'operato delle Procure di Palermo e di Catania. Credo che i processi sulle deviazioni istituzionali e sulla corruzione, in questa fase storica, siano difficili ovunque. Forse scontano una difficoltà legata al risveglio da tangen-topoli: anziché difendere la società dalla corruzione, la classe politica a volte sembra aver lavorato per vaccinarla dalle inchieste. Ma questa, naturalmente, è una opinione personale.



## La prova scientifica: considerazioni

# IL CONTRADDITTORIO SULLA PROVA GENETICA

di Giuseppe Musumeci

**Il processo penale offre sempre più spazio alla prova scientifica.**

**Aperto è il dibattito sul ruolo di detta prova e la stessa denominazione appare oggetto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, qualora si voglia intendere con “prova scientifica” uno specifico mezzo di conoscenza processuale.**

Sulla questione si profila interessante il richiamo a *Cass. Pen. Sez. 1 n. 31456/2008* nel punto in cui la Suprema Corte specifica che la peculiarità dell'oggetto degli accertamenti non può, invero, confondersi con l'atipicità del mezzo di prova, trattandosi di attività rientrante a tutti gli effetti nell'ambito dell'art. 220 c.p.p., a norma del quale il giudice dispone la perizia “quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”.

Orduque, appare ampio ed aperto il novero della c.d. “prova scientifica”, non solo in dibattito, ma soprattutto, nella fase delle indagini preliminari, considerata la speciale tipologia del processo accusatorio “temperato” adottato nel nostro paese. Di conseguenza, anche, la prova scientifica “per eccellenza” del DNA appare integrarsi con i canoni della epistemologia processuale.

L'argomento si pone tra le questioni di maggiore rilievo per gli interpreti, soprattutto alla luce delle disposizioni introdotte nel codice di procedura dalla legge di ratifica del *Trattato di Prüm* (Legge 30.6.2009, n. 89).


Di particolare interesse, in questo contesto, è l'art. 359 *bis* c.p.p. che consente al PM, previa autorizzazione del GIP, o d'urgenza, di disporre coattivamente il prelievo di capelli, peli o di mucosa del cavo orale da soggetti vi-

venti al fine di determinare il profilo genetico nei casi di delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti. Se il soggetto non offre il proprio consenso, detta norma consente al PM di procedere alla esecuzione coattiva del prelievo, qualora ciò risulti indispensabile per la prova dei fatti.

L'ordinanza di autorizzazione deve contenere l'avviso all'indagato, od al soggetto interessato di farsi assistere da difensore o persona di fiducia, per via del richiamo effettuato dal disposto di legge ai requisiti dell'atto di cui all'art. 224 *bis* c.p.p., trattandosi di atto idoneo ad incidere sulla libertà personale. Non a caso, infatti, la norma effettua, altresì, un espresso rinvio all'art. 132 c.p.p. che disciplina l'accompagnamento coattivo dell'imputato. L'inserimento della specifica previsione del-

l'art. 359 *bis* nel codice di procedura, consentendo alle autorità inquirenti la possibilità di procedere ad un raffronto tra il parametro identificativo ottenuto attraverso l'anzidetta procedura ed il profilo genetico estratto dai reperti biologici acquisiti sulla scena del delitto, appare spostare il baricentro del processo, strutturalmente incentrato sulla acquisizione della prova dichiarativa in giudizio, verso la fase delle indagini preliminari.

Sembra, invero, che il legislatore abbia inteso privilegiare, nel caso in esame, la fase investigativa come sede della raccolta della prova. E tale impostazione viene rafforzata anche dalla questione, ancora dibattuta, circa la obbligatorietà della presenza del difensore al momento del prelievo, considerato il mancato richiamo al co. 7 dell'art.



224 bis c.p.p. che escluderebbe il prelievo d'urgenza dall'elenco degli atti per cui è prevista la presenza obbligatoria del difensore, differendo, di conseguenza il contraddittorio. Nei fatti, però, secondo una lettura costituzionalmente orientata, la suddetta tendenza può definirsi apparente.

Non è, comunque, estraneo al codice di rito, sia l'atto a sorpresa, sia, in taluni casi, la non necessaria presenza del difensore al momento dell'atto di indagine. Pertanto l'assunto non si presenta decisivo ai fini della cennata tesi.

Va da sé, che l'occasione è correlata al requisito dell'urgenza e, nel caso di cui all'art. 359 bis co. 2 c.p.p., quando vi è fondato motivo che dal ritardo possa derivare "un grave ed irreparabile pregiudizio alle indagini".

Da notare, che nel caso in esame, il legislatore utilizza, anche, l'aggettivo "irreparabile" per qualificare il pregiudizio alle indagini e differire il contraddittorio ad un momento successivo.

Una interpretazione orientata costituzionalmente del codice di rito, escluderebbe uno squilibrio di fasi procedurali nella raccolta della prova genetica. Per cui, in linea di principio, appare, comunque, irrinunciabile il ricorso al contraddittorio sulle metodologie scientifiche, c.d. *best practies*, seguite per la raccolta della prova.

Non può, infatti, disconoscersi, che una sistematica lettura delle norme di principio e dettaglio del codice di rito consente di superare l'apparente tendenza che porta a privilegiare la fase delle indagini preliminari, in quanto solo nella fase processuale, finalizzata alla decisione, l'ausilio del dato scientifico riveste un ruolo determinante ed esalta il ruolo del Giudice, garante, non solo del contraddittorio, ma della elaborazione logica del giudizio all'esito del confronto delle tesi dell'accusa e della difesa.

La questione, dicevamo, è oggetto di un interessante dibattito la cui eco non è del tutto estranea alla stessa giurisprudenza, come evidenzia la motivazione di Corte di Assise di Appello di Perugia, Sentenza 15/12/2011 n. 4 (sentenza del secondo grado di merito di uno dei casi maggiormente seguiti dalla cronaca giudiziaria nazionale) sul ruolo del Giudice nei confronti delle risultanze scientifiche postegli al vaglio, nel passaggio in cui, la Corte argomenta quanto segue: "Questa Corte di Assise, nello spiegare perché ritiene di poter fare proprie le conclusioni formulate dal Collegio Peritale, osserva preliminarmente che le

ragioni poste alla base di questa condivisione non possono certo essere nella loro essenza di natura scientifica perché, se così fosse, cadrebbe nella contraddizione che, dopo avere nominato un collegio peritale per ovviare alle comprensibili lacune di conoscenza in un campo particolarmente complesso sotto il profilo tecnico e scientifico, poi, invece, si ergerebbe - non si comprende su che basi - a supervisore di una disputa scientifica e tecnica, magari individuando essa stessa un criterio di valutazione tecnico-scientifico per riconoscere la prevalenza di una tesi rispetto all'altra. No, ovviamente questo non è possibile, per una esigenza di non contraddizione e per un doveroso atteggiamento di non pre-



sunzione. Le ragioni della condivisione delle conclusioni formulate dal Collegio Peritale sono invece nella loro essenza di natura logico giuridica. Si tratta, invero, di spiegare perché il giudice ritiene tali conclusioni, ed ovviamente le argomentazioni svolte dal Collegio Peritale per illustrarle, persuasive ed utili ai fini della decisione, che non consiste nella risoluzione di una controversia meramente tecnico scientifica ma nel riconoscimento o meno di una responsabilità penale".

L'osservazione in esame non solo appare riferibile all'incidente probatorio, ma varrebbe, altresì, per gli accertamenti non ripetibili condotti nella fase delle indagini preliminari, (art. 360 c.p.p.), ove la garanzia del contraddittorio, ex art. 226 co. 2 c.p.p., si evidenzia infettibile, in quanto diretta ad assicurare il confronto, anche, sulle metodologie di acquisizione della prova scientifica.

Nel caso in cui detta garanzia non si realizza, il Giudice, potrà valutare il dato, ritenendo necessario l'espletamento di una successiva perizia.

La stessa Corte, nella segnalata Sentenza, specifica che: “Ed invero, mentre la valutazione della rilevanza dell’indizio, una volta accertata la effettiva sussistenza del medesimo nella sua materialità, è compito e materia propria del Giudice, problema che egli può risolvere con gli strumenti dell’argomentazione giuridica, l’accertamento della sussistenza materiale dell’indizio, soprattutto allorché richiede procedimenti di indagine particolarmente tecnici e conoscenze scientifiche complesse, pur non esulando formalmente dal potere dovere del Giudice, non può davvero essere affrontato e risolto senza l’ausilio di persone esperte in quell’ambito. Né il potere dovere di disporre una perizia per risolvere problemi troppo complessi per le conoscenze esigibili da Giudici, popolari e togati, viene meno soltanto perché, nel corso delle indagini, gli accertamenti della Polizia Scientifica sono stati effettuati con le modalità degli accertamenti irripetibili, senza che sia stato chiesto un incidente probatorio: in primo luogo perché l’irripetibilità non deriva dalle modalità seguite ma dall’essere quell’accertamento davvero irripetibile” in secondo luogo perché, comunque, le modalità seguite non valgono a colmare le lacune del giudice del dibattimento, il quale non diviene meno ignorante soltanto perché l’accertamento è stato effettuato con modalità particolari. Ma, del resto, è proprio per questo che l’art. 224 c.p.p. consente al Giudice di disporre una perizia anche d’ufficio”.

Deve, però, chiarirsi, per escludere qualsiasi equivoco, che se una lettura orientata costituzionalmente sembra confermare il ruolo di garanzia del dibattimento e del contraddittorio sulla prova scientifica, ovviamente, detta tesi, non disconosce le ampie questioni, ancora sul tavolo dell’interprete, relative alle lacune normative ed alla tutela del soggetto del prelievo coattivo; soggetto che può essere anche terzo rispetto alle indagini, considerato che l’art. 359 *bis* c.p.p. si riferisce genericamente alla “persona interessata”.

Le problematiche poste al vaglio della dottrina e della giurisprudenza sono molteplici ed articolate in quanto attengono sia alle dinamiche processuali che alla tutela di interessi fondamentali delle parti nel processo.

Tra queste, in tema con l’argomento affrontato in questo scritto, si evidenzia, la netta differenza tra lo strumento di cui all’art. 349 comma 2 *bis* c.p.p., diretto, generalmente, alla identificazione del soggetto, rispetto al successivo 359 *bis* c.p.p. che è diretto al-

la individuazione dell’autore del fatto-reato. L’art. 349 comma 2 *bis* c.p.p., consente alla P.G. (se manca il consenso dell’interessato, previa autorizzazione del PM) il solo prelievo di capelli o saliva finalizzato alla identificazione, ma si rivela, altresì, strumento di indagine in quanto consente di attivare la consultazione della Banca dati del DNA, o *database* nazionale.

Da ciò si deduce, in linea di principio, che attraverso lo strumento dell’art. 349 comma 2 *bis* c.p.p. si potrebbe giungere, anche, alla identificazione dell’autore, annoverando tale atto tra quelli definiti idonei ad incidere sulla libertà personale, però in difetto del richiamo alle articolazioni garantistiche previste per l’art. 359 *bis* c.p.p. nonché del rinvio alle sanzioni processuali previste nella medesima norma.

Del pari, si catalogano, non poche argomentazioni a proposito della raccolta della traccia genetica sulla scena del crimine ed in ordine alla valenza del dato del DNA che, per comune cognizione scientifica, ha certezza assoluta solo per i giudizi di esclusione, mentre, in caso di dato positivo, la probabilità è di tipo statistico e comporta un giudizio di compatibilità, più o meno, rilevante.

Và, pure, ricordato che il reperto biologico subisce fattori di possibile degradazione, alcune di queste sono determinate, pure, dalle condizioni ambientali alle quali lo stesso è esposto e per via della sua custodia.

Tutto ciò avvalora, e pone come centrale il contraddittorio nella raccolta della prova scientifica genetica, anche, attraverso il ricorso alla perizia successiva, utile a verificare gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, sotto il profilo scientifico e la loro utilizzabilità ai fini probatori.

La conclusione appare consequenziale e ciò si riscontra nelle citata giurisprudenza della Corte di Assise di Appello di Perugia (sent. 15/12/2011 n. 4) ove, tenute presenti le argomentazioni sopra cennate, la Corte territoriale, ulteriormente, specifica che “il rischio di conseguire un risultato non particolarmente affidabile, per non essere stata seguita una metodica corretta, (...) potrebbe essere accettato ai fini meramente orientativi in una indagine a 360 gradi - come si usa dire - ma non può essere accettato allorché si tratti di basare sul risultato della perizia genetica la prova di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio”.



**Due nuove rilevanti novità****ART. 17 BIS: IL RECLAMO TRIBUTARIO E LA MEDIAZIONE**

Una riflessione sui profili applicativi delle recenti norme emanate in materia

di Angelica Lampò

**Il D.L.n. 98/11 (convertito con modifiche in L.n. 111/11) all'art. 39, comma 9, ha introdotto nel corpo del D.Lgs. 546/92 l'art. 17 bis che disciplina due nuovi istituti: il reclamo e la mediazione.**

Tali istituti trovano applicazione per le liti fiscali di valore non superiore alle € 20.000,00 relative ad atti emanati dall'Agenzia delle Entrate. Chi volesse impugnare la pretesa fiscale deve preliminarmente inoltrare reclamo alla competente Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso d'accertamento o altro atto impugnabile di competenza dell'Agenzia delle Entrate alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso. L'agenzia delle Entrate entro i novanta giorni successivi alla notifica del reclamo dovrà pronunciarsi su di esso accogliendolo o rigettandolo.

La presentazione del reclamo-ricorso si configura come condizione di procedibilità del relativo giudizio instaurato con il conseguente deposito in CTP del reclamo-ricorso già notificato, da effettuare entro i trenta giorni dalla pronuncia di rigetto e/o dalla scadenza dei novanta giorni in caso di mancata pronuncia sul reclamo.

Il mancato esperimento della procedura di reclamo comporta l'inammissibilità del ricorso alla CTP ed è rilevabile *ex officio* in ogni stato e grado del giudizio.

L'art. 17 bis richiama l'applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 12, 18, 19, 20, 21, 22, comma 4°, del D.Lgs 546/92 che disciplinano l'obbligo di assistenza tecnica, il contenuto del ricorso, gli atti reclamabili, i termini per l'impugnazione degli atti reclamabili e le modalità di presentazione del ricorso e della costituzione in giudizio.

Il reclamo in particolare dovrà contenere tutti i motivi, atteso che per *factio iuris*, è suscettibile di perfezionarsi in ricorso, ciò emerge dall'espresso richiamo della norma



in esame all'art. 18 ed anche dalla recente sentenza della Corte di Cass. n. 12442 dell'8 giugno 2011 che non ammette la presentazione di motivi aggiunti. Infatti, dovendo l'Agenzia poter valutare la pretesa alla luce di tutte le eccezioni del contribuente non si potrà contestare attraverso motivi aggiunti la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, dovendo necessariamente tale vizio essere evidenziato in sede di reclamo.

Stante inoltre la natura del ricorso-reclamo introdotto dalla riforma, agli atti reclamabili si applica la sospensione feriale dei termini non solo in riferimento al termine per il deposito del reclamo-ricorso in CTP qualora cada in periodo feriale, ma anche in ordine al termine per la presentazione del reclamo che resterà sospeso durante il periodo feriale stante la sostanziale identità tra reclamo e ricorso ai fini dell'instaurazione del successivo giudizio. Non è invece soggetto a so-

sensione il termine di novanta giorni per l'istruttoria sul reclamo presentato.

La circolare n. 9E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti sopra esaminati mettendo in rilievo la relazione tra la notifica del reclamo-ricorso ed il successivo giudizio anche alla luce del richiamo espresso all'art. 21 D.Lgs 546/92. Gli effetti della domanda (la *litis pendenza*) si produrrebbero sin dalla notifica del reclamo, venendo differiti solo i termini per la eventuale costituzione in giudizio interrompendo il reclamo il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto.

L'articolo in esame non si applica alle controversie relative al recupero degli aiuti di Stato (art. 47 *bis*) e viene esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'art. 48, D.Lgs 546/92 (almeno per ciò che attiene in fase di presentazione del reclamo).

Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione dell'istante con la rideeterminazione motivata dell'ammontare della pretesa tributaria.

L'organo preposto (che la norma individuebbe in apposite strutture della Direzione Regionale o Provinciale, diverse da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili) ha novanta giorni per decidere sul reclamo; se il reclamo viene accolto l'atto impugnato viene annullato ed il procedimento si conclude.

Nell'ipotesi invece che l'organo preposto intenda non accogliere il reclamo né totalmente né parzialmente, formulerà obbligatoriamente una proposta di mediazione che tenga conto: delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa tributaria e del principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicherà l'art. 48, D.Lgs 546/92 in quanto compatibile (es. valore di titolo per la riscossione del verbale conciliazione e connesse modalità di pagamento, rimodulazioni delle sanzioni applicate in misura del 40% della somma applicabile *etc.*).

Se entro novanta giorni non viene notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione il reclamo produce

gli effetti del ricorso e ciò presume che il reclamo abbia tutti i requisiti del ricorso da presentare in CTP compreso il deposito dei documenti richiamato dall'art. 22, comma 4°. È ammesso il ricorso cumulativo.

I termini per il deposito del reclamo-ricorso notificato *ab origine* e del fascicolo di parte nonché per la costituzione del convenuto (a norma degli artt. 22 e 23) decorreranno

dalla scadenza dei novanta giorni dalla presentazione del ricorso in caso di mancata pronuncia o dalla notifica del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale se antecedente.

In sede di giudizio in CTP la parte soccombente è condannata a rimborsare in aggiunta alle spese di giudizio una somma pari al 50% delle spese a titolo

di rimborso delle spese del procedimento di reclamo. La Commissione Tributaria può al di fuori dei casi di soccombenza reciproca parzialmente o interamente compensare le spese del giudizio qualora ricorrano giusti motivi (indicati in parte motiva) che hanno indotto il soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

È possibile richiedere la sospensione del procedimento esecutivo contestualmente alla presentazione del reclamo.

Tali disposizioni si applicano agli atti suscettibili di reclamo notificati a far data dal primo di aprile del 2012.

La riforma introdotta dal legislatore ha sollevato non poche questioni e dubbi tra gli operatori, prima di tutto la questione relativa alla terzietà dell'organo preposto alla valutazione dei reclami che sarà composto da personale dell'Agenzia delle Entrate che non dovrà aver curato l'istruttoria dell'atto impugnato ma che terzo non può definirsi rispetto alla controversia oggetto di reclamo. Considerato che il personale è ridotto sarà difficile destinare risorse umane a tali nuove strutture con il rischio che la auspicata deflazione di contenzioso tributario innanzi alle Commissioni Tributarie (che diversamente dovrebbero essere potenziate) si risolveva in un apparente alleggerimento del con-



tenzioso presso le CTP ed in un sovraccarico degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che non possono fronteggiare in modo efficiente l'ennesima riforma a costo zero.

Con apposita circolare, la n. 9E sopra richiamata, l'Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito la questione relativa agli atti reclamabili tra cui si include anche il rifiuto tacito alla restituzione di tributi ed ogni altro atto proveniente dall'Agenzia includendo la reclamabilità degli atti dell'esattore qualora con il ricorso si intenda eccepire non solo vizi delle cartella ma anche la mancata notifica di atti prodromici di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Eventuali vizi propri delle cartelle potranno essere fatti valere successivamente in sede contenziosa, con il deposito del reclamo.

Tuttavia, se alla luce del richiamo all'art. 19 operato dallo stesso art. 17 *bis* si includesse *tout court* la reclamabilità della cartella di pagamento, l'avviso di mora, l'intimazione di pagamento *etc.* si potenzierebbe notevolmente la *ratio* della riforma che va intravista nell'ottica di una deflazione del contenzioso e ancor più nel controllo della sostenibilità della pretesa tributaria in giudizio anche per ciò che attiene agli atti dell'esattore (si pensi alla validità e tempestività delle notifiche degli atti prodromici e successivi della vantata pretesa tributaria effettuati dall'esattore) offrendo così ai contribuenti un maggior servizio.

Il reclamo si configura come richiesta di riesame in autotutela dell'atto impugnato (sollecitando il potere dell'Ente Impositore di annullamento dell'atto), che potrebbe essere annullato qualora si rilevi un "vizio" dello stesso (anche la sola mancata prova della regolare notifica della pretesa) o che potrebbe comunque portare ad una mediazione della pretesa tributaria con un potenziale risparmio per il contribuente e/o entrata per l'Agenzia delle Entrate, essendo, questa, comunque obbligata a pronunciarsi sul reclamo ed a proporre una mediazione che consegua il probabile esito del giudizio.

Il provvedimento emesso a conclusione della procedura di reclamo è sempre un provvedimento autoritativo e se da un lato questa "anticipazione" dei motivi di ricorso in sede di reclamo consentirà all'Agenzia delle Entrate di verificare le proprie "carte" ai

fini della sostenibilità della propria pretesa e della valutazione della fondatezza del reclamo, anche alla luce della documentazione depositata dal reclamante. Sarà ben più complicato però che l'Agenzia abbia contezza anche dell'operato dell'esattore, che ben potrebbe aver ritardato od omesso o perso le notifiche degli atti di propria competenza o non riuscire a reperirli ed a tal fine occorrerebbe un potenziamento della cooperazione.

Da ultimo in ordine alla mediazione che viene distinta dal reclamo e costituisce comunque una possibilità di conciliazione sulla pretesa, l'art. 17 *bis* mentre prevede la facoltà del contribuente ricorrente di proporre motivata proposta di mediazione, di contro impone all'Ufficio la formulazione della stessa in caso di rigetto del reclamo o della proposta facoltativa effettuata dal ricorrente-reclamante. Sul punto la circolare 9E interpreta la norma nel senso che anche il contribuente sia obbligato alla formulazione della proposta di mediazione.

I vantaggi astratti della procedura per reclamo risiedono principalmente nella potenziale celerità di definizione della controversia tributaria entro novanta giorni dalla notifica del reclamo, essendo finalizzata tale procedura a conseguire gli stessi risultati che ragionevolmente si conseguirebbero in sede contenziosa ma con un notevole risparmio di spese e deflazione del contenzioso attraverso un controllo amministrativo sulla fondatezza della pretesa tributaria. Tuttavia, l'effettività di tale vantaggio dovrà fare i conti con le risorse dei singoli Uffici delle Agenzie già oberati ed a personale ridotto. Come sempre sarà necessario attendere per poter valutare l'efficienza della nuova procedura introdotta dal legislatore.





*Le novità del rito amministrativo*

## LE PERENZIONI NEL CODICE DI RITO (D. LGS. N. 104/10)

Individuabili tre loro diverse tipologie  
L'opposizione - L'appello

di Salvatore Trimboli

**L'ordinamento giuridico non tollera che l'azione processuale venga esercitata per un tempo indeterminato, o che il diritto stesso venga esercitato per un tempo indeterminato (da qui il sistema delle prescrizioni) e che il processo, qualunque sia la natura dei diritti o degli interessi dedotti, abbia una durata indefinita (art. 6, Conv. Diritti dell'Uomo). Vi è l'esigenza di una rapida conclusione del processo per dare, secondo il principio di effettività, certezza ai rapporti giuridici.**

Il processo è "giusto" se si definisce tempestivamente, a mezzo di un giudice terzo nel rispetto dei principi fondamentali di difesa e contraddittorio.

La perenzione è istituto processuale connesso alla durata del processo, poiché intende dare risposta, sebbene in modo improprio (poiché la risposta è legata al decorso del tempo, che la parte in effetti subisce ed a causa del quale si vede sottrarre il diritto alla pronuncia di merito) alle predette necessità.

Il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) appronta tre tipi di perenzioni.

### La perenzione ordinaria

1) Il primo tipo, che definisco "Perenzione ordinaria", è prevista a carico delle parti che hanno l'onere di chiedere la fissazione dell'udienza con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso, o dalla cancellazione della causa dal ruolo (art. 71, co. 1, del Codice): la perenzione è comminata (*ex art. 81 C.p.a.*) altresì per l'ipotesi che nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura su iniziativa delle parti costituite. Il termine di un anno, però, non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82 C.p.a. Tali disposizioni (anche se ricalcano l'art. 23, 1° co., Legge TAR), in sostanza introducono un istituto nuovo, in quanto:

- (a) vengono stabilite le medesime regole (ciò che non era in base alla L. n. 1034/71) per il giudizio di primo grado e per quello di appello, stante il rinvio interno di cui all'art. 38 del C.p.a;
- (b) per ottenere la pronuncia collegiale sulla domanda cautelare è indispensabile la presentazione della domanda di fissazione di udienza (come già avveniva, ma solo per prassi, nel precedente regime), salvo che essa debba essere fissata d'ufficio (art. 55, comma 4°, del C.p.a.);
- (c) viene preclusa la facoltà di revocare la domanda di fissazione di udienza (in quanto nel regime precedente tale revoca aveva provocato inconvenienti principalmente nel caso di accoglimento dell'istanza cautelare);
- (d) viene ridotto ad un anno il termine della presentazione della domanda di fissazione di udienza con decorrenza dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo (per adeguarlo al termine annuale di perenzione);
- (e) viene precisato, in adesione alla giurisprudenza prevalente, che il termine annuale per il compimento di almeno un atto di procedura, non decorre allorché sia stata presentata la domanda di fissazione, e finché non sia stato provveduto su di essa, salva l'ipotesi della perenzione dei ricorsi ultraquinquennali di cui all'art. 82;
- (f) non è riprodotta la disposizione che stabiliva il rinnovo della domanda di fissazione di udienza dopo l'esecuzione dell'istruttoria (art.23, co. 6, Legge TAR), in quanto adesso, con norma applicabile a tutte le controversie, è stabilito che in caso di ordinanza collegiale istruttoria occorre indicare contestualmente la data della successiva udienza (*cf.* art. 65, comma 2°, del c.p.a).

La perenzione "ordinaria" (annuale), decorre dal 16 settembre 2010 (data di entrata in vigore del C.p.a.) e quindi si applica solo ai ricorsi deposi-

tati da tale data in poi. La perenzione annuale è fattibile, tuttavia, come detto, in presenza dell'onere a carico delle parti di presentare la domanda di fissazione di udienza; essa inoperativa per i ricorsi che vanno decisi in camera di consiglio (cfr. art. 87 del C.p.a., e per quelli per i quali è prescritta la fissazione d'ufficio dell'udienza di merito (cfr. art. 85, co. 8, art.120, commi 6, 11, art. 125, co 1°, art. 129, commi 6, 9, art. 130, co. 2, artt. 131-132, C.p.a.). Il termine annuale di perenzione è dimezzato nei riti abbreviati di determinate materie (cfr. art. 119 comma di perenzione, 2°, del C.p.a.). L'anno, come il semestre per l'ipotesi di termini dimezzati, sono soggetti alla sospensione feriale.

Occorre infine rilevare che una volta presentata la domanda di fissazione di udienza, entro l'anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 71, 1° co., del C.p.a., la regolarizzazione dell'iter processuale è demandata all'iniziativa del Giudice e perciò, secondo me, non può intervenire più alcuna perenzione (annuale) che presuppone, come ho detto, l'inattività imputabile alle parti.

Rimane però un problema di coordinamento con l'art. 81 del C.p.a. In base al primo co. di tale articolo, viene sancita la perenzione del ricorso per difetto di un atto di procedura infrannuale. La problematica è analoga a quella emersa sotto il precedente regime con gli artt. 23, co. 1° e 25, Legge TAR (1034/71).

Orbene, per evitare appesantimenti irragionevoli e secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme predette, la perenzione per mancanza di un atto di procedura nell'anno, a mio avviso, non può che valere per le ipotesi in cui l'iniziale domanda di fissazione dell'udienza esaurisca i suoi effetti con conseguente ricaduta (nuovamente) sulle parti dell'onere di impulso processuale, ovvero per l'ipotesi che vi sia il dovere di presentare una nuova domanda di fissazione di udienza entro l'anno.

### La perenzione speciale

2) Il secondo tipo di perenzione che definisco "speciale", riguarda i ricorsi ultraquinquennali, tali rispetto alla data di entrata in vigore del codice processuale amministrativo. La disciplina è quella dell'art. 82 del C.p.a. (alla cui lettura rimando per ragioni di sintesi). La norma, come non sfuggirà al lettore, disciplina l'ipotesi di perenzione ultraquinquennale, diversa dalla precedente c.d. "ordinaria" dell'art. 81 C.p.a..

I "due" tipi di perenzione ("ordinaria" e "speciale"), difatti, operano distintamente ed indipendentemente l'una dall'altra. Nel contesto dell'art. 82 C.p.a. il termine che comporta la perenzione

del ricorso, decorre indipendentemente dal deposito dell'istanza di fissazione.

L'art. 82, in sostanza, fa capo alla disposizione dell'art. 9 co. 2, L. 205/2000, innovando però quel che concerne taluni adempimenti (ad esempio quello inerente la comunicazione, a cura della segreteria del TAR, dell'avviso di decorrenza del termine di cinque anni).

L'art. 82 dunque - a mio avviso - si applica tanto ai ricorsi depositati dopo il 16 settembre 2010, quanto a quelli depositati anche prima di tale data, avendo a presupposto la pendenza quinquennale del ricorso.

Ciò tenuto conto anche della disposizione transitoria dell'art. 2, All. 3, C.p.a., secondo cui per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti, tra queste dunque l'art. 9, co. 2, L. 205/2000 (che, fra l'altro, non è indicata tra le disposizioni abrogate all'art. 4, All. 3, C.p.a. del codice). In base all'art. 82 del C.p.a. l'avviso, finalizzato alla presentazione della nuova istanza di fissazione d'udienza (laddove permanesse l'interesse alla decisione nel merito del ricorso proposto), è diretto al ricorrente con comunicazione presso il domicilio eletto.

L'istanza di fissazione d'udienza sottoscritta dalla parte ricorrente e dal difensore deve essere presentata entro 180 giorni dalla ricezione dell'avviso predetto. Laddove però fosse stata fissata l'udienza di merito (e assenza dell'avviso di segreteria di cui sopra detto) parte ricorrente è legittimata ex co. 2, art. 82, C.p.a., a dichiarare l'interesse alla decisione anche in udienza a mezzo del difensore. In mancanza dell'istanza dichiarativa dell'interesse al ricorso nei termini anzidetti, ovvero della dichiarazione di interesse resa in udienza, il ricorso è dichiarato perento.

### La perenzione straordinaria

3) Il terzo tipo di perenzione che definisco "straordinaria" è quella dell'art. 1, Norme Transitorie, Allegato 3, del C.p.a. e trattasi d'una vera e propria novità del codice. Essa opera con modalità diverse rispetto a quelle previste dall'art.82, C.p.a.; difatti, vengono sottoposti a verifica di persistenza di interesse i ricorsi già pendenti da oltre cinque anni alla data del 16 settembre 2010, quindi tutti quei ricorsi pendenti fino al 16 settembre 2005. In tal caso, viene previsto l'onere di presentare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del C.p.a. (termine ormai scaduto) una nuova istanza di fissazione di udienza. L'onere in questione viene posto a carico della parte e del suo difensore, che dovranno sottoscrivere congiuntamente l'apposita istanza.

Stante alla formulazione della norma nel rapporto tra primo e secondo comma, ciascuna delle parti sembrerebbe legittimata a presentare la nuova istanza; mentre soltanto il ricorrente appare legittimato a dichiarare il proprio interesse per determinare la revoca del decreto di perenzione conseguente alla mancata presentazione dell'istanza.

L'interpretazione sincopata delle due norme, tuttavia, induce a ritenere più confacente al dato concreto, che legittimato a presentare la nuova istanza di fissazione sia soltanto il ricorrente.

In mancanza di tale istanza, il ricorso viene dichiarato (*n.d.a.*: provvisoriamente perento con decreto del Presidente del TAR (ovvero della Sezione TAR presso cui è incardinato il ricorso).

Il decreto di perenzione viene comunicato alle parti in causa; ed è onere del ricorrente, laddove ne avesse interesse a non impedire che la dichiarata perenzione (provvisoria) diventi definitiva. Per evitare che questo accade occorre presentare *ex art.1, co. 2, All. 3*, un apposito atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, che va notificato alle altre parti, e deve contenere la dichiarazione di interesse alla trattazione del ricorso. Il Presidente del TAR in tal caso revoca il decreto di perenzione emesso in virtù di quanto previsto al primo comma della norma citata, e dispone la riscrittura della causa sul ruolo di merito.

La perenzione "straordinaria" quindi opera automaticamente: - se sono decorsi cinque anni dalla data di deposito del ricorso; - se nei cinque anni non è stata fissata udienza di discussione; - se la parte non ha presentato nel termine di cinque anni nuova istanza di fissazione d'udienza.

Non vi è alcun obbligo di preventiva comunicazione dell'avviso da parte della segreteria, e l'effetto estintivo (dunque la perenzione, seppure provvisoria) è determinato(a) dall'inerzia processuale della parte.

In tali casi, come detto con decreto presidenziale viene dichiarata la perenzione. Il ricorrente però ha la possibilità di dichiarare, come detto, entro 180 giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione, di avere interesse alla trattazione della causa. Il decreto di perenzione in tale caso non assume carattere di definitività (a conferma della natura provvisoria di esso), ed a fronte della dichiarazione di interesse, viene revocato, rivivendo in tale modo il processo originario.

La dichiarazione di interesse è dunque un atto di impulso di parte che consente di instaurare nuovamente il rapporto processuale tra le

parti in causa. Cosicché la perenzione "straordinaria" discende dalla volontà della parte ricorrente, che rende definitivo, in mancanza di un suo atto di impulso, il decreto presidenziale di perenzione (provvisoria).

Sarebbe d'interesse approfondire il tema delle (molteplici) differenze tra quest'ultimo tipo di perenzione, con il precedente definito "speciale".

Per ragione di sintesi rilevo soltanto che, nell'ipotesi dell'art. 82 ("perenzione speciale") decorsi cinque anni dal deposito del ricorso e in assenza di fissazione d'udienza, è la segreteria del Tribunale che ha l'obbligo di comunicare alle parti costituite un apposito avviso, dalla cui ricezione decorre per il ricorrente il termine di 180 giorni per la presentazione dell'istanza di fissazione, ed in difetto segue la dichiarazione di perenzione, e dunque la pronuncia di estinzione del giudizio - art. 35 C.p.a. - Laddove, come detto, nell'ipotesi della "perenzione straordinaria" il decreto di perenzione precede l'iniziativa della parte ricorrente, in mancanza della quale esso diviene definitivo.

### L'opposizione e l'appello

Infine, così brevemente descritti i tre tipi di perenzione, mi pare utile evidenziare conclusivamente che il decreto di perenzione *ex art. 81 C.p.a.* ("perenzione ordinaria"), o *ex art. 82 C.p.a.* ("perenzione speciale") è suscettibile di opposizione secondo le disposizioni dell'art. 85 C.p.a., ma solo per vizi propri del decreto di perenzione.

L'opposizione, in base all'art. 85 comma terzo, va proposta innanzi al Collegio del Tribunale, con atto notificato a tutte le parti entro 60 giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione. Nel giudizio di opposizione, in base al comma 3 dell'art. 87, tutti i termini processuali sono dimezzati. La trattazione è in camera di consiglio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti. L'opposizione è decisa con ordinanza, che in caso di accoglimento fissa l'udienza di merito.

In caso di rigetto dell'opposizione l'ordinanza ovviamente può essere impugnata. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, precisato tuttavia che l'udienza di discussione è fissata d'ufficio con il carattere della priorità; a quel punto, l'estinzione del giudizio, se ritenuta persistente la perenzione, è dichiarata con sentenza.



Dopo la riforma del 1995, con l'abrogazione degli artt. 17-31 delle "Preleggi" al Cod. Civ. e di articoli del Cod. Nav.

## L'evoluzione del Diritto Internazionale privato e processuale in Italia

di Dario Pettinato\*


**La crescente apertura dei mercati nazionali al commercio internazionale e la tendenziale "globalizzazione" dell'economia, la sempre più agevole mobilità delle persone e delle merci, la rapida evoluzione dei mezzi di comunicazione** (internet e le relative applicazioni, quali il commercio *on-line* e i c.d. *social network*, *etc.*) e la conseguente facilità dei rapporti personali e professionali a distanza hanno favorito negli ultimi decenni la progressiva diffusione di rapporti giuridici "transnazionali", cioè di rapporti – peraltro, di varia natura (familiare, successoria, contrattuale o anche extracontrattuale, *etc.*) – che non esauriscono la loro portata giuridica in un unico ordinamento statale.

Si tratta, com'è noto, di fattispecie che presentano una pluralità e varietà di collegamenti con diversi ordinamenti statali: diventa quindi naturale che alcuni – talvolta tutti, spesso la maggior parte – dei sistemi normativi coinvolti manifestino, per un verso, l'interesse a disciplinare tali rapporti giuridici "transnazionali", dando luogo così ad un virtuale conflitto di leggi statali diverse ad essi applicabili, e ancor prima, per altro verso, l'interesse a giudicarne le eventuali controversie attraverso la propria giurisdizione, determinando così potenziali conflitti tra giurisdizioni di Stati diversi. Si pensi, ad esempio, al matrimonio contratto tra cittadini di Stati diversi ovvero, in altro ambito,

alla stipulazione, tra una società manifatturiera italiana ed una società degli Emirati Arabi Uniti, di un contratto di distribuzione commerciale dei prodotti italiani nei Paesi del Medio Oriente.

Con riguardo a siffatti rapporti giuridici, caratterizzati da una più o meno marcata "transnazionalità", occorre chiedersi se il giudice italiano sia dotato di giurisdizione, quale diritto materiale sarà chiamato ad applicare (se il diritto materiale italiano o straniero e, eventualmente, il diritto materiale di quale Stato straniero), e persino se e quali effetti giuridici il provvedimento giurisdizionale che verrebbe adottato dal giudice italiano potrà produrre in uno o più ordinamenti stranieri in cui sarà necessario – o anche solo opportuno – estendere determinati risultati giuridici a conclusione della vicenda giudiziaria in questione.

In realtà, sarebbe necessaria una prospettiva ben più ampia. Infatti, quanto appena delineato rappresenta un angolo visuale parziale, quale quello di un unico ordinamento giuridico, nella specie quello italiano. Tenuto conto della eterogeneità sia delle norme materiali che delle stesse norme di diritto internazionale privato e processuale nei diversi ordinamenti giuridici, sarebbe invece necessario valutare più compiutamente, in base alle norme di diritto internazionale privato e processuale vigenti in ciascuno degli ordinamenti statali coinvol-



(\*) GU L 376 del 24.12.1999, pag. 1.  
(\*) Giurisprudenza del 21.9.2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).  
(\*) GU L 17 del 26.4.2000, pag. 8.

(\*) GU L 399 del 31.12.1992, pag. 32.  
(\*) GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.  
(\*) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.  
(\*) L. 285 del 1.10.1988, pag. 1.  
(\*) GU L 184 del 18.7.1995, pag. 1.  
(\*) Giurisprudenza del 27.11.1998, pag. 1.

ti, quale tra i giudici statali virtualmente provvisti di giurisdizione conviene adire per poter più agevolmente conseguire l'esito giudiziario perseguito nell'interesse del cliente, in considerazione dei contenuti del diritto materiale che ciascuno di tali giudici applicherebbe e della idoneità dei rispettivi provvedimenti giurisdizionali a produrre i propri effetti giuridici nell'ordinamento o negli ordinamenti in cui l'esito giudiziario dovrà essere concretamente consolidato.

È di tutta evidenza come la questione della individuazione del giudice dotato di giurisdizione su una determinata controversia avente ad oggetto un rapporto giuridico con elementi di "transnazionalità" (questione relativa al "forum") sia inscindibilmente legata alla questione relativa alla determinazione del diritto materiale applicabile al rapporto giuridico "transnazionale" considerato (questione relativa alla "lex"): la selezione del *forum* in cui far valere le proprie ragioni giuridiche viene quindi effettuata principalmente in funzione della *lex* che sarà verosimilmente applicata per risolvere nel merito la controversia in questione. È il fenomeno del c.d. *forum shopping*, generalmente prospettato o percepito in chiave negativa, come se si trattasse di un deplorabile tentativo di "eludere" il giudice "naturale" o il diritto materiale "naturalmente" applicabile; si tratta, invero, di un metodo assolutamente legittimo - anzi auspicabile - nel quadro di una doverosa pianificazione "internazionalprivatistica" dei propri rapporti giuridici, fondata sulla prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle proprie attività nei vari ordinamenti statali in cui potrebbero avere rilevanza giuridica e sulla conseguente scelta consapevole dell'ordinamento in cui radicare principalmente tali rapporti giuridici o le vicende giudiziarie ad essi relative.

Pur rappresentando soltanto un primo approccio - per la verità, come già precisato, necessario ma non esaustivo - , occorre innanzi tutto porsi nell'ottica della valutazione dei predetti problemi dal punto di vista del diritto internazionale privato e processuale italiano. Del resto, le altre più ampie e compiute valutazioni non potrebbero essere qui sviluppate, se non con riferimento ad un caso concreto, tenendo cioè conto della fattispecie specifica coinvolta e del punto di vista degli altri ordinamenti statali effettivamente rilevanti al riguardo.

In considerazione della rapida evoluzione della materia in Italia, ritengo sia utile fornire un succinto e aggiornato quadro delle fonti della disciplina e delineare al contempo, altrettanto sinteticamente, le più pregnanti linee evolutive di tale peculiare branca del diritto.

Il legislatore italiano ha da tempo riformato il sistema di diritto internazionale privato e processuale, con la legge n. 218 del 31 maggio 1995, entrata in vigore il 1° settembre 1995 (tranne il Titolo IV di essa, dedicato all'efficacia di sentenze ed atti stranieri, che, dopo vari rinvii, è entrato in vigore il 31 dicembre 1996)<sup>1</sup>. Il legislatore ha voluto così riunire in un unico testo normativo, per l'appunto la legge n. 218/1995, la disciplina dei profili sia processuali che materiali relativi ai vari rapporti giuridici "transnazionali", sottolineando così l'unitarietà del diritto internazionale privato e processuale e la sottesa esigenza di coerenza nella disciplina della materia e nella interpretazione ed applicazione delle relative disposizioni.

Coerentemente, l'art. 73 della stessa legge di riforma stabilisce espressamente l'abrogazione di varie norme contenute in diversi testi normativi: in primo luogo, gli artt. da 17 a 31 disp. prel. c.c. (le precedenti norme generali e particolari sulla designazione della legge regolatrice dei rapporti "transnazionali")<sup>2</sup>; inoltre, gli artt. 2505 e 2509 c.c. (rispettivamente sulle società costituite all'estero con sede in Italia e sulle società costituite in Italia ma con attività all'estero)<sup>3</sup>; e, infine, gli articoli 2, 3, 4, e 37, co. 2, nonché gli articoli da 796

1 È appena il caso di rammentare che il relativo disegno di legge (n. 1192 del 29 aprile 1993) era stato predisposto sulla base di un progetto elaborato da un'apposita Commissione ministeriale di esperti (progetto riprodotto in *Documenti Giustizia*, 1990, n. 1, p. 260 ss.). La Relazione al predetto disegno di legge e i relativi atti parlamentari sono pubblicati in POCAR, *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, II ed., Milano, 2002, p. 151 ss.

2 Si tratta delle precedenti norme di diritto internazionale privato che erano entrate in vigore il 1° luglio 1939, soppiantando le disposizioni preliminari al codice civile del 1865 che avevano rappresentato la prima vera e propria codificazione della materia, ispirata dal giurista italiano Pasquale Stanislao Mancini, ed erano state poi prese a modello da vari legislatori stranieri.

3 Sono rimasti però in vigore, ad integrazione della disciplina generale prevista in materia di società dall'art. 25 della legge di riforma, oltre all'art. 2510 c.c., anche gli articoli 2506, 2507 e 2508 c.c. (oggi, rispettivamente, articoli 2508, 2509 e 2509-bis, a seguito della riforma del diritto societario - ex art. 7, d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con effetto dal 1° gennaio 2004, che ha anche modificato in parte l'art. 2506 c.c.) in tema di società costituite all'estero e operanti all'estero.


a 805 c.p.c. (rispettivamente in materia di delimitazione della giurisdizione italiana e sulla efficacia in Italia di sentenze ed atti stranieri)<sup>4</sup>.

In questo quadro, la legge di riforma del 1995 lascia sopravvivere solo talune norme preesistenti rilevanti per il diritto internazionale privato e processuale.

Innanzitutto non è stato abrogato l'art. 16 delle "preleggi", che disciplina la condizione di reciprocità con riguardo al trattamento dello straniero: si tratta, tuttavia, di una norma dalla sfera di operatività a carattere ormai meramente "eccezionale" nell'ambito del diritto internazionale privato e processuale, che va peraltro interpretata in stretta correlazione con il diritto dell'Unione europea e – rispetto al cittadino extracomunitario – anche in considerazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche) e la cui applicazione non può certo tradursi nella violazione del principio di non discriminazione, nella sua più ampia accezione sostanziale<sup>5</sup>.

Per quel che concerne invece gli artt. da 5 a 14 del cod. della navigazione, dato il loro carattere di specialità, sono rimaste in vigore le norme relative ai conflitti di giurisdizione e le norme inerenti i conflitti di leggi in materia non contrattuale, fermo restando che le disposizioni sui conflitti di leggi in materia di obbligazioni contrattuali previste negli articoli 5, 7, 9, 10, 12 e 13, cod. nav., sono da ritenere già abrogate sin dal 1° aprile 1991, data di entrata in vigore della Convenzione di Roma del 19 giugno del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali<sup>6</sup>.

Infine, oltre ad altre questioni meno problematiche<sup>7</sup>, in materia più squisitamente processuale la legge di riforma non ha inciso sulle norme del C.p.c. relative alle notificazioni e all'assunzione di prove all'estero (artt. 142 e 204 c.p.c.), le quali rimangono pertanto applicabili con riguardo agli Stati non membri dell'Unione Europea, dato



che in ambito europeo sono ormai applicabili rispettivamente il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 e il Regolamento (CE) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001.

Occorre inoltre tenere presente che la soluzione dei conflitti di giurisdizioni e di leggi è talvolta affidata a trattati internazionali che fissano, in determinati settori, norme

privato: legge 31 maggio 1995 n. 218 - Commentario, in Riv. dir. int. priv. proc., 1995, p. 1275.

4 Mentre resta senz'altro in vigore, come del resto previsto espressamente dall'art. 8 della stessa legge di riforma, l'art. 5 c.p.c. sul momento determinante della giurisdizione e della competenza.

5 Sull'intera questione si veda GUASTI F., *Considerazioni sull'art. 16 disp. prel. c.c. - Principio di reciprocità con riferimento alla riforma del diritto internazionale privato*, in *La riforma del diritto internazionale privato*, Milano, 1996, p. 149 ss.

6 Cfr. al riguardo BROGGINI G., *Art. 73 (Abrogazione di norme incompatibili)*, in BARIATTI S. (a cura di), *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1996, p. 1503, e GIARDINA A., *Art. 73*, in *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale*

7 Per ragioni di completezza è opportuno ricordare che non si è dubitato della continuità della vigenza delle norme in materia di adozione internazionale previste nel titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 - disciplina peraltro successivamente modificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476, e con legge 28 marzo 2001, n. 149 (in questo senso cfr. per tutti GIARDINA A., *op. cit.*, pp. 1272-1273; nel senso della abrogazione tacita delle norme in questione si veda BROGGINI G., *op. cit.*, p. 1503). Inoltre, in tema di matrimonio del cittadino all'estero e dello straniero in Italia, sono rimasti in vigore gli articoli 115 e 116 c.c. (cfr. in proposito MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni*, vol. I, V ed., Torino, 2010, p. , e GIARDINA A., *op. cit.*, pp. 1273-1274). Infine, in materia di scioglimento del matrimonio, sono rimasti in vigore gli articoli 3, n. 2, lett. e), e 4, comma 1, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (di questo avviso MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *op. cit.*, p. 5, nota 4), mentre l'art. 12-quinquies della stessa legge, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, dovrebbe ritenersi abrogato poiché la questione della applicabilità del diritto italiano allo scioglimento del matrimonio tra coniuge italiano e coniuge straniero il cui sistema giuridico di appartenenza non ammette lo scioglimento del matrimonio è ormai regolata dall'art. 31, comma 2, della legge di riforma (cfr. in questo senso BROGGINI G., *op. cit.*, p. 1503, e CLERICI R., *Art. 31*, in *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218 - Commentario*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1995, p. 1077; la soluzione opposta è invece sostenuta da MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *op. cit.*, p. 5, nota 4).



uniformi di diritto materiale ovvero norme uniformi di diritto internazionale privato e processuale. Le prime possono essere dirette a regolare soltanto i rapporti giuridici “transnazionali”, accostandosi così alle norme materiali interne volte a disciplinare solo i rapporti giuridici meramente domestici (come, ad esempio, la Conv. di Vienna dell’11 aprile 1980 sui contratti di vendita



internazionale di merci, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765), ovvero possono essere destinate a regolare tutti i rapporti giuridici rientranti nel settore oggetto del trattato, indipendentemente dal loro carattere nazionale o “transnazionale”, e sostituendo quindi del tutto le preesistenti norme materiali statali in materia (si pensi, ad esempio, alla Conv. di Ginevra del 19 marzo 1931 che stabilisce una legge uniforme in materia di assegno bancario, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 4 gennaio 1934, n. 61). Le norme uniformi di diritto internazionale privato e processuale di origine convenzionale unificano tra gli Stati contraenti le regole volte a determinare il giudice dotato di giurisdizione e/o il diritto applicabile a fattispecie a carattere “transnazionale” e, di conseguenza, eliminano in linea di principio il rischio di conflitti di giurisdizioni e/o di leggi (si pensi, ad esempio, alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa alla competenza delle autorità e alla legge applicabile in materia di protezione di minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 24 ottobre 1980, n. 742).

Talvolta però i trattati internazionali vigenti

in materia sono espressamente richiamati dalla stessa legge di riforma, la quale, con la nota tecnica del rinvio c.d. materiale o recettizio, li rende applicabili nell’ordinamento italiano anche oltre il loro rispettivo naturale ambito di applicazione, sotto il profilo soggettivo (si pensi, ad esempio, all’art. 42 della L. n. 218/1995 che, in materia di protezione di minori, richiama la

già citata Conv. dell’Aja del 5 ottobre 1961) ovvero sotto il profilo oggettivo (si pensi, ad esempio, all’art. 57 della Legge n. 218/1995 che richiama la Conv. di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali)<sup>8</sup>.

Dopo la riforma del 1995, un’ulteriore e ancor più significativa tappa di evoluzione del diritto internazionale privato e processuale si è verificata a livello comunitario: la parziale “comunitarizzazione” del terzo pilastro dell’Unione europea, rea-

lizzata dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (in vigore dal 1° maggio 1999) al fine di favorire la progressiva creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ha ampliato le competenze delle istituzioni comunitarie al settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, includendovi tutte le aree importanti del diritto internazionale privato e processuale, quali i conflitti di giurisdizioni, i conflitti di leggi e la cooperazione giudiziaria *stricto sensu* (articoli 61 e 65 del Trattato CE). Tale quadro normativo di riferimento è stato sostanzialmente confermato dagli artt. 67 e 81 del *Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea* (introdotto dal *Trattato di Lisbona* del 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009).

Lo strumento normativo cui il legislatore comunitario ha fatto sistematicamente ricorso a questo fine è stato quasi esclusivamente il regolamento comunitario, pur essendo in

8 Cfr. al riguardo GIARDINA A., *Il ruolo delle convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, in *Collisio Legum. Studi di diritto internazionale privato per Gerardo Broggin*, Milano, 1997, p. 169 ss.



astratto possibile il perseguimento dei suddetti obiettivi anche mediante la misura della direttiva<sup>9</sup>. Tanto per riportare qualche esempio, si possono qui ricordare, oltre a quelli altrove menzionati nel presente articolo, alcuni dei regolamenti comunitari già applicabili: il Regolamento (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza e successive modifiche; il Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Regolamento c.d. "Bruxelles I"); il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità

<sup>9</sup> Del resto, in virtù del principio c.d. delle competenze parallele, l'attribuzione alla Comunità di competenze normative interne ha naturalmente comportato anche la configurazione di una correlativa competenza esterna in questa materia, consentendo quindi alle istituzioni comunitarie anche la conclusione di trattati con Paesi terzi in questo settore. Anzi, la competenza esterna dell'Unione in questa materia dovrà ritenersi esclusiva ogni qualvolta, sulla base di un'analisi concreta, si rilevi che la conclusione di un determinato accordo internazionale possa avere incidenza - attualmente o anche solo potenzialmente, considerando cioè le prospettive di evoluzione di esso - sul diritto comunitario in materia (parere della Corte di Giustizia n. 1/03 del 7 febbraio 2006). Si veda al riguardo BONOMI A., *Il diritto internazionale privato dell'Unione europea: considerazioni generali*, in BONOMI A. (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, pp. 24-26.

genitoriale (c.d. "Bruxelles II-bis"); il Regolamento (CE) n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; il Regolamento (CE) n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento; il Regolamento (CE) n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Regolamento c.d. "Roma II"); il Regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Regolamento c.d. "Roma I"); il Regolamento (CE) n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; e, infine, il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione raf-

forzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Talvolta, la normativa comunitaria in materia affianca quella di origine interna, in quanto, richiedendo per la sua applicazione un qualche elemento di raccordo personale o spaziale con uno o più Stati membri, non può applicarsi in assenza di tale nesso concreto: le due discipline quindi coesistono con un ambito di applicazione distinto e quella di origine nazionale continuerà ad applicarsi nei rapporti con gli Stati terzi (si pensi, ad esempio, al Regolamento Bruxelles I ovvero ai regolamenti comunitari in tema di titolo esecutivo europeo, procedure d'insolvenza, notifiche, assunzione di prove). In altri casi, però, la normativa comunitaria in materia si sostituisce in tutto e per tutto alla disciplina interna, poiché ne è prevista espressamente l'applicazione *erga omnes*, quindi anche in assenza di elementi concreti di collegamento del rapporto giuridico "transnazionale" con l'ordinamento di uno Stato membro (si pensi, ad esempio, alle norme uniformi sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e extracontrattuali, rispettivamente sulla base dei Regolamenti Roma I e Roma II).

A tutto ciò si aggiunga, peraltro, che le norme poste in materia da convenzioni inter-



nazionali e dal legislatore comunitario prevalgono per varie ragioni, rispettivamente in virtù del principio di specialità connesso al procedimento di adattamento e alla luce dell'ormai consolidato principio del "primato" (*"primauté"*) del diritto dell'Unione europea, sulle norme interne di diritto comune varate dal legislatore italiano.

È, pertanto, evidente che, nel quadro del descritto fenomeno di progressiva "europeizzazione" del diritto internazionale privato e processuale, la legge di riforma ha visto ridursi la propria sfera di operatività e avrà un'applicazione meramente residuale rispetto alle norme di origine europea, e, già attualmente e ancor più in futuro, il ruolo del legislatore italiano in questa materia sarà sempre più ridotto, nel senso che potrà esplicarsi soltanto in quei settori in cui non sia già intervenuta l'Unione europea. Sembra quindi delinearsi la formazione di un sistema europeo di diritto internazionale privato e processuale a seguito dell'intensa attività normativa delle istituzioni dell'Unione e dell'applicazione in materia di taluni principi generali del diritto comunitario, quali il principio di non discriminazione e il principio del mutuo riconoscimento<sup>10</sup>. Ecco la ragione per cui è già emerso un orientamento che invoca una riforma della riforma da parte del legislatore italiano, per coordinare meglio il nostro sistema di diritto comune con quello emergente a livello europeo<sup>11</sup>.

\* **Associato di Diritto Internazionale nell'Università di Catania**

10 La Corte di Giustizia ha ormai da tempo manifestato la tendenza ad applicare certi principi generali del diritto comunitario anche in materia di diritto internazionale privato e processuale allo scopo precipuo di garantire l'effettivo esercizio delle libertà (economiche) fondamentali, quali la libertà di circolazione delle persone (Corte di Giustizia, 2 ottobre 2003, C-148/02, *Garcia Avello*, in Racc., 2003, I, p. 11613 ss.), il diritto di stabilimento (Corte di Giustizia, 9 marzo 1999, C-212/97, *Centros*, in Racc., 1999, I, p. 1459 ss.; Corte di Giustizia, 5 novembre 2002, C-208/00, *Überseering*, in Racc., 2002, I, p. 9919 ss.; Corte di Giustizia, 30 settembre 2003, C-167/01, *Inspire Art*, in Racc., 2003, I, p. 10155 ss.) e la libertà di circolazione delle merci, con particolare riferimento al divieto di applicazione di misure equivalenti a restrizioni quantitative (Corte di Giustizia, 23 novembre 1999, C-369/96 e C-376/96, *Arblade*, in Racc., 1999, I, p. 8453 ss.; Corte di Giustizia, 15 marzo 2001, C-165/98, *Mazzoleni*, in Racc., 2001, I, p. 2189 ss.), e probabilmente svilupperà ulteriormente questa sua propensione. Tutto ciò, del resto, con riferimento non solo ai rapporti giuridici di dimensione "intracomunitaria" ma anche con riguardo a fattispecie che coinvolgono i rapporti con Stati terzi. Su questa tematica cfr. BONOMI A., *op. cit.*, pp. 34-35 e 44, e ROSSI L., *L'incidenza dei principi del diritto comunitario sul diritto internazionale privato: dalla «comunitarizzazione» alla «costituzionalizzazione»*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2004, p. 63 ss.

11 Si vedano in proposito gli atti del convegno tenutosi a Milano il 21 giugno 2010, riportati in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 625 ss.



## BIBLIOGRAFIA

BALLARINO T., *Manuale breve di diritto internazionale privato*, Padova, 2002.

BARIATTI S. (a cura di), *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Le nuove leggi civili commentate*, 1996, p. 877 ss.

BONOMI A. (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009.

BOSCHIERO N., *Appunti sulla riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato*, Torino, 1996.

CARBONE S.M., FRIGO M., FUMAGALLI L., *Diritto processuale civile e commerciale comunitario*, Milano, 2004.

CARBONE S. M., IVALDI P., *Lezioni di diritto internazionale privato*, Padova, 2000.

DE CESARI P., *Diritto internazionale privato e processuale comunitario*, II ed., Torino, 2005.

MENGOZZI P., *La riforma del diritto internazionale privato italiano*, II ed., Napoli, 1997.

MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni*, vol. I, V ed., Torino, 2010.

MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, vol. II, II ed., Torino, 2006.

PICONE P. (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004.



## Una disciplina tra Scienza e Diritto

# BIODIRITTO: TEORIA E PRASSI

Diritto alla Vita e politiche normative, tra opzioni su temi sensibili e visione antropologica dell'esistenza: dall'inizio alla sua fine naturale

di Giovanni Di Rosa\*

**Il termine «biodiritto» viene coniato per specificare il contesto di questa particolare branca giuridica, ossia il diritto della vita, designando peraltro, senza alcun riferimento al contenuto delle relative scelte normative, la regolamentazione legislativa delle vicende della vita (umana).**

Al riguardo può segnalarsi preliminarmente l'essenziale (ma incisiva) disciplina codicistica, imperniata sulla considerazione di tre momenti della vita umana attraverso riferimenti normativi chiari e sintetici: la nascita (*cf.* art. 1, comma 1 c.c.), quale evento naturale idoneo a consentire l'attribuzione della capacità giuridica, ossia la soggettività quale criterio giuridico di identificazione di un centro di interessi destinatario di regole; le vicende ad essa successive (ossia della vita già sorta), rispetto alla possibile disposizione del proprio corpo (*cf.* art. 5 c.c.), in ordine al limite imposto dall'ordinamento alla relativa (libera) disponibilità con l'introduzione di una logica valoriale; la morte, quale termine finale dell'esistenza umana (*cf.* art. 456 c.c.), presupposto per il subentro (tecnicamente la successione) di un altro soggetto rispetto al *de cuius* (cioè il defunto), sulla base della normativa diretta a regolamentare l'accertamento scientifico della morte (biologica o, diversamente, cerebrale).

A questo originario panorama legislativo - lasciando da parte ulteriori riferimenti direttamente o indirettamente deducibili dalla nostra Carta costituzionale del 1948 - vanno aggiunte, da un lato, le normative concernenti l'interruzione volontaria della gravidanza (L. 22 maggio 1978, n. 194) e il trapianto d'organi (L. 1 aprile 1999, n. 91), nonché, da ultimo, la disciplina della procreazione medicalmente assistita (L. 19 febbraio 2004, n. 40); dall'altro, non è possibile trascurare le iniziative di legge (che peraltro a distanza di ormai tre anni, a partire dal 2009 in relazione al c.d. «caso Englaro», non sono ancora approdate al varo definitivo) dirette a promuove

vere l'inserimento nel nostro ordinamento del c.d. «testamento biologico», strumento giuridico i cui contorni appaiono per la verità non troppo chiari e meglio definibile come «dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario» per il caso di impossibilità, da parte dell'interessato, di manifestare successivamente la propria volontà a motivo di grave sopravvenuta patologia.

### Le scelte legislative che incidono sulla vita

Se si volessero raggruppare le più recenti (e ora richiamate) disposizioni normative potrebbe trovarsi un filo conduttore in ordine alle peculiari modalità attraverso le quali il diritto - ossia le scelte del legislatore - è in grado di incidere sulla vita, non trattandosi dunque di definire (semplicemente, per così dire) i concetti (giuridici) di nascita, di atti di disposizione del proprio corpo e di morte, così come accaduto nel codice civile del 1942.

Siamo, dunque, in presenza di una sorta di salto normativo, dovendosi ravvisare l'obiettivo del legislatore non tanto nel prendere atto di ciò che naturalmente accade (così come originariamente dato), quanto piuttosto nel disciplinare ambiti del tutto particolari, talora frutto di procedimenti artificiali, come nel caso in cui la vita si dia attraverso tecniche riproduttive che, in maniera più o meno intensa, prescindono da una relazione naturale tra uomo e donna e che comportano il trattamento di ovociti umani, di spermatozoi o di embrioni nell'ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza, conformandoli (e recependoli) attraverso il dettato giuridico.

### Corte Europea e L. n. 40/2004: la recente decisione

Su quest'ultimo terreno, peraltro, a fronte dell'introdotta regolamentazione normativa (*cf.* L. n. 40/2004) deve rilevarsi un significativo conten-

zioso giudiziario, il cui ultimo tassello (in netta contrapposizione con la prima decisione in merito assunta dal Tribunale di Catania con ordinanza del 3 maggio 2004) è rappresentato dalla recentissima (ma non condivisibile) decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 agosto 2012, che ha ritenuto incoerente la L. n. 40/2004 perché, da un lato, vieta l'impianto di embrioni sani (ossia ritenuti sani attraverso la diagnosi preimpianto, pratica vietata in Italia), mentre, dall'altro, autorizza (attraverso il richiamo alla L. n. 194/1978) l'aborto di feti che mostrino sintomi della malattia (del cui gene responsabile i ricorrenti sono portatori sani).

Può allora, al di là dell'approccio descrittivo, essere utile interrogarsi su quale sia la valenza di un diritto della vita (appunto, il biodiritto) che non si ponga come precipuo obiettivo quello della salvaguardia della vita medesima.

#### **Politica giuridica, Biodiritto e visione antropologica**

In merito, non basta affermare che le scelte appartengono a quella che comunemente viene definita «politica del diritto», atteso che, anzitutto, occorre preliminarmente chiedersi a quale tipo di politica si debba fare riferimento: a quella indifferente alla promozione e alla tutela della (cultura della) vita oppure a quella propriamente interessata alle (migliori, in senso assoluto, in quanto di tutti) condizioni di nascita, sviluppo e decadimento.

La questione, come è facile notare, non risulta di agevole soluzione, ma soltanto perché le stesse scelte di politica del diritto appaiono condizionate dal limite strutturale del periodo storico in cui esse operano e, in particolare per la nostra epoca, da una subdola (perché non sempre chiaramente avvertita in quanto spacciata per altro) cultura (di promozione) della morte (una sorta di «necrodiritto»).

Un primo dubbio (tra i tanti) del giurista allora è proprio questo: il diritto può escludere dalla propria riflessione, in ordine alle scelte alle quali è chiamato, una appropriata visione antropologica? Non si deve invece piuttosto assumere come paradigma normativo di ordine generale il corretto rilievo che il diritto non è neutro, con la conseguenza che il giurista non può rifugiarsi solo nella tecnica giuridica? Inoltre, sempre in termini generali, è opportuno e, prima ancora, risponde alla funzione del diritto la regolamentazione, talora così pervasiva, delle vicende della vita umana, anche in relazione al modo in cui,



in concreto, le relative regole giuridiche vengono applicate?

Tali interrogativi, come è facile intuire, appaiono troppo complessi per potere essere risolti in questa sede e tuttavia non si può evitare di prospettarli, per sottoporli ad attenta riflessione, se non si vuole correre il rischio della totale giuridicizzazione, anche rispetto a ciò che, per sua natura, tollera poco o affatto l'invasione (una vera e propria ipertrofia) di un diritto mirante a regolamentare (per consentire) ogni aspetto dell'esperienza umana piuttosto che assumere come punto di vista una valutazione non positiva di taluni comportamenti che rischiano di innescare un processo di autodistruzione, proprio (e addirittura) con il beneplacito del legislatore. Occorre, in altri termini (sicuramente più complessi ma fondanti l'intera esperienza umana), tenere in debita considerazione la realtà nel rispetto di quella proprietà del pensiero umano che è la verità, ciò che si realizza pienamente quando l'uomo, negando il relativismo, si adegua alla realtà (oggettiva) delle cose e la assume come punto di partenza di ogni sua azione.

Tale ordine di rilievi risulta allora pienamente pertinente proprio con riferimento alla questione «vita», atteso che il bene della vita rappresenta un bene umano, ossia precipuo dell'essere umano e solo in questa chiave, allora, si può pensare di fornire appropriata risposta a tutta una serie di domande oggi sempre più pressanti: se l'embrione sia o meno una persona (o, giuridicamente, un soggetto del diritto); in che termini il soggetto in coma vegetativo persistente debba (ancora) considerarsi persona; quale sia la dignità della vita del malato terminale e così via discorrendo.



Sviluppo del mercato, con ottica meramente mercantile:  
come cambia (in peggio) la professione forense

## TUTELA DI LIBERTÀ, AUTONOMIA E DECORO DEGLI AVVOCATI: LA SFIDA DEL FUTURO

I cambiamenti della professione forense, con l'introduzione delle società di capitali e la vendita dei servizi legali con modalità "nuove", comporterà la perdita di dignità della categoria, con un "proletariato legale" o "professionale", legato da contratti incerti - Occorrono correttivi legislativi e deontologici.

di Carmine Catania

**Cambiano i paradigmi della professione legale all'epoca del mercato globale e della crisi economica? È di tutta evidenza come ai primi due, originari, paradigmi (tutela delle libertà; autonomia e indipendenza degli Avvocati) si sia prepotentemente affiancato il nuovo e, cioè, quello indirizzato a promuovere lo sviluppo del mercato dei servizi legali come criterio prevalente rispetto a qualsiasi altro.**

In questo quadro si colloca quella deriva mercantile della professione legale che, segnalata con grande preoccupazione dal C.C.B.E. (Consiglio degli Ordini forensi Europei: [www.ccbe.eu](http://www.ccbe.eu)), trova, per intanto, il suo primo punto di arrivo nel *Legal Service Act*, entrato in vigore nel Regno Unito, dopo anni di duri contrasti, il 7 ottobre 2011 e che consente, tra l'altro, la quotazione in borsa delle A.B.S. (dove per A.B.S. si intendono, appunto, le *Alternative Business Structures*, riconosciute e disciplinate dalla normativa introdotta nell'Ottobre del 2011), la introduzione di soci di capitale all'interno di Studi legali, la vendita dei servizi legali con modalità radicalmente nuove (offerta, collocazione e prestazione del servizio presso svariate strutture commerciali): non a caso la normativa è nota con il nome di "*Tesco law*" (dal nome della grande catena di supermercati Tesco:



per la possibilità, che la legge introduce, di fornire consulenze legali persino all'interno dei grandi magazzini).

La *Solicitors Regulation Authority* (S.R.A.: [www.sra.org.uk](http://www.sra.org.uk)) ha già rilasciato diverse licenze di A.B.S. e le prospettive dichiarate sono quelle di agevolare il più possibile l'ingresso di *brand consumer* ("marchi noti ai consumatori") nel mercato dei servizi legali. In Italia la riforma delle professioni ha già avuto inizio e la sua conclusione appare, ormai, alle porte: la corsa contro il tempo tra la disciplina legislativa propugnata dal C.N.F. - riversata nel progetto di riforma in questi giorni calendarizzato tra i lavori d'aula alla Camera - e la regolamentazione ad opera del Governo (pur prevista dalla normativa in materia: v. art. 10, L. n. 183 del 2011 che modificava l'art. 3, co. 5,





L. n. 148/2011), sembra aver trovato un vincitore quasi certo nella regolamentazione governativa, come segnalano con tutta evidenza le recentissime novità sull'argomento.

Difatti, proprio il 15 giugno 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di regolamento di attuazione dei principi dettati dall'art. 3, co. 5 del D.L. n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148/2011, in materia di professioni regolamentate.

Il D.P.R. riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie e ripercorre (si immagina, per disciplinarle in dettaglio) le linee guida già introdotte con la normativa di riferimento.

Lo schema di decreto contiene misure volte a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l'interesse dell'utenza.

È prevista l'obbligatorietà della formazione continua permanente. La violazione di questi obblighi è sanzionata disciplinariamente. È stabilita, inoltre, l'obbligatorietà dell'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente.

La funzione disciplinare è affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di Consigliere dell'Ordine territoriale o di Consigliere nazionale con quella di membro dei Consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti.

La pubblicità informativa è consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello Studio ed i compensi praticati.

Con l'entrata in vigore del decreto in esame

saranno abrogate tutte le norme incompatibili con quelle introdotte dal predetto. Successivamente, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell'art. 3, co. 5 *bis*, del citato Decreto Legge.

Come è facile comprendere il quadro, ove venisse emesso il detto regolamento, sarebbe pressoché completo:

- Abrogate le tariffe professionali con la



disposizione di cui all'art. 9, primo co. D.L. n. 1 del 2012 come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24.3.2012, che pur sopravvivono (terzo co.) in attesa che entro centoventi giorni (e cioè entro il 22 luglio 2012) vengano definiti con decreto ministeriale (comma secondo) i parametri per le liquidazioni da parte di organi giurisdizionali, (decreto che dalle notizie e comunicazioni rese dal Governo sarebbe già stato trasmesso al Consiglio di Stato per acquisirne il parere, ma di cui purtroppo si ignora il contenuto).

- Regolamentato il tirocinio professionale, già nella durata di diciotto mesi individuata dalla citata L. n. 47/2012, art. 9, co. 6, che a sua volta, al co. 7, ha abrogato il 2, 3 e 4 periodo dell'art. 3, co. 5, lett. c), L. n. 148/2011, il quale prevedeva anche esso la durata del tirocinio in mesi diciotto, almeno nella versione modificata dall'art. 33, L. n. 214/2011 di conversione del D.L. 201 del 2011; mutata e rivista la funzione disciplinare, in virtù dei principi espressi nell'art. 3,



co. 5, lett. *f*, L. n. 148/2011; rinforzata o ribadita la formazione continua obbligatoria (art. 3, co. 5, lett. *b*, L. cit.), sono, poi, introdotti istituti e norme di specifica tutela del consumatore: così l'obbligo dell'assicurazione professionale (già introdotto con l'art. 3, co. 5, lett. *e* della L. n. 148/2011, e, indi, indirettamente ribadito dall'art. 9, 4 co. L. n. 27/2012), l'obbligo di preventivo e informazione (da ultimo art. 9, L. n. 27/2012) e il controllo, da parte dell'Autorità Garante, sulla vessatorietà delle clausole contenute nei contratti dei professionisti, con irrogazione di notevoli sanzioni economiche in caso di violazione dei divieti (per come introdotto dall'art. 4, L. n. 27/2012, che ha modificato sul punto il Codice di consumo, introducendovi l'art. 37 *bis*), disposizione su cui occorrerebbe, a tal punto, interrogarsi - anche in prospettiva del prossimo plausibile vuoto normativo - al fine di discernere se - e in quale misura - il Codice del consumo (ovvero il sistema di norme imposto a tutela del consumatore e, per una minima parte, della recente categoria delle cd. "microimprese") debba ritenersi concretamente applicabile ai contratti tra cliente e avvocati o tra cliente e società professionali tra avvocati; perenne, infine, la disciplina del contratto di prestazioni professionali da stipularsi (secondo quanto annotato anche dal dettagliato *Dossier* n. 6/2012 del C.N.F. del marzo 2012), almeno relativamente ai compensi, in forma scritta a pena di nullità ai sensi del combinato disposto dell'art. 2233, 3° co., c.c. ed art. 9, 4 co., L. n. 27/2012; relativamente a quest'ultima problematica si intrecciano due ordini di considerazione: a) la crescente importanza della redazione dei contratti professionali (tema su cui probabilmente sarebbe il caso di organizzare un convegno o un gruppo di lavoro) e la necessità di far chiarezza sull'applicazione della normativa di cui al Codice di consumo (ed in particolare dell'art. 37 *bis*); b) la sicurezza che, espunto per nullità il compenso pattuito solo verbalmente,

residui, quale norma di chiusura, il medesimo art. 2233 c.c. quale strumento idoneo alla determinazione del compenso non pattuito per iscritto e ciò in virtù dell'applicazione dei redigendi parametri per la liquidazione dei compensi in sede giurisdizionale.

- *Last but not least*, resta applicabile, ma in concreto in attesa di regolamento - che si sarebbe dovuto emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (12.5.2012!) - il nuovo tipo di società professionali introdotto dalla L. n. 183 del 12.11.2011, all'art. 10, e modificato in modo consistente dall'art. 9 *bis* della L. n. 27/2012, in sede di conversione dell'originario D.L. n. 1/2012, con l'obiettivo di precisare la nuova figura di società professionale; tale nuova forma di società professionale, nella disciplina attuale, mantiene il temutissimo socio di capitale, ma ne limita, tuttavia, i poteri, la quota di partecipazione ed il ruolo (almeno in teoria); consentendo, tra l'altro, al singolo socio professionista l'opposizione del segreto agli altri soci sull'attività di difesa da questi svolta.

Questo il quadro (qui molto riassunto) della principali novità in materia di regolamentazione della professione, in merito al quale appaiono assai improbabili passi indie-



tro del Governo; sicché, probabilmente, è arrivato il momento di ripensare in chiave futura i vecchi, ma non certo superati, paradigmi dell'autonomia ed indipendenza della categoria (e con essa del decoro della professione) e della funzione di tutela



dei diritti attribuita agli Avvocati nell'ordinamento italiano e in quelli europei. In conclusione, alcune brevissime provocazioni:

- la funzione di tutela dei diritti in capo all'Avvocatura dovrebbe prevalere sul paradigma mercantile tutte le volte in cui si operi in campo processuale: in altre parole la funzione di rappresentanza nel processo non può che essere attribuita all'Avvocato individualmente considerato.
- la tutela del consumatore nei confronti di società complesse, con notevoli diramazioni economiche, e notevoli, potenziali, o effettivi, conflitti di interesse legati alla partecipazione di soci di capitale nel campo degli affari legali dovrebbe iniziare con la previsione dell'obbligo, in capo alle società professionali, di fornire al cliente ed al pubblico ogni notizia in merito al socio di capitali che sia utile al cliente per individuare potenziali o effettivi conflitti di interessi. Tanto con l'ulteriore effetto, seppur indiretto, di rafforzare l'indipendenza del professionista evitando la creazione di pericolosi conflitti di interesse all'interno delle società professionali.
- quanto, poi, al decoro della professione, risulta necessario e urgente tutelare (anche per via sindacale) le posizioni economiche di chi dovesse decidere in futuro di svolgere la professione sotto forma di lavoro dipendente: riportando la retribuzione ed i criteri di trattamento almeno a quelli praticati per i legali dipendenti di enti pubblici. Ed invero è pressoché certa la possibilità,

una volta dato ingresso giuridico alle società di professionisti con soci di capitale, che l'attività dei colleghi non associati e che collaborino stabilmente con le società di professionisti, manifesti in concreto la realtà delle condizioni contrattuali: e cioè l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente. In tal caso occorrerebbe applicare tutte le guarentigie del caso: la Contrattazione collettiva; l'applicazione di fasce retributive adeguate; la esenzione di responsabilità civile all'esterno per il dipendente legale, responsabilità che in tal caso dovrebbe gravare sull'effettivo titolare della pratica che altri non potrebbe essere che la società o comunque uno dei soci professionisti.

Spogliandoci del principio (purtroppo in fase di superamento di fatto) del legale quale lavoratore autonomo, occorre rilevare come l'introduzione di tale principio eviterebbe, nella pratica, la perdita di dignità della categoria e la creazione di un proletariato legale o professionale, legato da contratti assolutamente incerti, nonché il perseguimento di obiettivi di profitto a scapito dei principi di dignità professionale e di responsabilità.

## SINDROME FORENSE: INTERVENTI D'URGENZA







Incontro formativo organizzato dall'Ordine Avvocati

## **Le criticità del D.P.R. n. 137/2012**

Intervenuti i relatori Maurizio Magnano di San Lio, Diego Geraci, Jessica Gualtieri, Fabrizio Seminara e Fabio Florio

a cura di Diego Geraci

**Il primo ottobre u.s. si è tenuto a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania un seminario di studio sulle criticità del D.P.R. n. 13/2012.**

**Ha aperto i lavori il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Maurizio Magnano di San Lio, seguito dalle relazioni del Consigliere Segretario Diego Geraci e dei Consiglieri Jessica Gualtieri per quanto concerne i profili civilistici del D.P.R., e Fabrizio Seminara per quelli di interesse dei penalisti. Al termine ha avuto luogo un vivace dibattito, al quale è intervenuto anche il Consigliere del C.N.F., Fabio Florio.**

Alcune delle relazioni di approfondimento si sono incentrate sulle modifiche apportate alla struttura del processo deontologico ed alla introduzione dei parametri, oggetto di particolare attenzione dai numerosi colleghi presenti. Il Consigliere Segretario Avvocato Diego Geraci, nel suo intervento, ha evidenziato preliminarmente una costante, graduale compressione in senso autoritario e dirigitico dell'assetto della regolazione della materia delle professioni sottoposta, come non mai, al parere autorizzativo e vincolante del Ministero di Giustizia.

Il Relatore ha ribadito l'opportunità anzi la necessità di una rivisitazione dell'impianto ordinistico, non essendo tollerabili e difendibili posizioni di privilegio corporativo, tuttavia si avverte un vento sempre più impetuoso di riduzione e di mortificazione dell'autonomia della Avvocatura, quasi a volerla rendere residuale, ritenendola tediosa e ingombrante a fronte di progetti inqualificabili di appiattimento a leggi di mercato.

Il testo contiene riferimenti puntuali ai pareri vincolanti del Ministro e (tirocinio, formazione, struttura, procedimento disciplinare), in totale dispiego del principio di sussidiarietà e di autonomia delle funzioni sociali della Avvocatura.

Un eccesso di centralismo irragionevole con evidenti macule di illegittimità costi-

tuzionale per la perdurante delegificazione in violazione del principio "*delegatus delegare non potest*".

Un grave profilo di criticità può individuarsi nella annotazione nell'albo unico nazionale dei soli provvedimenti disciplinari e dell'effetto amplificativo, ad es. della sanzione formale dell'avvetimento, che impedisce definitivamente l'iscrizione dell'avvocato nel registro dei difensori d'ufficio.

La stolido riforma, di fatto, istituisce non uno ma due albi; uno dei "casti e puri" e l'altro degli appestati cronici, che agli occhi del *quisque* che consulti un albo, verranno "esclusi", anche a fronte di una violazione levissima *sine limine temporis* (ad es.: difensori di enti pubblici e curatori fallimentari).

Il legislatore improvvido non ha previsto la facoltà all'organo giudicante di poter disporre la "non menzione", prevista ad esempio nel caso di una condanna penale pur in presenza dei requisiti della tenuità del fatto e della personalità dell'incolpato.

Un *vulnus* alla presunzione presuntuosa di operare in diritto e nel diritto.

I provvedimenti a contenuto vincolato si tradurranno di fatto in una visione di rifiuto ad applicare una sanzione invalidante e deva-





stante, con una accentrazione di quel “buonismo” giustamente vituperato, snaturando così persino le modeste ragioni fondate sull’attenzione a domande *mass* - mediali.

L’annotazione, è stato rilevato, potrà applicarsi alle condanne definitive e stabili, non certo alle decisioni meramente esecutive.

Ciò appare assolutamente condivisibile.

Altro elemento di criticità non va letto, a dire del relatore, nella spoliatura operata in danno dei Consigli dell’Ordine del potere disciplinare, ma nella incoerenza (istituzione dei Consigli di Disciplina) di una riforma che non preveda finalmente la totale discrasia tra fase preparatoria, istruttoria e decisionale, che rimangono radicate in unico soggetto.

La novella non risolve definitivamente ogni ipotetico inquinamento, (il vero modo centrale della problematica!!) riaffermando un elitario potere non soggetto a controllo se non in via impugnativa.

Il Cons. Jessica Gualtieri ha rilevato che l’abrogazione delle tariffe forensi viene riaffermata dal D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 con l’introduzione dei parametri per determinare i compensi dei professionisti.

Dopo un breve ma preciso *excursus* storico delle norme che hanno portato alla abrogazione delle tariffe forensi, dall’art. 2233 c.c. come modificato dalla legge Bersani (248/2006), alla successiva Legge n. 2/2012 ed al detto D.M. n. 140/2012, è stato evidenziato come con l’abrogazione delle tariffe l’unica modalità di determinazione del compenso dovuto per l’attività professionale svolta dall’avvocato sia rimessa, in via principale, alla libera contrattazione delle parti.

Solo in mancanza di tale accordo, da redigere in forma scritta a pena di nullità, la determinazione verrà fatta dal giudice sulla base dei parametri indicati dal decreto Ministeriale.

Pertanto l’avvocato, è stato più volte ribadito, dovrà pattuire il proprio compenso al momento del conferimento dell’incarico attraverso un cosiddetto “preventivo di massima” che dovrà essere il più possibile dettagliato; in mancanza, opereranno le sanzioni previste dal decreto ministeriale.

È stato, altresì, evidenziata l’obbligatorietà di inserimento nel detto preventivo dei dati relativi alla polizza assicurativa per la responsabilità professionale (da quando sarà obbligatoria).

Infine, prima di passare all’esame specifico dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale, si è dibattuto con la folta e attenta platea, dell’opportunità di stabilire un costo, magari

detraibile dalla parcella finale, per la redazione del preventivo di massima.

Il Cons. Seminara ha trattato degli aspetti di rilievo dell’attività giudiziale penale evidenziando che il rapporto tra cliente e professionista è radicalmente mutato.

Un sistema specifico, dettagliato, inquadrato in singole voci ha lasciato spazio ad un “criterio di giudizio”.

Il D.M. n. 140/2012 costituisce il naturale perfezionamento del percorso intrapreso dal legislatore, dal decreto “Bersani” in poi, con finalità ben precise:

- sollecitare al massimo la libera concorrenza;
- favorire l’accordo scritto tra avvocato e cliente, fino a renderlo di applicazione costante e comune, così da ridurre l’intervento giurisdizionale, che non necessita di adeguata motivazione;
- nell’ottica della diminuzione delle spese, ridurre all’osso le già minime retribuzioni scaturenti dal patrocinio a spese dello Stato ed anche della difesa d’ufficio del minore.

Il primo comma dell’art. 1 dispone che l’organo giurisdizionale: «(...) applica, in difetto di accordo tra le parti, anche analogicamente le disposizioni del presente decreto».

L’attività giudiziale penale è disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 14, D.M. n. 140/2012.

L’attività è ora distinta in cinque stadi:

- a) fase di studio;
- b) fase di introduzione del procedimento;
- c) fase istruttoria procedimento o processuale;
- d) fase decisoria;
- e) fase esecutiva.

Il compenso viene determinato in relazione a ciascuna fase.

A titolo esemplificativo, il relatore ha evidenziato che l’art. 12, comma VII, attraverso un esplicito richiamo all’art. 9, comma I, secondo periodo prevede che «per le liquidazioni (...) si tiene conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale».

- La regola è divenuta, quindi, quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo; in mancanza i parametri diventano imperanti;
- In mancanza di accordo e nei casi di liquidazione d’ufficio, i punti di riferimento in sede giurisdizionale divengono i parametri.

# AZIONI CIVILI E PENALI: LA MEDIAZIONE NELLA STORIA FORENSE

di Isidoro Barbagallo

**SOMMARIO:** 1. Premessa; 2. La mediazione dei conflitti, tra Storia e comparazione; 3. Conciliazione e mediazione, in Italia, dagli ordinamenti preunitari al primo C.p.c. post-unitario; 4. La nuova mediazione Civile e Commerciale; 5. La figura del Mediatore delle liti; 6. La Mediazione Penale: profili generali; 7. Conclusioni; Bibliografia.

**1. La Mediazione Civile e Commerciale, così come - in altro ambito e con diversità di contenuti -, la Mediazione Penale, costituiscono oggi due novità di importante rilievo nel panorama legislativo italiano ed internazionale.**

Le origini delle attività di mediazione delle azioni civili e penali – oggi ritornate al centro del dibattito forense per una sorta di ricorso storico, sono tutt'altro che recenti e risalgono indietro nel tempo ad epoche remote, particolarmente per quanto riguarda l'attività di mediazione degli interessi privati.

L'attuale fase della storia mondiale è contrassegnata – più di altre - da una crescita esponenziale delle complessità nelle relazioni tra le persone ed in quelle commerciali e industriali: di qui l'importanza - per il Legislatore nazionale e, prima ancora, comunitario - di rendere più agile l'ordinamento processuale nella composizione dei conflitti, sulla scorta, però, di una tradizione che non è di certo recente, come invece potrebbe apparire guardando al di fuori della prospettiva storica del fenomeno.

**2. La mediazione dei conflitti, tra Storia e comparazione**

Già nella *Lex Duodecim Tabularum* di romana memoria (451 a.C.) era espressamente prevista una poco formale procedura conciliativa il cui insuccesso determinava l'obbligatorietà dell'esposizione dei fatti innanzi al giudice e la conseguenziale sentenza: «*Rem ubi pacunt, orat. Ni pacunt, in comitio aut foro ante meridiem caussam coiciunt*» («Se le parti si mettono d'accordo, in tal caso il magistrato emetta sentenza. Se le parti non trovano un accordo le stesse parti espongono gli aspetti essenziali della causa nel foro o nel comizio prima di



mezzogiorno»;<sup>1</sup> in quest'ultimo caso, il termine ultimo per porre termine all'udienza dinanzi al giudice era il calar del sole).

Si legge in uno dei frammenti pervenuti da Zaleuco di Locri (663-662 a.C., secondo Eusebio di Cesarea, la cui datazione muove da quella delle Olimpiadi), che ispirò anche il legislatore catanese Caronda: «Vietarsi di intraprendere un giudizio fra due se prima non siasi tentata la riconciliazione».<sup>2</sup> Anche in Cina intorno al 500 a.C. si affermò il ricorso alla mediazione delle controversie, con una tradizione che ripercorre l'intera sua storia sino ai giorni nostri, così come in Giappone.<sup>3</sup>

In epoca biblica (e, pertanto, in parte ancora anteriore), sia il rabbino locale che il parroco cristiano venivano sovente chiamati a svolgere le funzioni di giudici conciliatori delle controversie, soprattutto se sorte in ambito familiare. A tutt'oggi nelle comunità cui appartengono viene loro riconosciuto un ruolo importante dettato dalla loro saggezza e dalle conoscenze bibliche possedute.

Nel mondo islamico sin dai suoi primordi si affermarono forme conciliative informali all'interno delle singole comunità, spesso mediate dai saggi e dagli anziani locali, come accaduto

1 Così tradotto da Mario De Luca Picione, *Cenni storici sulle ADR*, in *Temì Romana*, Roma, n. 1-3/2010, p. 11.

2 Mario De Luca Picione, *op. cit.*, p. 12.

3 cfr. Tiziana Fragomeni, *Mediazione e Conciliazione*, CELT- Ed. La Tribuna, 2011, pp. 26-27.



presso tutti i popoli e religioni,<sup>4</sup> in ogni tempo. In epoca medievale persiste il favore verso la conciliazione negli ordinamenti vigenti; le forme di risoluzione (pacifica) alternativa delle controversie conoscono ampia utilizzazione, resistita sino ad oggi, nel *Common Law*. Ma, come abbiamo visto, già nel Diritto Romano e poi nel Diritto Comune non sempre le controversie venivano risolte accedendo necessariamente ad una formale giurisdizione, in quanto era di diffusa consuetudine il ricorrere a forme mediative-conciliative alternative ad essa.<sup>5</sup>

### 3. Conciliazione e mediazione in Italia, dagli ordinamenti preunitari al primo C.p.c. post-unitario

Nell'Italia insulare e peninsulare anche gli ordinamenti preunitari conoscevano forme di conciliazione degli interessi privati ma, a ben vedere, sulla scorta di un fenomeno che – come abbiamo visto – è antichissimo: ciò nel quadro di quel *favor* verso l'autonomia delle parti che era già conosciuto ed incoraggiato in ordinamenti a noi molto remoti.

Il Codice di Procedura Civile promulgato da Firenze il 25 giugno 1865 da Vittorio Emanuele II, in vigore dal primo di gennaio del 1866, nel suo "Titolo preliminare", al Capo I, era intitolato: «*Della conciliazione*» e al suo primo art. così recitava: «I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie». Il 3° art. prevedeva che «la richiesta per la conciliazione» fosse fatta senza formalità, anche verbalmente, «al conciliatore del Comune in cui una delle parti che si vuole chiamare in conciliazione ha residenza, domicilio, o dimora ovvero si trova la cosa controversa». Era il Cancelliere a curare gli avvisi delle parti (art. 4, primo co.) e esse potevano farsi rappresentare da persona munita di mandato speciale «per quest'oggetto (...)» (art. 5, primo co.). L'avvenuta conciliazione comportava la redazione di un «processo verbale che contenga la

convenzione» (art. 6, primo co.) ed il «processo verbale di conciliazione» era esecutivo contro le parti intervenute ove non eccedesse il «valore di lire trenta»: in caso contrario esso aveva solamente «la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio» (art. 7, primo co.) e, pertanto, per avere efficacia esecutiva occorreva trasformarla in un titolo all'uopo valido.



Ritratto di Eusebio di Cesarea da un codice medievale

La collocazione sistematica di questo gruppo di norme lascia intendere il *favor* di cui godeva tale istituto che, pur tra talune modifiche, si mantenne in vita sino alla oramai relativamente recente istituzione del Giudice di Pace, che sostituì, con ampliate e viepiù crescenti competenze, la figura del Giudice Conciliatore, la quale, però, aveva goduto di una più capillare diffusione, essendo presente in tutti i Comuni d'Italia.

Al riguardo, la *Relazione* preliminare sul progetto del C.p.c. del 1865 svolta dal precedente Ministro Guardasigilli, Pianelli, nel 1863, nell'esaltare la snellezza e l'efficacia del procedimento, evidenziava come

«la istituzione dei giudici conciliatori ha fatto buona prova nelle province del Mezzogiorno».<sup>6</sup>

### 4. La nuova mediazione civile e commerciale

Come abbiamo visto, è proprio dalla necessità di dirimere le controversie legate ad interessi privatistici che si sono mosse le prime attività mediative nel corso della Storia.

Esse nelle varie epoche storiche sono state sempre affidate a soggetti dotati di particolari capacità relazionali cui veniva anche riconosciuta adeguata saggezza, necessaria nell'accompagnare le parti verso la composizione della lite: erano perlopiù giudici, scribi, saggi riconosciuti come tali dalle comunità di appartenenza e, tra questi, innanzitutto quanti erano rivestiti di un ruolo sacerdotale o, comunque, religioso.

La Mediazione Civile e Commerciale si muove con metodiche che, *mutatis mutandis*, per certi versi si avvicinano molto a quelle della Mediazione Penale (v. oltre), da cui differiscono per le evidenti diversità tra i generi di controversie: non si verte, nella mediazione civilistica e commerciale, su fatti costituenti reato, ma sulla composizione di interessi personali di natura

4 Sul punto v. Carlo Carrese, *Storia della Mediazione*, in *Temì Romana*, Roma, n. 1-3/2010, pp. 19-20. Mario De Luca Picione, *op. cit.*, p. 12.

5 Nel mondo moderno è dall'esperienza anglo-americana che le ADR conoscono esponenziale crescita e formalizzazione, ma non si può dire che esse siano "nate" in tale ambito; contra Ugo de Luca, *La nozione europea di ADR*, G. Giappichelli, Torino, 2012, 1, il quale, tuttavia, riconosce come, in effetti, tali procedure siano di origini ancora più antiche (*Ibidem*, p. 2).

6 Per una più ampia disamina del tema cfr. Giovanni Matteucci, *La Mediazione conciliazione: una mimesi di legislazioni altrui o un recupero delle nostre tradizioni?*, in *Temì Romana*, Roma, n. 1-3/2010, pp. 22-26.



strettamente privatistica.<sup>7</sup>

Il cammino legislativo della Mediazione Civile e Commerciale (da alcuni denominata «Mediaconciliazione», con forse troppo criticato neologismo<sup>8</sup>) muove dalla legislazione comunitaria e muove già dalle norme sul nuovo processo societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), per radicarsi

- pare più stabilmente, salvo ancora imprevedibili esiti giurisprudenziali - con il D.Lgs. n. 28/2010.

Qui, da ultimo, l'obiettivo del mediatore è, attraverso tecniche facilitative dell'incontro delle parti e della loro relazione, quello di stimolarle con metodo maieutico a rinvenire all'interno del conflitto e, se del caso, anche all'esterno di esso, interessi da valorizzare al fine della composizione della controversia oggetto della mediazione.

Com'è noto, essa in Italia è oramai divenuta obbligatoria per un rilevante numero di materie, alcune delle quali possiedono anche potenziali e, diremmo, tradizionali risvolti penali (diffamazione a mezzo stampa, lesioni personali conseguenti a errore sanitario).

## 5. La figura del Mediatore delle liti

Il mediatore, oggi come ieri, non è altro che un *facilitator*, alla cui abilità relazionale è affidata la costruzione o ricostruzione di un "ponte" tra le parti, al fine di risolvere la controversia non attraverso reciproche rinunce - come normalmente avviene, invece, nelle transazioni -, ma attraverso reciproche concessioni che con-

feriscono valore aggiunto alla vicenda, consentendo la valorizzazione di interessi anche non strettamente attinenti all'oggetto della domanda, da individuarsi e da collocarsi al posto giusto nella ricerca della conciliazione ovvero nella definizione di una proposta, laddove essa risulta proponibile.

La figura del mediatore riveste un ruolo centrale nel successo della mediazione ed è per questo che il Codice Etico di fonte comunitaria richiede, per tale figura, particolari requisiti di serietà personale, obiettività nell'affrontare le questioni sottopostegli, onestà intellettuale (necessaria per acquistare la fiducia delle parti) e, soprattutto, terzietà negli interessi oggetto della mediazione e doti di equilibrio personale, necessarie per dirimere i conflitti senza farli pervenire ad un punto di rottura. Ciò in linea con la tradizione storica che abbiamo passato in sintetica rassegna.

Un soggetto ingiusto nelle sue azioni o reazioni - ovvero, comunque, di scarso equilibrio nelle situazioni conflittuali - difficilmente potrà risultare un affidabile e serio mediatore.

## 6. La Mediazione Penale: profili generali

Del tutto diverso da quello *supra* illustrato è l'ambito in cui agisce la Mediazione Penale. Molto simili a quella civile e commerciale sono le tecniche, ma essa costituisce un procedimento perlopiù formale attraverso il quale «una terza persona neutrale cerca, tramite l'organizzazione di scambi tra le parti, di consentire alle stesse di confrontare i propri punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che lo oppone»<sup>9</sup>, con ciò riattivando la «comunicazione tra vittima ed aggressore, conseguibile attraverso uno scambio diretto»<sup>10</sup>.

Oggi i suoi principali modelli di riferimento sono quelli cd. «francese» e cd. «anglosassone»: entrambi consentono alle parti, vittima ed aggressore, di esprimere i propri punti di vista muovendo dal fatto costitutivo reato per pervenire alla conciliazione auspicabilmente riparativa, attraverso la rielaborazione dei vissuti che conduce al ristabilimento delle reciproche relazioni. In alcuni casi la Mediazione Penale può anche fungere da strumento di prevenzione criminale, come avviene, nel modello anglosassone, con la cd. *Neighbourhood Justice* («Giustizia di vicinato»), condotta da un *facilitator*, vale a dire un mediatore che, in questo precipuo caso, può anche coinvolgere le famiglie della vittima (la quale può farsi rappresentare dalla famiglia

7 Pure la Mediazione Penale può contenere interessi di natura patrimoniale, alla cui riparazione si può pur mirare, ma che non costituiscono l'unico ed essenziale oggetto di questo genere di mediazione.

8 Aldilà della polemica terminologica che ha attinto questo neologismo, pur apprezzabile sotto il profilo della evidente diversità di contenuti immediatamente sottesi ai due vocaboli di cui si compone, il termine «mediaconciliazione», a nostro avviso, potrebbe risultare comodo e utile sia per distinguere la Mediazione di cui qui trattasi da quella che concerne la compravendita di beni mobili e immobili ovvero di servizi, che è tutt'altra attività, sia per distinguere la figura del «mediatore» civile e commerciale da quello che si occupa della intermediazione di beni e/o di servizi. Il neologismo, peraltro, proprio in quanto tale, acquisisce un significato intrinseco diverso da quello che isolatamente estrinsecano i due vocaboli di cui si compone, che rappresentano - isolatamente e singolarmente considerati - due diverse attività.

9 Così Bonafè-Schmitt, cit. da A. Dell'Ombra e G. Fontana, *La mediazione penale*, in *Vita Forense*, Catania, n. 2/2011, p. 59.

10 *Ibidem*.

stessa) e dell'aggressore e, se del caso, anche le comunità di appartenenza.

In sostanza, la mediazione in ambito penale da un canto stimola la responsabilizzazione del reo, facilitando il processo di comprensione della gravità del fatto-reato cui ha dato luogo e delle sue conseguenze sulla vittima, da un altro canto solleva la vittima da una serie di conseguenze psicologiche capaci di indurre processi di cd. «vittimizzazione», con l'auspicio di condurre anche ad una riparazione dei danni materiali, ove possibile. In ogni caso, ci si muove nell'ambito della cd. «giustizia riparativa». Nel nostro ordinamento ve ne sono chiare tracce in alcune cause di estinzione del reato che muovono proprio dalla giustizia riparativa: nel D.Lgs. del 28 agosto 2000, n. 274, che disciplina la competenza penale del Giudice di Pace e, segnatamente, all'art. 35 (*Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*) e nell'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (*Disp. sul processo penale a carico di minorenni*). Già in precedenza l'art. 47, co. 7°, L. 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), che prevede l'affidamento in prova al Servizio Sociale, si era mosso in tale direzione, attraverso un cammino, per altri versi indicato anche dall'art. 28, co. 2°, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in materia di processo minorile<sup>11</sup> e dall'art. 29, co. 4°, D.Lgs. del 28 agosto 2000, n. 274, *cit.* Anche la normativa comunitaria promuove le forme di giustizia riparativa da realizzarsi mediante l'attività di mediazione penale: trattasi, pertanto, di una strada oramai da tempo aperta e che va viepiù allargandosi, con prospettive che dipenderanno molto, riteniamo, dagli esiti pratici cui essa condurrà.

## 7. Conclusioni

Nel nostro ordinamento, sia comunitario che nazionale, è stata di recente introdotta - con una formale procedura, in molti casi obbligatoria (salvo *revirement* con l'ormai prossima decisione della C. Cost.) per l'accesso alla Giurisdizione - la Mediazione Civile e Commerciale: il corpo di norme ad essa corrispondente costituisce un momento importante nella storia italiana ed internazionale dei processi di formalizzazione dei procedimenti mediativi-conciliativi<sup>12</sup>. Parimenti dicasi per l'istituto della Mediazione Penale, pur in un ambito che, come abbiamo visto, si appalesa molto diverso e che - pur non prescindendo

del tutto da profili patrimoniali (in termini riparatori-restitutori) -, mira ad altra sfera di obiettivi, sia in direzione di una minore vittimizzazione della persona offesa dal reato che dell'emenda del reo e del suo recupero e reinserimento sociale: e questo attraverso processi mentali che lo rendano pienamente consapevole del disvalore sociale dell'atto criminale compiuto. Tali procedimenti, malgrado ad essi sia stata conferito un *habitus* procedurale, rimangono caratterizzati - come lo sono stati quasi sempre nel corso della Storia - da agilità, snellezza, minima formalizzazione<sup>13</sup> e velocità nel raggiungimento dell'esito. Il loro obiettivo non è solamente diminuire il carico degli organi giurisdizionali, ma anche quello, ancora oggi, come nel passato, di fungere da elemento di promozione della pace e della riconciliazione sociale.

Un ruolo che un'epoca conflittuale come la nostra potrà incoraggiare se l'istituto della Mediazione saprà imboccare un cammino virtuoso, scevro da riduttivistica visione di *business* del conflitto e con una gestione della conflittualità fondata su un autentico rispetto dei valori e della persona.

13 Talché ci pare possa parlarsi di procedimenti quasi (ma non del tutto) informali, malgrado l'avvenuta loro formalizzazione normativa.

## BIBLIOGRAFIA

CARRESE Carlo, *Storia della Mediazione*, in *Temi Romana*, Roma, n. 1-3/2010, pp. 19-21.

DELL'OMBRA A., FONTANA G., *La mediazione penale*, in *Vita Forense*, Catania, n. 2/2011, pp. 57-60.

DE LUCA Ugo, *La nozione europea di ADR*, G. Giappichelli, Torino, 2012.

DE LUCA PICIONE Mario, *Cenni storici sulle ADR*, in *Temi Romana*, Roma, n. 1-3/2010, p. 11

FRAGOMENI TIZIANA. *Mediazione e Conciliazione*, CELT, Ed. La Tribuna, 2011.

MATTEUCCI Giovanni, *La Mediaconciliazione: una mimesi di legislazioni altrui o un recupero delle nostre tradizioni?*, in *Temi Romana*, Roma, n. 1-3/2010, pp. 22-26.

MORO Alfredo Carlo, *Manuale di Diritto Minorile*, Zanichelli, Bologna, 2006.

STELLA Paolo, *Difesa sociale e rieducazione del minore*, CEDAM, Padova, 2001.

11 Sul punto rinviamo, tra gli altri, a Alfredo Carlo Moro, *Manuale di Diritto Minorile*, Zanichelli, Bologna, 2006 e per un originale approccio teorico a Paolo Stella, *Difesa sociale e rieducazione del minore*, CEDAM, Padova, 2001.

12 Mentre scriviamo gli ambienti forensi sono in attesa delle decisioni della Corte Cost. circa il futuro della Mediazione e, in particolare della sua obbligatorietà. A breve si attende la pronuncia al riguardo.



# Una pagina poco nota del remoto passato

## Il Diritto degli antichi Greci

di Eugenio G. Zuccaro

**SOMMARIO:** 1. Introduzione; 2. Le obbligazioni ed i contratti; 3. La proprietà e la compravendita; 4. La famiglia, il matrimonio e la tutela; 5. Il processo; 6. Dall'ellenismo a Bisanzio.

1. Il Diritto Greco studia le leggi delle *pòleis*, cioè delle città-stato e le leggi delle monarchie ellenistiche, da Alessandro Magno in poi.

Lo studioso francese Gernet vi distingue una fase arcaica, testimoniata da fonti letterarie come Omero, in cui le controversie sono decise dal re che agisce come un arbitro, ed una successiva fase in cui le controversie vengono decise da magistrati delle *pòleis*. Il Paoli, autore della voce diritto greco del novissimo digesto italiano, afferma che con l'avvento delle monarchie ellenistiche le città stato perdono la loro autonomia e viene alterato il diritto pubblico. Non ci sono più cittadini, ma sudditi del Basileus (*basilèus*).

Resta vigente il diritto privato, che anzi diventa più omogeneo, perché si attenuano le differenze tra una Polis (*pòlis*) e l'altra.

Nell'Egitto dei Tolomei vige la personalità del diritto, perché convivevano sul medesimo territorio gruppi etnici diversi, ciascuno dei quali rivendicava l'applicazione delle proprie regole. Con la conquista romana inizia una lotta tra diritto ufficiale romano e diritto popolare greco, che è stata studiata per capire fino a che punto il diritto dei greci abbia influito sulla legge romana.

Quindi in conclusione si possono distinguere quattro fasi nel diritto greco antico: una prima fase monarchica, una seconda fase delle *pòleis*, una terza fase ellenistica ed una quarta fase caratterizzata dall'avvento del diritto romano.

### Le obbligazioni ed i contratti

2. In greco l'obbligazione è detta *sunallagma* (*sunàllagma*), e può derivare, secondo una bi-

partizione riferita da Aristotele, da contratto (ta *sunallagmata ekousia* - *ta sunallàgmata ekùsia*) o da fatto illecito (ta *sunallagmata akousia* - *ta sunallàgmata akùsia*). La bipar-

tizione aristotelica corrisponde a quella del Gaio delle *Institutiones*, che distingueva le *obligationes ex contractu* da quelle *ex maleficio*. Non compare in nessun autore greco la terza categoria presente nel Gaio delle *Res cotidianae (variae causarum figurae)*, per cui la Prof.ssa Eva Cantarella dell'Università di Milano, autrice della voce *Obbligazioni* nel diritto greco del *NDI*, afferma che le categorie aristoteliche erano intese in senso elastico. Una ipotesi di obbligazione "del terzo tipo" era quella del figlio che deve mantenere i genitori anziani.


Il contratto è detto "omologia" (*omologhia*) e secondo la Prof.ssa Cantarella risultava da atto scritto solo dopo che la scrittura si diffuse nell'uso comune.

### La proprietà e la compravendita

3. Presso i greci la terra era di proprietà del *dhmos* (*dèmos*), per cui i possessori non ne potevano disporre né con negozi *inter vivos* né per testamento (Cantarella, *Proprietà nel Diritto Greco*, in *NDI*).

La compravendita era stipulata per i beni diversi dai fondi, ed era detta: "*Wnh kai prasis*" (*onè kài pràsis*). La proprietà si trasferiva al momento del pagamento del prezzo. Per anticipare il trasferimento del diritto in caso di pagamento parziale si ricorreva all'espeditente di dichiarare che il prezzo era stato interamente versato e che il venditore prestava al compratore quanto era ancora dovuto.

Talvolta si versava un'arra, cioè una caparra. Si affermò la regola, tutt'ora vigente, che impone a chi riceve la caparra la restituzione del doppio della somma in caso di inadempimento.



Il celebre legislatore catanese Caronda (VI sec. a.C.)



Il nobile ateniese Solone (Σόλων, 638 a.C. - 558 a.C.) legislatore, giurista e poeta, in un dipinto di Merry-Joseph Blondel (Parigi, 1781-1853), ispirato dai numerosi antichi ritratti scultorei esistenti

mento, mentre chi la versa la perde se risulta inadempiente.

La natura pubblica del dominio statale spiega la frequenza con cui magistrati come Solone ricorrevano alla redistribuzione delle terre. Il provvedimento di Solone che assegnò agli ectémori le terre usurpate scontentò tanto i latifondisti quanto il popolino, che avrebbe voluto l'abolizione del latifondo.

#### La famiglia, il matrimonio e la tutela

**4.** Nella Grecia antica i gruppi familiari erano detti: "Genoi" (*ghènoi* - corrispondenti alle *gentes* dei latini) e le famiglie erano dette: "Oikoi" (*òikoi* - le *familiae* dei latini).

Il capo famiglia aveva la potestà sui figli minori e sulla moglie ed era considerato un cittadino (*poliths* - *polites*).

Il figlio è *astos* (*astòs*) e diventa cittadino con la maggiore età, mentre la donna non è mai considerata cittadina, nemmeno se adulta e resta sempre *asth* (*astè*).

È *astos* chi gode dei diritti civili, per cui tale qualifica spetta pure al metéco che è straniero, mentre è *poliths* chi gode anche dei diritti politici, per cui può votare ed essere eletto.

Nell'ambito dei rapporti familiari l'azione che tutelava la donna *epicleros* nei confronti del marito, il pupillo nei confronti del tutore ed i genitori incapaci nei confronti del figlio si

chiamava: "Grafh kakusews" (*grafè kakòseos*).

Secondo alcuni autori il rapporto coniugale si costituiva con la solenne promessa (*egguesis* - *engùesis*) fatta dal potestario della donna (*kurios* - *kùrios*) all'uomo che la sposterà.

Secondo altri, il matrimonio era una situazione di fatto che perdurava fino a quando si manteneva la coabitazione.

Il titolare di un *oikos* privo di figli poteva fare testamento (*diaghkh* - *diathèke*) oppure poteva adottare, con le medesime formalità previste per i negozi *mortis causa*, tanto che la Cantarella afferma che far testamento equivaleva a nominare un adottivo.

I greci conoscevano la tutela. In Atene il tutore poteva essere nominato dal padre ed in mancanza la tutela era esercitata dal più prossimo dei collaterali. In mancanza di collaterali il tutore era nominato dall'Arconte.

I tutori potevano essere più d'uno e dovevano amministrare i beni del pupillo senza arrecare danno ai suoi interessi. Esisteva un'azione (*grafh* - *grafè*) a tutela del pupillo che si chiamava: "Eisaggelia" (*esinghelia*).

Al termine della tutela il pupillo diventava maggiorenne e il tutore doveva rendere il conto.

#### Il processo

**5.** La dottrina tradizionale distingue una fase arcaica, in cui il processo si svolgeva innanzi ad un arbitro, che di solito era il re, dalle fasi successive in cui il giudice era un magistrato statale.

Maffi, dell'Università di Milano, fa riferimento alla descrizione di un giudizio arbitrale contenuta nell'*Iliade*, nel passo in cui Omero descrive lo scudo di Achille. Lo scudo recava delle rappresentazioni di vita quotidiana, tra cui spiccano le rappresentazioni di un matrimonio e di un giudizio.

Il giudizio riguarda un caso di omicidio ed Omero afferma che la contesa si svolgeva tra il parente dell'ucciso, che chiedeva una composizione pecuniaria, e l'accusato che affermava di avere già pagato. La decisione è presa da un collegio arbitrale che valuta i giuramenti effettuati dalle parti (*Iliade*, libro XVIII vv. 690-706)

In epoca successiva, quando non c'erano più i re, chi intendeva citare in giudizio un cittadino doveva recarsi presso la sua abitazione e lo citava oralmente.





Atene - il Partenone (Παρθένος) costruito dal 447 al 438 a.C.

All'udienza l'attore depositava una *graph* (*grafè*), mentre il convenuto depositava un'*antigrafh*. Seguivano l'istruttoria del giudice e la sua decisione.

Le azioni familiari erano esperite innanzi all'Arconte, quelle contro gli stranieri (*meteci*) innanzi al Polemarco, mentre il *Basileus* giudicava sui casi di omicidio.

I tesmoteti erano giudici sulle controversie commerciali e su reati meno gravi. Il cittadino che non era commerciante e voleva esercitare un'azione contrattuale si rivolgeva ai Quaranta.

### Dall'ellenismo a Bisanzio

**6.** La conquista della Grecia e dell'Egitto da parte dei romani segna l'avvento nei territori greci del diritto dei conquistatori. Secondo molti studiosi le leggi romane erano vigenti perché imposte e mal tollerate dai greci, che restarono attaccati alle loro tradizioni.

La *summa* del diritto romano è il *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano, che ricomprendeva le *Institutiones*, i *Digesta*, il *Codex* e le *Novellae Constitutiones*.

Con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente inizia il periodo bizantino, durante il quale le provincie, chiamate *Temi*, erano poste sotto il controllo di uno stratego, che a volte aveva un nome particolare.

L'ecloga Isaurica prende il nome dall'imperatore Leone Isaurico ed è un manualetto scritto per le necessità degli operatori pratici del diritto, in primo luogo giudici.

I giudici dovevano essere retribuiti dallo Stato e dovevano rifiutare regali (*dwra- dōra*) dalle parti.

Della stessa epoca sono il *Nomos gewrgikos* (*nòmos gheorghikòs*), opera di diritto agrario, il *Nomos nautikos* (*nòmos nautikòs*), che conteneva disposizioni di diritto marittimo ed era detto *Rodios* (*ròdios*), ed il *Nomos stratiwtikos* (*nòmos stratiotikòs*), che riguardava il diritto militare.

Leggi ufficiali del periodo bizantino erano l'Ecloga, il *Prochiron* e l'Epanagoghe. A queste raccolte si contrapponevano manuali redatti da privati, come la *Peira* (*pèira*), che raccoglieva decisioni giudiziarie, dovute all'opera del giudice Eustazio Romano.

Le *Novelle* di Leone sono leggi importanti, che riconoscono i negozi scritti firmati con un crocesegno e con l'invocazione trinitaria, tolgono alla madre la potestà sui figli che era stata riconosciuta dall'Ecloga Isaurica e testimoniano la degenerazione della *stipulatio* dei romani, sostituita dal chirografo, che era una dichiarazione del debitore comprovante l'esistenza dell'obbligazione. Una Novella di Leone permetteva ai privati di vendere gli immobili quando le imposte erano state pagate e prevedeva un diritto di prelazione in favore dei vicini.

I soldati erano detti "stratioti", in quanto era caduto in desuetudine l'appellativo latino di *limitanei*. I soldati vivevano di agricoltura perché lo Stato assegnava loro delle terre affinché ne traessero il sostentamento.



Catania - Il teatro greco-romano, risalente al V-IV sec. a.C.



## L'attività dell'A.F.A.

# Giuristi di alto livello per la formazione degli avvocati acesi

**Numerosi gli incontri formativi organizzati nei mesi scorsi – Le iniziative per salvare la Sezione staccata del Tribunale - A breve il Premio alla memoria di Antonio Badalà**

di Roberto Pavone

**ACIREALE** – Nel segno della continuità con le attività svolte in passato, anche quest'anno l'A.F.A. (Associazione Forense Acese) e, per essa, il nuovo Consiglio Direttivo presieduto dall'Avv. Carlo Grassi Bertazzi, ha organizzato importanti convegni di c.d. "formazione continua", che hanno suscitato notevole interesse e gradimento nei partecipanti, sempre numerosi, accorsi nell'accogliente sala conferenze in Acireale, Via Sclafani, messa a disposizione dal Credito Siciliano. Tali convegni hanno registrato la presenza di relatori di indubbia professionalità e spiccata fama, sia del mondo accademico che del settore dell'attività forense.

In particolare nel mese di giugno, il tema trattato, «*La tutela sommaria in generale e procedimento ex art. 702 bis c.p.c.*», ha visto la partecipazione del Prof. Avv. Andrea Proto Pisani, Ordinario di Diritto Processuale Civile della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze

che, con la competenza che lo contraddistingue, ha descritto ed analizzato esaurientemente le problematiche dottrinali relative alla collocazione sistematica del rito sommario di cognizione nell'ambito della tutela sommaria in generale – ed in particolare esaminando i rapporti con gli altri riti civili già esistenti e collaudati – disquisendo, quindi, sulla necessità o meno della presenza di tale istituto nel nostro sistema processual-civilistico. Gli altri relatori, il Dott. Francesco Lentano, Magistrato Dirigente della Sezione staccata di Tribunale di Acireale, preparato e laborioso Giudicante, e l'Avv. Giovanni Esterini, noto e brillante professionista acese [una cui sintesi dell'intervento è pubblicata in altra parte di questo giornale, *N.d.R.*], hanno completato l'illustrazione del tema trattato: il primo evidenziandone l'utilità dell'applicazione pratica, ove ne ricorrano i presupposti, dal punto di vista del "Magistrato", in quanto soddisfa le esigenze di celerità del procedimento; il

secondo rilevando e segnalando alcune criticità emerse nelle prime applicazioni da parte della classe forense.

Sempre nello scorso mese di giugno il secondo incontro di formazione, avente come tema l'«Effettività della tutela e concentrazione dei giudizi nelle decisioni in materia di giurisdizione - Il riparto di giurisdizione in relazione ai diritti fondamentali», ha visto la gradita presenza del Dott. Vincenzo Neri, Consigliere di Stato, Giudice preparato e diligente, del Prof. Avv. Sebastiano



Da sinistra, il Dott. Francesco Lentano, Magistrato Dirigente della Sezione Staccata di Tribunale di Acireale, l'Avv. Carlo Grassi Bertazzi, Presidente dell'A.F.A., il Prof. Avv. Andrea Proto Pisani e l'Avv. Giovanni Esterini.

Licciardello, Ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania, affermato docente e professionista, nonché dell'Avv. Nunzio Mancigli, noto e stimato professionista acese, i quali, con la dovuta competenza, ciascuno secondo le proprie esperienze professionali, hanno illustrato le problematiche connesse al riparto di giurisdizione, in ordine alla tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del cittadino, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza, spesso mutevoli e contraddittori, ed in relazione alle scelte - a volte poco felici - compiute dal legislatore.

Infine, nel mese di luglio, l'ultimo convegno prima della pausa estiva ha avuto come tema l'«Esperienza dei maxi processi: problematiche e valutazione delle prove», con la qualificata partecipazione del Dott. Michelangelo Patané, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Catania, magistrato di indubbia esperienza, anche in tema di maxi-processi, dell'Avv. Enzo Mellia, apprezzato professionista acese, e del Dott. Luigi Russo, Presidente di Sezione del Tribunale di Catania, magistrato stimato e autorevole. Nel corso di tale incontro, coincidente tra l'altro con il ventennale dai tragici eventi di Capaci e Via D'Amelio, si è avuto modo di ripercorrere - attraverso chi quelle esperienze le ha concretamente vissute in prima persona seppur con ruoli differenti - la storia dei c.d. "maxi pro-

## COMUNICATO PER LE ASSOCIAZIONI FORENSI

È giusto ed opportuno che tutte le associazioni forensi siano presenti, sia pure a rotazione, nelle nostre pagine ad esse dedicate. Invitiamo, pertanto, le associazioni forensi che lo desiderassero ad inviarci i loro articoli (inclusi i rinnovi dei Direttivi), muniti preferibilmente di immagini fotografiche di buona qualità, facendoceli pervenire previo contatto con i membri del Comitato di Redazione, i cui recapiti telefonici e di posta elettronica sono disponibili nell'Annuario dell'Ordine degli Avvocati.

cessi", evidenziandone le positività, i punti critici ed i risultati indubbiamente raggiunti. Si segnalano, inoltre, le iniziative dell'A.F.A. dirette al "mantenimento in vita" della Sezione di Acireale del Tribunale di Catania, nei confronti dei provvedimenti governativi volti alla soppressione di "tutte" le sezioni distaccate di tribunale.

In ultimo, si ricorda che, così come accaduto in passato - a decorrere dall'avvenuta istituzione nel 2006 - anche quest'anno si terrà la consegna del premio intitolato alla memoria dell'Avv. Antonio Badalà, valente avvocato del Foro acese prematuramente scomparso, premio che verrà assegnato a colui il quale, residente nel territorio delle Aci che ha superato con la migliore votazione l'esame per avvocato nella precedente sessione 2010-2011. Per concludere, si segnala che altre iniziative sono in cantiere nel campo degli incontri di formazione professionale - le cui date, a breve, saranno rese note - affinché si possa dare continuità a quegli incontri di studio ed approfondimento, indirizzati ovviamente non solo al Foro acese.



# La tutela della famiglia e dei minori

*Un volume di un giovane collega acese dato di recente alle stampe sul tema*

di Isidoro Barbagallo

**«La tutela della Famiglia e dei minori» è il titolo di un recente volume di cui ci è stata chiesta la recensione, edito da una nota casa editrice di Forlì, il cui autore è un collega del Foro etneo, Carmelo Minnella.**

Composto di 607 pp., inclusa la vasta bibliografia finale, l'opera tratta il tema con taglio manualistico, affrontandolo sotto i suoi molteplici profili, attraversando trasversalmente le aree civilistica e penalistica con apprezzabile ordine sistematico ed

approfondita ricerca giurisprudenziale.

L'A., come già preannuncia la prima di copertina, tratta i temi attinenti le questioni risarcitorie del Diritto di Famiglia, passando per gli ordini di protezione, gli atti vessatori, ed arrivando alle norme sul cd. *stalking*.

Tutti temi di grande attualità e dove non di rado si cede alle

mode culturali e Minnella li affronta con una sufficiente dose di personalità, dimostrando di saper approfondire le singole materie, sia pure pervenendo a risultati talvolta non condivisibili, soprattutto laddove talune vedute vengono espresse senza tenere adeguato conto di quelle contrarie.

Alcuni temi sono, tuttavia, di per sé piuttosto controversi e, se ci è consentita un'opinione personale - al di fuori del merito del volume - non sempre la legislazione sul Diritto di Famiglia ha dato vera prova di voler tenere salda e rafforzare questa istituzione naturale, ancor prima che giuridica, che è fondamento della società: demolendo la famiglia, inasprendo - talvolta in maniera quasi irreversibile - i rapporti tra i coniugi, non sempre si rende un buon servizio all'istituto familiare. Il quale oggi appare in forte crisi perché la legislazione appare orientata ad una visione eccessivamente individualistica e poco attenta, di conseguenza, al concreto consolidamento della cellula familiare. Si sono resi deboli ed evanescenti, altresì, alcuni solidi punti forti di riferimento - i valori ed i concetti di base, innanzitutto - che una volta bastavano da soli a tenere unita la coppia, al di fuori delle ordinarie crisi passeggera (e ciò, ovviamente, aldilà dei casi limite, quando, ad es., v'è rischio concreto

per l'incolumità personale dell'individuo). Ma questo discorso vale, più ampiamente, anche per altri settori della vita sociale, ove si avvertono gli effetti disorientanti della perdita di punti di riferimento legati ai valori della persona e della famiglia, complice anche un uso ingannevole delle parole e delle terminologie, non di rado oggi ricorrente in chi cavalca l'*esprit* di questi nostri difficili tempi.

Minnella affronta le questioni da lui esaminate intersecando con abile capacità espositiva i percorsi dottrinari con quelli giurisprudenziali: ne viene fuori una trattazione agile ed approfondita, volta a offrire un panorama ampio e concreto sui temi di volta in volta passati in rassegna, anche in riferimento alla tutela dei minori nell'ambito delle vicende familiari, il tutto per quanto gli è consentito dalla sua esperienza forense e dai margini prefissatisi.

L'A. cede sovente alla ricorrente tentazione di allargare le voci di danno risarcibile, benché i risultati che sul piano pratico da ciò possono derivarne spesso confliggano con i pur buoni intenti di chi mira il più possibile a creare un serio sistema risarcitorio a tutela dell'individuo.

Al riguardo, ad. es., talvolta si evidenzia qualche forzatura in materia di risarcibilità del danno morale, in un quadro non sempre del tutto coerente con quello legislativo. Lo stesso dicasi sui concetti di famiglia e di convivenza *more uxorio*, ove si danno per scontati concetti che oggi sono al centro di un vivace dibattito, non sempre in linea, peraltro, con ciò che emerge dal diritto vigente e non di rado troppo distante da un quadro di logica coerenza con il Diritto Naturale.

Ciò nulla toglie, in termini di capacità di scrittura, al notevole sforzo compiuto dall'A. nella redazione dell'opera, che manifesta una sua ottima capacità di espressione linguistica (*melius*: di scrittura) e che si allinea a mode culturali degli ultimi lustri verso le quali di recente anche in sede comunitaria si è in più occasioni manifestata una certa inclinazione, sia pure lontana dall'unanimità.





## IN MEMORIA DI FRANCO GERACI

Fu Presidente dell'Ordine Avvocati e Procuratori e fondatore del Centro Studi di Formazione in materie giuridiche - Una personalità di grande rilievo nel mondo forense etneo, benvoluta da tutti - Un avvocato di grande valore umano e professionale

di Maurizio Magnano di San Lio\*

**Ricordare Franco Geraci, oggi qui, è un compito al quale mai avrei voluto adempire: significa ricordare una pagina del nostro Consiglio dell'Ordine.**

Franco era nato a Marzamemi il 7 febbraio 1937; l'11 novembre 1960 conseguiva la laurea in Giurisprudenza, ma la scelta professionale era già chiara in Lui e in chi veniva con Lui a contatto, tanto che, già dal precedente anno accademico, veniva accolto dal Direttore Prof. Avv. Giuseppe Auletta nella Scuola di Pratica Forense, allora esistente presso la nostra Facoltà di Giurisprudenza.

Anche in questo è stato antesignano, tanto da iniziare la pratica forense durante il percorso universitario, istituito ripreso e previsto da recenti rivisitazione della nostra professione.

Veniva iscritto il 12 gennaio 1961, come praticante e prese a frequentare lo Studio dell'Avv. Giacomo Di Lorenzo; l'8 novembre 1962 il Consiglio Lo iscriveva come procuratore legale, per divenire avvocato l'11 novembre 1968 e Cassazionista il 18 dicembre 1976.

Nel 1981 inizia la Sua carriera all'interno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nel quale, fino al 1999 resta in carica, assumendo l'ufficio di Presidente nel 1996 per chiudere con il riconoscimento della Medaglia d'oro per l'attività svolta.

I ricordi sono tanti di Franco professionista e rappresentante del nostro Ordine, in entrambi i casi grande esempio di cortesia, disponibilità e signorilità.

Piace ricordare l'impegno dell'allora Consiglio dell'Ordine di Catania che, per primo in Italia, vide l'esigenza di una formazione professionale per meglio forgiare le nuove generazioni di avvocati catanesi, tanto da istituire, sotto la Presidenza dell'Avv. Vincenzo Geraci, il "Centro Studi di Formazione in materie giuridiche", del quale Franco Geraci fu non solo tra i soci fondatori, ma, per anni, indiscussa anima organizzatrice.

Per primo forse comprese il cambio generazio-

nale all'interno della nostra classe forense, tanto che, sotto la Sua Presidenza, favorì la presenza di giovani avvocati che si trovavano ad apprendere ed imparare, all'interno del Consiglio, dall'esperienza dei meno giovani.

Inutile dire che per anni fu punto di riferimento e prodigo di consigli.

Quando fui eletto nel 2010 Presidente dell'Ordine, Lo andai a trovare: mi accolsero la Signora Adele e Sebastiano, mi accompagnarono da Lui, già sofferente e Lo trovai intento a leggere un quotidiano sportivo e divideva la Sua attenzione con la copia dei risultati elettorali del rinnovo del Consiglio.

Li commentammo insieme, mi diede la sua chiave di lettura, da vero esperto, e si complimentò con me, come se non sapesse che parte di quel risultato era dovuto a Lui; inutile dire che la gioia con la quale partec-

cipava alle elezioni consiliari ci mancherà.

Interesse per lo sport e la professione erano senz'altro momenti della Sua vita basata su valori sani, valori familiari e professionali.

I dialoghi con la Signora Adele, dotata di quella dolcissima ironia che faceva risaltare ancora di più l'amore che riversava su Franco, sono momenti indimenticabili, simbolo di quei valori anzidetti che in maniera evidente, provenendo dal Franco "privato", arrivavano al Franco "pubblico", personaggio comunque schivo e lontano da ogni forma di esibizionismo.

La lunga malattia ci ha privato prematuramente della Sua amabilità e del Suo contributo, impedendoci di continuare ad arricchirci di un patrimonio di esperienza e conoscenze che donava senza indugi, sorprendendoci sempre per la puntualità delle argomentazioni

Da qualche tempo non avevo più avuto la possibilità di andarlo a trovare; costantemente, però, chiedevo notizie ai figli incrociandoli all'interno del Palazzo di Giustizia e dalla loro espressione, più che dalle loro parole, comprendevo che Franco soffriva, ma che le sofferenze erano sopportate con cristiana rassegnazione.

È inutile ripercorrere l'attività generosa spesa



a favore della classe in quanto un qualsivoglia riferimento non gli renderebbe merito, tanto che, ancora oggi, è ricordato a livello nazionale unitamente alle figure di altri Presidenti già scomparsi, quali l'Avv. Nino Florio e l'Avv. Vincenzo Geraci.

Alla Signora Adele, ai Figli, i Colleghi Sebastiano e Maria Concetta, ai familiari tutti, i sentiti ed affettuosi sentimenti del cordoglio dell'Avvocatura Catanese.

A Te Caro Franco, indimenticabile Figura, il mio personale grazie per tutto l'affetto che hai ritenuto di riservarmi e che ho cercato, certamente non riuscendovi, di trasfondere in queste poche righe che ripongo nel Tuo fascicolo personale che riconsegno ai Tuoi Figli, esempio evidente di quanto hai creato nella Famiglia e nella Professione.

\* **Presidente Ordine Avvocati Catania**



Notevole la produzione scientifica dell'illustre Collega scomparso

## Breve ricordo del Prof. Ignazio M. Marino

di Giovanni Parisi



**Il 15 febbraio u. s. è scomparso improvvisamente ad Acireale il Prof. Avv. Ignazio Maria Marino, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Catania e presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM "Jean Monnet" di Casamassima (Bari), coordinatore**

del Dottorato di Ricerca Europeo in Diritto Amministrativo, cui partecipano nove Università europee, coordinatore del *Master* in Amministrazione e gestione degli Enti Locali, Presidente del Corso di laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, già presidente dell'ERSU di Catania, autore di numerose pubblicazioni riguardanti, fra l'altro, i servizi pubblici, le autonomie pubbliche e private, il diritto degli enti locali, l'uso del territorio, il diritto amministrativo interno e comunitario (l'ultima sua pubblicazione è stata: *Profili giuridici della democrazia nell'Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona*, in *Diritto e processo amministrativo*, 2012).

Il prof. Marino ha esercitato, parallelamente a quella di Docente anche la carriera forense, che ha condotto in maniera attenta e scrupolosa,

qualunque fosse la natura e l'importanza dell'incarico ricevuto.

La Sua figura di impegnato giurista in entrambi i settori accademico e forense – che predicava come non separati, ma funzionali l'un l'altro – mirava in ogni caso alla costruzione di un sistema giuridico "giusto" e democratico. Intellettualmente onesto, proprio in omaggio al principio di democraticità, ha sempre consentito che il suo interlocutore - collega universitario o avversario nelle aule della magistratura amministrativa – esprimesse compiutamente la sua opinione, anche se diversa dalla propria, con la piena convinzione che il dialogo potesse essere comunque fonte di arricchimento, intellettuale e morale. Uomo di straordinaria umanità e di profonda fede cattolica, lascia negli studenti, nel mondo accademico e nei colleghi del Foro catanese che lo hanno conosciuto ed apprezzato nelle sue doti umane ed intellettuali, un ricordo forte ed indelebile.



## RICORDO DI PIETRO FILETTI

Intitolata l'aula consiliare al benvoluto civilista prematuramente scomparso

di Franco Barbagallo

**Nella mattina del 16 febbraio 2012 la città di Acireale è rimasta attonita e scossa da una triste notizia: Pietro Filetti, stimatissimo avvocato civilista della città e Presidente del Consiglio Comunale, era stato strappato alla vita, all'amore dei suoi familiari, alla città ed all'affetto degli innumerevoli amici e colleghi.**

Conoscendo la semplicità di Pietro siamo sicuri che neppure oggi Egli approvi le brevi note che per il rapporto di amicizia e di affetto spontaneamente in ricordo Gli dedichiamo.

Ricordarne le doti di avvocato con valori d'altri tempi, completamente fuori dai canoni attuali e da come i luoghi comuni dipingono la categoria degli avvocati, è, però, un atto di stima dovuto alla persona, richiesto anche da numerosi colleghi ed amici.

Egli, giovanissimo ed appena laureato frequentò lo studio del padre, Sen. Avv. Cristoforo Filetti, stimatissimo e noto professionista anche a livello nazionale. Dimostrò subito la vocazione nel seguire le orme del padre non solo come avvocato, ma anche nei principi di onestà professionale, disponibilità, equilibrio, signorilità. Principi ai quali si è sempre ispirato, applicandoli concretamente e giornalmente.



Gli stessi principi sono stati da Pietro applicati nell'attività amministrativa pubblica, che ha svolto a servizio della città e delle Istituzioni, sempre con quella signorilità ed umiltà che Lo hanno contraddistinto.

Doti apprezzate non soltanto dai cittadini ma da tutti gli schieramenti politici ed, in particolare, dal Consiglio Comunale della città, che con un atto di stima, di riconoscenza e di nostalgia, ha voluto fortemente intitolare alla memoria del concittadino Pietro Filetti la sala consiliare; "cuore politico" di Acireale, come è stata definita dal sindaco, Avv.

Nino Garozzo.

A tutt'oggi il Foro Acese avverte la perdita dell'amico Pietro e dei colleghi recentemente scomparsi, Avv. Giuseppe Pettinato, Prof. Avv. Ignazio Marino ed Avv. Antonino Di Bartolo, ai quali pure va il nostro commosso ricordo.





Schema pratico ad uso dei Colleghi

## Ecco i Parametri introdotti dal D.M. n. 140/2012

I fondamentali principi di base - Gli allegati al decreto con le tabelle

**Pubblichiamo qui di seguito uno schema pratico relativo ai parametri introdotti dal D.M. n. 140/2012. Si noterà come, nell'insieme, emergano non solamente un quadro tariffario molto più basso di quello delle già vecchie tariffe forensi del 2004, ma anche alquanto indeterminato.**

Com'è già da adesso prevedibile, ciò comporterà maggiori difficoltà esecutive ed applicative per gli Avvocati ed anche per i Giudici cui, però, viene conferito un notevole margine di discrezionalità. Il rischio è anche che attività analoghe tra di loro vengano differenziate retribuite da un organo giudiziario all'altro.

Lo schema che segue non è da ritenersi esaustivo, motivo per cui rimane consigliabile leggere per intero la normativa al fine di avere un suo panorama completo. Inizialmente indichiamo alcuni principi di base; a seguire l'Allegato "A", che concerne le tariffe forensi (*rectius*: in maniera meno determinata - *nomina sunt consequentia rerum...* -, «parametri»).

### Essenziali principi di base

Il compenso è quello scaturente dall'accordo col cliente (che deve avere la forma scritta) e comprende i costi degli ausiliari eventualmente incaricati dall'Avvocato. Per gli incarichi collegiali il compenso pattuito è unico, ma può essere raddoppiato. Se l'Avvocato difende più clienti il compenso unico è aumentato sino al doppio.

In mancanza di accordo scritto e in presenza di disaccordo delle parti sul *quantum*, per la liquidazione si può ricorrere ad un organo giurisdizionale.

L'assenza di prova dell'invio di un preventivo di massima al cliente può costituire elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

La sede giurisdizionale per quantificare il compenso ricorre ai parametri, che, tuttavia, non sono vincolanti per il giudice.

**Attività stragiudiziali:** il compenso in considerazione del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene conto delle ore complessive impiegate per la prestazione ed il compenso orario deve essere predeterminato.

**Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria:** sono distinte cinque fasi (liquidabili individualmente): fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva. Se l'incarico non viene condotto a compimento si terrà conto dell'attività effettivamente svolta.

**Attività giudiziale penale:** è distinta anch'essa in cinque fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopraggiungano cause estintive del reato, l'Avvocato ha diritto al compenso per l'opera che ha effettivamente svolto.

### Tabella "A" (Avvocati): \*

#### Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria

#### TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

#### Scaglione di riferimento fino a € 25.000

##### Fase di studio

valore medio di liquidazione € 550;  
aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

##### Fase introduttiva

valore medio di liquidazione € 300;  
aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

##### Fase istruttoria

valore medio di liquidazione € 550;  
aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%

##### Fase decisoria

valore medio di liquidazione € 700;  
aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

##### Fase esecutiva

- a) mobiliare: valore medio di liquidazione € 400;  
aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%  
b) immobiliare: valore medio di liquidazione € 900;  
aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

\* Per comodità espositiva e mnemonica, abbiamo ommesso di riportare i centesimi, pari a zero, in tutte le successive cifre indicate in euro.

Per una più esatta comprensione e determinazione di scaglioni di riferimento e tariffe professionali si raccomanda la lettura integrale del D.M. n. 140/2012, Allegati e Tabelle inclusi.

**Valore della causa tra € 25.001 ed € 50.000***Fase di studio:*

valore medio di liquidazione € 1.200;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase introduttiva*

valore medio di liquidazione € 600;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase istruttoria*

valore medio di liquidazione € 1.200;

aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%

*Fase decisoria*

valore medio di liquidazione € 1.500;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase esecutiva*

a) mobiliare: valore medio di liquidazione € 800;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione € 1.800;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

**Scaglione da € 50.001 a € 100.000***Fase di studio*

valore medio di liquidazione € 1.900;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase introduttiva*

valore medio di liquidazione € 1.000

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase istruttoria*

valore medio di liquidazione € 2.000;

aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%

*Fase decisoria*

valore medio di liquidazione € 2.600;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase esecutiva:*

a) mobiliare: valore medio di liquidazione € 1.300;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione € 2.900;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

**Scaglione da € 100.001 a € 500.000***Fase di studio*

valore medio di liquidazione € 3.250;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase introduttiva:*

valore medio di liquidazione € 1.650;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase istruttoria:*

valore medio di liquidazione € 3.250;

aumento: fino a +130%; diminuzione: fino a -70%

*Fase decisoria:*

valore medio di liquidazione € 4.050;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase esecutiva:*

a) mobiliare: valore medio di liquidazione € 2.100;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione € 4.800;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

**Scaglione da € 500.001 a € 1.500.000***Fase di studio*

valore medio di liquidazione € 5.400;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase introduttiva*

valore medio di liquidazione € 2.700;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase istruttoria*

valore medio di liquidazione € 5.400;

aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%

*Fase decisoria*

valore medio di liquidazione € 6.750;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase esecutiva*

a) mobiliare: valore medio di liquidazione € 3.600;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione € 8.100;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

**Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile**

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%

**GIUDICE DI PACE - Scaglione fino a € 5.000***Fase di studio*

valore medio di liquidazione € 300;

aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%

*Fase introduttiva*

valore medio di liquidazione € 150;

aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%

*Fase istruttoria*

valore medio di liquidazione € 300;

aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -80%

*Fase decisoria*

valore medio di liquidazione € 400;

aumento: fino a +30%; diminuzione: fino a -70%

**Scaglione da € 5.001**

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%

**CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILI DI PRIMO GRADO**

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL'UNIONE EUROPEA**

Scaglione di riferimento:

**valore della causa tra € 25.001 ed € 50.000***Fase di studio*

valore medio di liquidazione € 1.600;

aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

*Fase introduttiva*

valore medio di liquidazione € 1.000;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase decisoria*

valore medio di liquidazione € 1.900;

aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

**Scaglione fino a € 25.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**Scaglione da € 50.001 a € 100.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**Scaglione da € 100.001 a € 500.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**Scaglione da € 500.001 a € 1.500.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI**

Scaglione di riferimento:

**valore della causa tra € 25.001 ed € 50.000**

*Fase di studio*

valore medio di liquidazione € 1.700;

aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

*Fase introduttiva*

valore medio di liquidazione € 1.100;

aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

*Fase decisoria*

valore medio di liquidazione € 2.000;

aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

**Scaglione fino a € 25.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**Scaglione da € 50.001 a € 100.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**Scaglione da € 100.001 a € 500.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**Scaglione da € 500.001 a € 1.500.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE**

**Scaglione fino a € 5.000:** da € 50 a € 700

**Scaglione da € 5.001 a € 500.000:** da € 400 a € 2.000

**Scaglione da € 500.001 a € 1.500.000:** da € 1.000 a € 2.500

**PRECETTO**

**Scaglione fino a € 5.000:** da € 20 a € 100

**Scaglione da € 5.001 a € 500.000:** da € 150 a € 350

**Scaglione da € 500.001 a € 1.500.000:** da € 400 a € 600

**Scaglione oltre € 1.500.000:** da € 700 a € 900

**PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE**
**PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO**

Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

**AFFARI TAVOLARI**

Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

**Tabella B (Avvocati):**
**Attività giudiziale penale**
**TRIBUNALE MONOCRATICO  
E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

*Fase di studio*

valore medio di liquidazione € 300;

aumento: fino a +300%; diminuzione: fino a -50%

*Fase introduttiva*

valore medio di liquidazione € 600;

aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -50%

*Fase istruttoria*

valore medio di liquidazione € 900;

aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%

*Fase decisoria*

valore medio di liquidazione € 900;

aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -70%

*Fase esecutiva*

€ 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.

**GIUDICE DI PACE**

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%

**GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
O DELL'UDIENZA PRELIMINARE**

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%

**TRIBUNALE COLLEGIALE**

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%

**CORTE D'ASSISE**

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%

**CORTE D'APPELLO**
**E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%

**CORTE D'ASSISE D'APPELLO**

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%

**MAGISTRATURE SUPERIORI**

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%



# Le nuove impugnazioni nel giudizio civile

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO	ENTRATA IN VIGORE	ATTI O PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DALLA NOVELLA
<p>ART.342: L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'art.163.</p> <p>Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art.163 bis.</p>	<p>ART.342: L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <p>1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;</p> <p>2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.</p> <p>Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art.163 bis.</p>	<p>(art.54, comma 2, D.L. 22-6-2012, n.83, modificato dalla L. di conversione 7-8-2012, n.134)</p> <p>11-09-2012</p>	<p>ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO D'APPELLO (RICORSI DEPOSITATI O ATTI DI CITAZIONE DI CUI E' RICHIESTA LA NOTIFICAZIONE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO)</p>
<p>ART.345. DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE.- Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.</p> <p>Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.</p> <p>Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.</p>	<p>ART.345. DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE.- Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.</p> <p>Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.</p> <p>Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.</p>	<p>(art.1, comma 2, L. 7-8-2012, n.134, pubblicata sulla G.U. 11-8-2012, n.187 (Suppl. Ord.)</p> <p>12-08-2012</p>	<p>GIUDIZI D'APPELLO INTRODOTTI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO</p>
	<p>ART.348-bis. INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO.- Fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.</p> <p>Il primo comma non si applica quando:</p> <p>a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'art.70, primo comma;</p> <p>b) l'appello è proposto a norma dell'art.702-quater.</p>	<p>(art.54, comma 2, D.L. 22-6-2012, n.83, modificato dalla L. di conversione 7-8-2012, n.134)</p> <p>11-09-2012</p>	<p>GIUDIZI DI APPELLO INTRODOTTI CON RICORSO DEPOSITATO O CON CITAZIONE DI CUI SIA STATA CHIESTA LA NOTIFICAZIONE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ARTICOLO</p>
	<p>ART.348-ter. PRONUNCIASULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.- All'udienza di cui all'art.350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art.348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'art.91.</p> <p>L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'art.333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art.348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.</p> <p>Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art.360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'art.327, in quanto compatibile.</p> <p>Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art.360.</p> <p>La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'art.348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.</p>	<p>(art.54, comma 2, D.L. 22-6-2012, n.83, modificato dalla L. di conversione 7-8-2012, n.134)</p> <p>11-09-2012</p>	<p>GIUDIZI DI APPELLO INTRODOTTI CON RICORSO DEPOSITATO O CON CITAZIONE DI CUI SIA STATA CHIESTA LA NOTIFICAZIONE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ARTICOLO</p>

## Un rapido prontuario (a cura di Giovanni Barbera)

<p>ART.360. SENTENZE IMPUGNABILI E MOTIVI DI RICORSO.- Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per motivi attinenti alla giurisdizione;</li> <li>2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;</li> <li>3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;</li> <li>4) per nullità della sentenza o del procedimento;</li> <li>5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.</li> </ol> <p>Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n.3).</p> <p>Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.</p>	<p>ART.360. SENTENZE IMPUGNABILI E MOTIVI DI RICORSO.- Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per motivi attinenti alla giurisdizione;</li> <li>2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;</li> <li>3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;</li> <li>4) per nullità della sentenza o del procedimento;</li> <li>5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.</li> </ol> <p>Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n.3).</p> <p>Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.</p>	<p>(art.54, comma 2, D.L. 22-6-2012, n.83, modificato dalla L. di conversione 7-8-2012, n.134)</p> <p>11-09-2012</p>	<p>SENTENZE PUBBLICATE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA NORMATIVA</p>
<p>ART.383. CASSAZIONE CON RINVIO.- La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.</p> <p>Nel caso previsto dall'art.360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.</p> <p>La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.</p>	<p>ART.383. CASSAZIONE CON RINVIO.- La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.</p> <p>Nel caso previsto dall'art.360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.</p> <p>La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.</p> <p>Nelle ipotesi di cui all'art.348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso, per motivi diversi da quelli indicati dall'art.382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.</p>	<p>(art.54, comma 2, D.L. 22-6-2012, n.83, modificato dalla L. di conversione 7-8-2012, n.134)</p> <p>11-09-2012</p>	<p>GIUDIZI DI APPELLO INTRODOTTI CON RICORSO DEPOSITATO O CON CITAZIONE DI CUI SIA STATA RICHIESTA LA NOTIFICAZIONE A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA NORMATIVA</p>
<p>ART.434. DEPOSITO DEL RICORSO IN APPELLO.- Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'art.414.</p> <p>Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte d'Appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.</p>	<p>ART.434. DEPOSITO DEL RICORSO IN APPELLO.- Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'art.414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;</li> <li>2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.</li> </ol> <p>Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte d'Appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.</p>	<p>(art.54, comma 2, D.L. 22-6-2012, n.83, modificato dalla L. di conversione 7-8-2012, n.134)</p> <p>11-09-2012</p>	<p>ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO D'APPELLO (RICORSI DEPOSITATI A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO)</p>
	<p>ART.436-BIS. INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO E PRONUNCIA All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter.</p>	<p>(art.54, comma 2, D.L. 22-6-2012, n.83, modificato dalla L. di conversione 7-8-2012, n.134)</p> <p>11-09-2012</p>	<p>GIUDIZI DI APPELLO INTRODOTTI CON RICORSO DEPOSITATO A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ARTICOLO</p>



## CARO CLIENTE,

Avrai certamente sentito parlare della protesta degli Avvocati, delle nostre astensioni e delle critiche a noi rivolte, che ci accusano di essere una CASTA che punta solo a mantenere i propri privilegi.

Vorremmo che tu leggessi le nostre ragioni, per formarti un'idea non condizionata dalla propaganda, ma vincolata ai fatti.

**1) COSTI DELLA GIUSTIZIA:** i continui aumenti del contributo unificato agevolano di fatto l'accesso alla giustizia solo dei più abbienti precludendola ai più deboli. Introdurre una causa civile o amministrativa ti costa oggi dieci volte di più rispetto al passato, senza che si veda un miglioramento dei tempi e della qualità; e se vuoi andare in appello, i costi sono ancora maggiorati, come se chi chiede Giustizia in secondo grado dovesse essere punito per questo.

**2) ACCESSO DEI GIOVANI:** anticipare la pratica forense nell'ultimo periodo di studi universitari nuocerà a coloro che si affacceranno alla professione privi della necessaria conoscenza di base del diritto, e si tradurrà in una de-professionalizzazione a tuo discapito.

**3) SOCIETÀ PROFESSIONALI:** è prevista la partecipazione di soci non professionisti. Tu darai il mandato a un Avvocato, ma dietro di lui potranno esserci non i classici colleghi di studio, ma indistinti soggetti che puntano al guadagno, e non al tuo interesse, con pericolo di inquinamenti da parte di gruppi organizzati. I conseguenti condizionamenti all'interno delle società di capitali faranno perdere all'Avvocato ogni autonomia decisionale in spregio del giuramento di verità e giustizia.

**4) ABROGAZIONE DELLE TARIFFE:** Le tariffe rappresentano una tua garanzia, per valutare la congruità dell'importo dell'onorario dell'Avvocato. La loro abrogazione, peraltro

dopo l'abolizione dei minimi tariffari obbligatori, non ti porterà risparmio, ma dovrai patuire l'importo dei compensi con il professionista senza riferimenti e senza garanzie.

**5) GEOGRAFIA GIUDIZIARIA:** La soppressione di tutte le sezioni distaccate del Tribunale e degli uffici periferici del Giudice di pace comporterebbe un enorme carico di lavoro, con ingolfamento della sede circondariale anche per mancanza di locali idonei. Inoltre la soppressione indiscriminata eliminerebbe importanti presidi dello Stato in zone ad alto tasso di criminalità.

**6) LIMITI DELLE RAPPRESENTANZE DELL'AVVOCATURA:** Gli attuali vertici della rappresentanza, CNF e OUA, hanno fallito la loro opera di interlocuzione con il Governo. È auspicabile che, con senso di responsabilità, ne prendano atto e facciano un passo indietro.

Per questo protestiamo, per questo e per la tutela delle tue ragioni diciamo NO a tali riforme:

- NO ai continui AUMENTI del CONTRIBUTO UNIFICATO;
- NO ad un accesso anticipato alla professione e alla liberalizzazione SELVAGGIA;
- NO alle SOCIETÀ DI CAPITALI TRA PROFESSIONISTI, SÌ ALL'INDIPENDENZA DELL'AVVOCATO;
- NO ALL'ABOLIZIONE DELLE TARIFFE;
- NO ALLA SOPPRESSIONE INDISCRIMINATA DELLE SEDI PERIFERICHE DI GIUSTIZIA;
- MA SOPRATTUTTO SÌ AL RICONOSCIMENTO DELLA DIGNITÀ DELLA PROFESSIONE FORENSE, NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E A TUTELA DEL CITTADINO.

**GLI AVVOCATI  
DEL FORO  
DI CATANIA**